

Omnia

Trattati giuridici

TRATTATO DELLE SOCIETÀ

diretto da
Vincenzo Donativi

Tomo III

Parte I - Società in accomandita per azioni

Parte II - Società a responsabilità limitata

Parte III - Istituti comuni alle società di capitali

Questo testo *è* consultabile online su *La Mia Biblioteca*
Accedi a lamiabiblioteca.com: la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex in cui trovare risposte mirate, autorevoli e sempre aggiornate.

Per conoscere le modalità di accesso al servizio e di consultazione online, visita subito lamiabiblioteca.com

Il servizio di consultazione online del presente testo viene offerto al lettore a titolo completamente gratuito ed a fini promozionali del servizio La Mia Biblioteca e potrebbe essere soggetto a revoca dall'Editore

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97, Edificio B3, 20142 Milano

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p. A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

Finito di stampare settembre 2022

Stampato da L.E.G.O. S.p.A.
Viale dell'Industria, 2 - 36100 - Vicenza

Capitolo III

CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, SOCIO MOROSO

di Filippo Casini e Maurizio Onza*

L'esame si concentra sulle regole dedicate al capitale sociale ed ai conferimenti nella s.r.l. e nelle di essa "varianti", analizzando partitamente i diversi profili, anche applicativi, coinvolti, con una attenzione al formante giurisprudenziale ed alla "prassi" notarile.

RIFERIMENTI NORMATIVI: artt. 37, 40, 1153, 1180, 1243, 1246, 1252, 1253, 1260, 1261, 1264, 1265, 1278, 1335, 1376, 1406, 1407, 1472, 1478, 1575, 1583, 1584, 2086, 2247, 2250, 2254, 2255, 2256, 2281, 2283, 2287, 2303, 2325, 2329, 2330, 2332, 2342, 2343, 2343-*bis*, 2343-*ter*, 2343-*quarter*, 2344, 2346, 2378, 2388, 2409, 2424, 2425-*ter*, 2430, 2431, 2433, 2447-*bis*, 2462, 2463, 2463-*bis*, 2464, 2467, 2468, 2472, 2473, 2473-*bis*, 2475, 2476, 2478, 2478-*bis*, 2479, 2481, 2481-*bis*, 2482, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484, 2486, 2491, 2492, 2500-*ter*, 2533, 2565, 2614, 2643, 2949 c.c.; artt. 2343, 2475-*bis*, 2476, 2477, 2478 c.c. pre-vigente; artt. 64, 614-*bis* c.p.c.; artt. 105, 150, 151, 182-*sexies*, 186-*bis*, l. fall.; art. 3 D.L. 30/12/2021, n. 228; art. 2 D.Lgs. 08/11/2021, n. 183; art. 8 D.L. 24/08/2021, n. 118; art. 1 L. 20/12/2020, n. 178; art. 6 D.L. 08/04/2020, n. 23; artt. 64, 84, 89, 95, 214, 241, 260, 261 D.Lgs. 12/01/2019, n. 14; art. 22 D.Lgs. 03/07/2017, n. 117; art. 46 D.L. 17/10/2016, n. 189; art. 6-*octies* D.L. 26/04/2016, n. 43; art. 20 D.L. 24/06/2014, n. 91; art. 1 L. 27/12/2013, n. 147; art. 9 D.L. 28/06/2013, n. 76; art. 26 D.L. 18/10/2012, n. 179; art. 33 D.L. 22/07/2012, n. 83; art. 6 D.Lgs. 27/01/2010, n. 39; art. 3 D.L. 10/02/2009, n. 5; art. 1 D.Lgs. 04/08/2008, n. 142; artt. 1, 49 D.Lgs. 21/11/2007, n. 231; artt. 23, 31, 63, 138, 139 D.Lgs. 10/02/2005, n. 30; art. 60 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42; D.Lgs. 17/01/2003, n. 6; art. 6 L. 18/10/2001, n. 383; artt. 3, 6 L. 03/10/2001, n. 366; art. 3 L. 23/12/1996, n. 662; artt. 58, 106 D.Lgs. 01/09/1993, n. 385; art. 4 D.L. 31/12/1976, n. 877; art. 38, 39 L. 27/07/1978, n. 392; art. 28 L. 16/02/1913, n. 8; art. 9, all. E, L. 20/03/1865, n. 2248; art. 1 D.P.R. 10/02/2000, n. 361; D.P.R. 10/02/1986, n. 30; artt. 69, 70 R.D. 18/11/1923, n. 2440; artt. 46, 49, 72 Dir. 2017/1132/UE; artt. 7, 9 Dir. 77/91/CEE; Ministero dello Sviluppo Economico, Circ. 29/01/2021, n. 29860.

* Il presente capitolo, pur costituendo il prodotto di un lavoro concordemente pianificato e svolto nella condivisione delle opinioni e nella stabile consultazione tra gli autori, è da attribuirsi – rispettivamente – a Filippo Casini, per i paragrafi nn. 1.3., 2., 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2., 2.2.1., 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.3. e 3.2. ed a Maurizio Onza, per i paragrafi nn. 1.1., 1.2., 3.1.1. e 3.1.2. Ad entrambi è, invece, da attribuirsi il paragrafo 2.2.2.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – **1.1.** Capitale sociale e conferimenti nella società a responsabilità limitata. – **1.2.** Varianti normative nelle “diverse” società a responsabilità limitata. – **1.3.** Capitale sociale (e conferimenti) nelle “crisi”. – **2.** La disciplina dei conferimenti. – **2.1.** Conferimenti in moneta (avente corso legale). – **2.2.** Conferimenti non in moneta (avente corso legale). – **3.** Vicende dei conferimenti. – **3.1.** La «mancata esecuzione dei conferimenti». – **3.2.** Anomalie.

1. Introduzione

1.1. Capitale sociale e conferimenti nella società a responsabilità limitata

Nelle regole sulla s.r.l. il capitale sociale rileva, innanzitutto, **al momento della formazione del rapporto**, dovendo l’atto costitutivo indicarne «l’ammontare [...], non inferiore a diecimila euro, sottoscritto»¹ e l’ammontare «[...] versato»²; si tratta, dunque, di una **clausola dell’atto costitutivo**, la cui modificazione, pertanto, soggiace alle pertinenti regole, che fissa un **valore misurato in moneta avente corso legale** (capitale sociale c.d. nominale), la cui scelta dei soci è **vincolata nel minimo** (capitale sociale c.d. minimo o c.d. minimo legale). Sempre al momento della costituzione, poi, quel valore deve essere **raggiunto dal valore “complessivo” dei conferimenti**³, tecnica di rilascio di utilità alla società attraverso la quale, nelle operazioni cc.dd. di mercato primario, si ottiene la **partecipazione sociale**.

Il capitale sociale, in questa fase, quindi, è il referente sia del complessivo valore dei **conferimenti** e sia della **sottoscrizione**. Qualunque significato si assegni a quest’ultima, come “metafora” del contratto (o dell’atto unilaterale) della società⁴ o non, con efficacia consensuale o non (aspetto che, segnatamente, rileva in sede di aumento del capitale sociale⁵), essa deve “coinvolgere” **l’intero capitale sociale c.d. nominale** siccome «condizione per la costituzione della società»⁶; “coinvolgimento” che si traduce, giuridicamente, nell’assunzione (prima di tutto formale) **dell’obbligo dei soci** (o del socio unico) di effettuare **conferimenti per un valore** (complessivo) **almeno pari al** (valore del) **capitale sociale c.d. nominale**.

¹ Per l’«esercizio di determinate attività» quell’ammontare deve essere superiore: lo ricorda opportunamente RACUGNO, *Il capitale sociale nelle s.r.l.*, in *La società a responsabilità limitata: un modello trans tipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso*, Torino, 2020, 146, nt. 2 (a titolo esemplificativo: quanto agli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. 01/09/1993, n. 385). Ammontare, viceversa, che può ridursi fino ad un euro nella s.r.l. «semplificata» e nella s.r.l. con dotazione patrimoniale minima e stabile a “formazione progressiva”, su cui v. *ultra* par. 1.2.

² Art. 2463, comma 2, n. 4), c.c.

³ Art. 2464, comma 1, c.c.

⁴ Essendo “sottoscritto” l’atto costitutivo: v. art. 2464, comma 4, c.c.

⁵ V., per tutti e con implicazioni sistematiche generali, GINEVRA, *Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a.*, Milano, 2001, *passim*.

⁶ Art. 2329, n. 1), c.c. cui rinvia il successivo art. 2463, comma 3, c.c.

Un angolo visuale, questo, in cui v'è **una correlazione tra valori**⁷, quello del capitale sociale c.d. nominale e quello delle (complessive) utilità conferite (da esprimere, di conseguenza, in moneta avente corso legale), che consente, anzi impone, una **dotazione patrimoniale iniziale** (vincolata nel minimo) di **“utilità” alla società**. Dotazione, poi, che viene fornita attraverso un atto, specifico, denominato **conferimento**, apprezzabile, socio-economicamente, siccome **investimento** e, giuridicamente, siccome **destinazione**⁸, nella misura nella quale **le utilità destinate sono stabilmente** (benché liberamente) **impiegate dai gestori**⁹ per il perseguimento dell'oggetto sociale, **non essendo, durante societate, suscettibili di restituzione** (*lato sensu*) se non attraverso procedimenti regolati¹⁰.

Siffatta correlazione tra valori è **contabilmente** rappresentata nell'appostazione, al **passivo dello stato patrimoniale** di bilancio del (valore del) **capitale sociale c.d. nominale**, in una voce specifica, la prima, del «**patrimonio netto**»¹¹; mentre le **utilità conferite** sono appostate **all'attivo**, la voce appropriata dipendendo dall'utilità stessa; che, se moneta (avente corso legale¹²) può titolare un credito della società verso i soci¹³, essendo ammesso un versamento non integrale¹⁴ nonché, purché “garantito”, integralmente “differito”¹⁵. Simmetricamente, l'eventuale “eccedenza” dei valori conferiti rispetto al valore del capitale sociale c.d. nominale, il **sopraprezzo**, da **liberare sempre integralmente**¹⁶, è esposta (nel

⁷ Per la rilevanza del “valore” nel conferimento, v. FERRI JR., *Investimento e conferimento*, Milano, 2001, *passim*; sul quale, criticamente, v. SPOLIDORO, *I conferimenti in denaro*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. I, tomo 2, Torino, 2004, 384 ss.

⁸ V. SPADA, *La provvista finanziaria tra destinazione e attribuzione*, in *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, diretto da Benazzo-Cera-Patriarca, Torino, 2011, 1 ss.

⁹ Amministratori e, specificamente nella s.r.l., soci: v. artt. 2475, comma 1, 2468, comma 3, 2479, comma 1 e comma 2, n. 5), c.c.; da parte, poi, le eventuali competenze implicite o primordiali su cui v., per tutti, MAUGERI M., *Sulle competenze “implicite” dell'assemblea nella società per azioni*, in *Riv. dir. soc.*, 2007, II, 86 ss.

¹⁰ Dall'art. 2482 c.c. che detta tecniche e limiti della c.d. riduzione reale (perché si riduce la dotazione patrimoniale) e volontaria (perché è decisa dai soci) del capitale sociale. Sull'esclusione e sul recesso, v. *ultra* nt. 20. Quanto alla riduzione del capitale sociale in caso di minusvalenza del conferimento in natura, v. *ultra* par. 2.2.1.1.

¹¹ V. artt. 2478-bis, comma 1, e 2424 c.c.: voce I).

¹² Sulle ragioni alla base della specificazione, nel discorso, del corso legale o non della moneta, v. *ultra* par. 2. e 2.1.

¹³ Esposto nello stato patrimoniale di bilancio alla voce Attivo, A), «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata»: artt. 2424, comma 1, c.c.

¹⁴ Art. 2464, comma 4, c.c. V. *ultra* par. 2.1.

¹⁵ La voce dell'Attivo A) - v. *supra* nt. 13 - sulla base della ricostruzione che del conferimento d'opera e servizi si predilige (v. *ultra* par. 2.2.3.), può comprendere anche utilità diverse dalla moneta, parlando allora di «conferimenti ad “esecuzione differita”»: v. DE ANGELIS, *Il bilancio di esercizio. Artt. 2423-2435-ter*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, Milano, 2018, *sub* 2424, 177. Per altre ipotesi di conferimenti “differiti”, v. *ultra* par. 2.1.3.

¹⁶ V. l'art. 2464, comma 4, c.c. Sul sistema pre-vigente, v. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, vol. I, Milano, 2010, *sub* art. 2464, 303. Per il Consi-

patrimonio netto) nella **riserva** da soprapprezzo, soggetta ad un regime di “**disponibilità condizionata**”¹⁷.

Ed è bene avvertire che quella correlazione diretta si “annulla” nel corso dello svolgimento del rapporto, giacché le **utilità conferite**, con l’acquisizione al **patrimonio della società ed immesse nell’esercizio dell’attività**¹⁸, diventano **indistinte**¹⁹, allo **scioglimento del rapporto sociale** il socio avendo diritto solo alla **quota di liquidazione**²⁰, ad un importo (sempre) in moneta avente corso legale²¹ **conteggiato** sul c.d. **residuo**, soddisfatti i creditori sociali, e **commisurato al quantum di partecipazione sociale**²².

Si deve precisare che: (i) ad una **vera e propria “restituzione”** del bene (consegnato) si assiste in caso di **conferimento di beni in godimento**²³, ipotesi in cui, tuttavia, l’utilità destinata non è, in sé, il bene ma le (sole) utilità d’uso che dal godimento del bene si ritraggono; (ii) non dovrebbero sussistere dubbi sul **diritto alla quota di liquidazione del socio che abbia conferito opera e servizi**, calcolata sulle utilità via via rilasciate fino al momento dello scioglimento²⁴; e (iii) la **commisurazione sul quantum di partecipazione sociale**

glio Nazionale del Notariato, *Quesito di Impresa n. 12-2008, Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni contenute nella legge Finanziaria 2008*, in *CNN Notizie* (21/02/2008), l’obbligo di versamento del soprapprezzo può, al momento della costituzione, gravare solo su alcuni soci.

¹⁷ V. art. 2431 c.c. richiamato dal successivo art. 2478-bis, comma 1, c.c. Sulle ragioni del soprapprezzo, in generale, v. MUCCIARELLI G., *Il soprapprezzo delle azioni*, Milano, 1997, *passim*; nelle s.r.l., v. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 299 ss. e, *ivi*, nt. 45.

¹⁸ D’impresa o, riconoscendo plausibile una “società senza impresa”, non.

¹⁹ Il che, a ben vedere, avviene anche in caso di “restituzione” del (valore del) conferimento nel corso del rapporto sociale con il procedimento di riduzione (c.d. volontaria e reale) del capitale sociale, in cui al socio si «rimborsano [le] quote pagate» o lo si libera «dall’obbligo di versamenti ancora dovuti»: art. 2482, comma 1, c.c.

²⁰ Per lo scioglimento della singola partecipazione sociale, v. art. 2473, comma 3, c.c. («recesso del socio») ed il successivo art. 2473-bis c.c. («esclusione del socio») che rinvia alla disciplina sul recesso, impedendo solo la liquidazione della partecipazione sociale a mezzo riduzione del capitale sociale. Per lo scioglimento della società, v. art. 2492, comma 1, c.c.

²¹ Da parte l’ammissibilità di “conversione” in natura della quota di liquidazione ammessa nelle società cc.dd. personali: art. 2283 c.c. Sulla distribuzione degli utili in natura, v. PATRIARCA C., *La distribuzione degli utili in natura*, Napoli, 2008, *passim*.

²² Parlandosi così di funzione normativa del capitale sociale isolando i “soggetti destinatari dei risultati della gestione imprenditoriale”: riferimenti aggiornati in SALAMONE, *Il capitale e i conferimenti*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba-Marasà, vol. I, Milano, 2020, 332 ss.

²³ V. *ultra par.* 2.2.1.; nelle società cc.dd. personali, v. art. 2281 c.c.

²⁴ Diversamente, NIEDDU ARRICA, *Il conferimento di prestazione d’opera e servizi nella srl*, Milano, 2009, 190, ritenendo prevalente l’interesse della società a ricevere la prestazione promessa. Ciò non dimeno, quell’interesse potrebbe soddisfarsi attivando le “garanzie” che quella prestazione devono assistere (v. CASSOTTANA-POLLIO, *I conferimenti di servizi*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, 2003, II, 382; MORINI, *Conferimenti d’opera e di servizi*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 189). V. *ultra par.* 2.2.3.

della distribuzione del c.d. residuo potrebbe essere eventualmente **alterata da diritti e pretese “particolari”** riconosciute ai soci o (anche) a terzi²⁵.

Costituita la società, **la dotazione patrimoniale** (vincolata nel minimo e) **stabile e** (iniziale ma) **divenuta ad “utilità indistinte” è non solo indisponibile ai soci**²⁶ ma condiziona²⁷ **la persistenza dell’iniziativa stessa**, la sua **perdita** essendo una **causa di scioglimento della società**²⁸, salvo la **trasformazione** di quest’ultima o la **ricostituzione** di quella dotazione²⁹, regola evocativamente detta, rovesciando l’ordine, **“ricapitalizza, trasforma o liquida”**³⁰. Condizione, inoltre, che, in considerazione dell’esito, **viene presidiata da un meccanismo**, altrettanto evocativamente designato **“circuito d’allarme”**³¹, che si attiva in caso di **“perdite significative”**³².

In entrambi i casi: (i) la “perdita” è di **valori dell’attivo**³³, riducendo la dotazione patrimoniale esistente; e (ii) il **referente** di questa “perdita”, per verificare la “maturazione”³⁴ di quella condizione o per l’attivazione di quel meccanismo, è, **rispettivamente, il capitale sociale c.d. minimo ed il capitale sociale c.d. nominale**³⁵.

Il capitale sociale c.d. nominale è, altresì, referente delle perdite la cui esistenza **interdice la remunerazione periodica** dell’investimento, vale a dire la distribuzione, sotto forma di dividendi, degli utili³⁶.

La **descritta disciplina sui meccanismi sulle “perdite”** – cioè: “circuito d’allarme” e “ricapitalizza/riorganizza”³⁷, **trasforma o liquida** – è, per un verso, as-

²⁵ Si pensi alle configurazioni dei “diritti particolari” dei soci e, se repute compatibili con il tipo s.r.l., alla creazione di categorie di quote o, ancora, all’emissione di strumenti finanziari partecipativi (compatibilità in alcuni casi normativamente riconosciuta: v., nelle “varianti” della s.r.l., *ultra par. 1.2.*).

²⁶ Essendo un limite alla riduzione (c.d. volontaria e reale) del capitale sociale: art. 2482, comma 1, c.c.

²⁷ In senso lato quale verificarsi di un evento che produce conseguenze giuridiche.

²⁸ V. art. 2484, comma 1, n. 4), c.c.

²⁹ V. art. 2482-ter c.c.

³⁰ Ma forse meglio: “riorganizza, trasforma o liquida”; riformulazione suggerita da SALAMONE, *op. ult. cit.*, 335 ss.

³¹ Riferimenti in SALAMONE, *op. ult. cit.*, 334 ss.

³² V. art. 2482-bis c.c.

³³ Riducendosi l’attivo direttamente o, indirettamente, in conseguenza dell’aumento del passivo.

³⁴ E non “averamento” non essendo una condizione in senso tecnico: v. *supra* nt. 27.

³⁵ Condizione e meccanismo che conteggiano anche voci dell’attivo puramente contabili (ratei, risonconti, costi capitalizzati): v. SPADA, voce *Capitale sociale e valore nominale dell’azione*, in *Glossario, Diritto Commerciale. II. Elementi*, Padova², 2009, 209 ss.

³⁶ V. art. 2478, comma 5, c.c. Interdizione prevista in tutte le società esclusa la società semplice (artt. 2303, comma 2, e 2433, comma 3, c.c.): v. SPADA, *Un numero che detta regole – ovvero il ruolo del capitale sociale nel diritto azionario italiano*, in *Riv. notariato*, 2014, 437 ss.

³⁷ V. *supra* nt. 30.

sente nello statuto residuale³⁸ delle società cc.dd. di persone e, per l'altro, sostanzialmente **coincidente a quella delle società azionarie**: il che ha indotto interpretazioni **sulla funzione del capitale sociale** nelle società cc.dd. di capitali che, più o meno dichiaratamente, **muovono dalla limitata responsabilità dei soci per le obbligazioni assunte dalla società, la garanzia patrimoniale** per queste essendo **localizzata** esclusivamente **sul patrimonio sociale³⁹**.

Interpretazioni polarizzate sulla **teorica c.d. della garanzia**, accentuando la soggezione di quella dotazione all'azione esecutiva dei creditori sociali, e sulla **teorica c.d. produttivistica**, in cui di quella dotazione si rimarca la destinazione allo svolgimento dell'attività programmata, isolando i cc.dd. mezzi propri, non soggetti, vuol dirsi, a restituzione verso terzi⁴⁰. In effetti, può osservarsi che: (i) una **iniziale dotazione patrimoniale è essenziale** per lo svolgimento di qualunque attività; (ii) in caso di iniziativa entificata, la costituzione della dotazione patrimoniale iniziale è, nel sistema, **commessa** (tendenzialmente) **ai partecipanti all'ente⁴¹**; (iii) la **società**, proprio in quanto **ente** e così soggetto giuridico, suppone, poiché candidato ad operare giuridicamente con i terzi, un **patrimonio⁴²**; (iv) nella "famiglia" delle società cc.dd. di persone e nella "famiglia" delle società cc.dd. di capitali vi sono tipi di società con soci a responsabilità limitata (l'accomandante della s.a.s.) e con soci a responsabilità illimitata (l'accomandatario della s.a.p.a.), dovendosi, pertanto, valorizzare piuttosto **la libertà di circolazione della partecipazione sociale** che, nella seconda "famiglia", è disancorata dalla modificazione del contratto sociale⁴³ minando **l'effettività** (nell'attuazione) **della responsabilità patrimoniale del socio**, per definizione mutevole, per le obbligazioni della società; conseguentemente (v) la **tutela dei creditori sociali** non sembra da rinvenirsi sul capitale sociale in sé ma (sul **patrimonio** e) **sui meccanismi sulle "perdite"**. Su un **piano diverso**, benché **interferente**, si pone la **rilevazione** e la **reazione** alla «**crisi dell'impresa**» o alla «**perdita della continuità aziendale**» cui è pre-ordinato l'assetto «organizzativo, amministrativo e contabile» (ora) previsto dall'art. 2086, comma 2, c.c. e la cui istituzione spetta «esclusivamente» agli amministratori⁴⁴; piano nel quale rileva

³⁸ Nella disciplina legale e, così, salvo alterazioni pattizie.

³⁹ V. artt. 2462, comma 1, e, nella s.p.a., 2325, comma 1, c.c.

⁴⁰ Sulle quali da ultimo e con penetranti osservazioni, v. SALAMONE, *op. ult. cit.*, 327 ss.

⁴¹ V. gli artt. 37 e 2614 c.c. previsti, nell'ordine, per le associazioni non riconosciute ed i consorzi con attività esterna; l'art. 22, comma 4, D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 sul patrimonio minimo delle associazioni e delle fondazioni quali Enti del terzo settore (sul quale v. MALTONI-SPADA, *Patrimonio minimo e capitale nominale minimo*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, I, 1 ss.); nonché l'art. 1, comma 3, D.P.R. 10/02/2000, n. 361, per l'acquisto della personalità giuridica da parte di associazioni e di fondazioni. Lo stesso, nonostante l'assenza di entificazione e nonostante l'eventuale riconoscimento della «soggettività giuridica», è a dirsi per il «fondo patrimoniale comune» nel contratto di rete (art. 3, comma 4-ter, D.L. 10/02/2009, n. 5).

⁴² Viceversa, si può discutere, da un lato, sulla co-essenzialità di un soggetto per ogni patrimonio: si pensi al dibattito sui fondi comuni di investimento, sui quali v., per tutti, FERRI JR., *L'incapienza dei fondi comuni d'investimento tra responsabilità patrimoniale e responsabilità per danni*, in *Riv. dir. comm.*, 2016, I, 383 ss.; e, dall'altro, sulla pluralità di patrimoni "appartenenti" (o riferibili) ad un medesimo soggetto: si pensi ai «patrimoni destinati ad uno specifico affare» previsti dagli art. 2447-bis ss. c.c.

⁴³ SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 837 ss.

⁴⁴ V. art. 2475, comma 1, c.c. (enfasi aggiunta). Sul tema, v., per chi volesse, ONZA, *Gli "adequati*

la dotazione patrimoniale non solo (e non tanto) in quanto “ragguagliata” al capitale sociale c.d. nominale o c.d. minimo ma anche in una **visione prospettica**, essendo allora fondamentali le rilevazioni ritraibili dal rendiconto finanziario⁴⁵.

Sono, queste, teoriche⁴⁶ essenzialmente costruite per **selezionare le utilità suscettibili di essere “conteggiate” per raggiungere quella “correlazione”** (si ricordi: vincolata nel minimo) tra (valore del) capitale sociale (c.d. nominale) e (valore complessivo dei) conferimenti.

L’entificazione della società, e dunque la sua rilevanza verso i terzi, in uno con lo scioglimento esito (eventuale) dell’applicazione del meccanismo “ricapitalizza/riorganizza, trasforma o liquida” rendono sensibile la comunicazione ai terzi di quei valori correlati: solo in questo senso potrebbe discorrersi di una **funzione informativa del capitale sociale**, il cui addentellato testuale si ritrova nell’obbligo, previsto per le società cc.dd. di capitali, di indicare «negli atti e nella corrispondenza» il «capitale [...] secondo la somma effettivamente versata e quale risulta dall’ultimo bilancio»⁴⁷; una modalità tesa anche ad “aggiornare” il corrispondente dato esposto nell’atto costitutivo⁴⁸.

Questione, in vero, che, per un verso, ha legittimato la cittadinanza nell’ordinamento domestico dei **cc.dd. conferimenti atipici**, la cui utilità rilasciata non viene computata in quel conteggio⁴⁹, discorrendosi così di utilità “fuori capitale”; e che, per l’altro, è, dal 2003⁵⁰, dotata di un **ancoraggio testuale**; giacché, quel “conteggio” richiede dell’utilità: (i) la qualifica di “**elemento dell’attivo**”; e (ii) la «**suscettibilità di valutazione economica**».

Rinviando per un campione problematico di casistica più comune all’analisi dei singoli conferimenti⁵¹, si può, in via generale, evidenziare che: (i) l’essere oggetto di destinazione (dal patrimonio del socio al patrimonio della società) **impedisce di conferire le utilità insuscettibili di circolazione**⁵²; (ii) la testuale compatibilità nella s.r.l. del conferimento d’opera e servizi **dovrebbe stemperare**

assetti” organizzativi: tra impresa, azienda e società (Appunti per uno studio), in *www.ristrutturazioniaziedali.ilcaso.it*, (11/10/2021), 1 ss.

⁴⁵ V. art. 2425-ter c.c.

⁴⁶ E v., in una prospettiva più moderna, il dibattito ricordato *ultra*, in nt. 89.

⁴⁷ V. art. 2250, comma 2, c.c.

⁴⁸ V. art. 2463, comma 2, n. 4), c.c.; osservazione che si deve all’attenzione dell’avv. Fabio Ciccariello che si ringrazia. V. anche *supra* nel testo.

⁴⁹ PORTALE, *I conferimenti in natura “atipici”*, Milano, 1974, *passim*.

⁵⁰ V. art. 2464, comma 2, c.c., ove anche i successivi virgolettati nel testo (enfasi aggiunta), introdotto dalla riforma del 2003 (v. D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative») e che riproduce l’art. 7 Dir. 77/91/CEE (ora art. 46 Dir. 2017/1132/UE), applicabile alle sole società per azioni.

⁵¹ V. l’analisi condotta *ultra* par. 2. ss.

⁵² Ad esempio, i «diritti morali in materia di proprietà intellettuale»: ROMANO ROS., *Le entità conferibili*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 151.

i dubbi sulla conferibilità delle cc.dd. prestazioni negative⁵³; e (iii) la valutazione sulle utilità conferibili **sembra da scandagliare in funzione della concreta operatività dei meccanismi sulle “perdite”**⁵⁴; utilità, pertanto, da esporsi comunque nel bilancio⁵⁵.

Del resto, il mancato conteggio dell'utilità conferita per raggiungere il valore del capitale sociale c.d. nominale può fondarsi sul **“dimensionamento” pattizio** della partecipazione sociale, **derogando, con una clausola dell'atto costitutivo, al principio** (allora residuale) **di proporzionalità tra quantum di partecipazione sociale e quantum di utilità conferita**: in tal caso, il *quantum* di utilità “mancante” per il raggiungimento del (valore del) capitale sociale c.d. nominale è conferito da un socio che riceve “proporzionalmente” un *quantum* minore di partecipazione sociale; l'altro socio, viceversa, ricevendo un *quantum* di partecipazione sociale “proporzionalmente” maggiore al *quantum* di utilità conferito.

Tecnica che sollecita diversi interrogativi, almeno: (i) sulla individuazione della **causa** di quel “dimensionamento”; (ii) sulla plausibilità di una partecipazione sociale corrispettiva (solo) ad un obbligo verso la società di rilasciare **utilità “fuori capitale”**, cioè non conteggiate (o conteggiabili) per la “copertura” del (valore del) capitale sociale c.d. nominale (se si vuole: non già conferendo bensì “apportando”)⁵⁶; (iii) sull'ammissibilità del rilascio della partecipazione sociale anche in **assenza** di (obbligo di) **conferimento** o di (obbligo di) **“apporto”**⁵⁷; e (iv) sulle conseguenze dell'**inadempimento** degli obblighi in capo ai soci coinvolti⁵⁸.

⁵³ Si pensi all'obbligo di non concorrenza ed alle prestazioni di *non facere* purché economicamente e giuridicamente apprezzabili siccome servizi; per i conferimenti cc.dd. indiretti, v. *ultra* par. 2.

⁵⁴ Compresa l'interdizione alla distribuzione degli utili (v. *supra* testo e nt. 36).

⁵⁵ È stato infatti oramai abbandonato il convincimento sul condizionamento della conferibilità all'iscrivibilità dell'utilità in bilancio, dovendosi, semmai, ritenere che “tutto ciò che è conferibile deve iscriversi nel bilancio”: v. con accuratezza, ROMANO ROS., *op. cit.*, 151 ss. Accentua la conferibilità di ogni «entità negoziabile» cioè «suscettibile di scambio [...] in senso oggettivo» PASQUARELLO F., *I conferimenti*, in *La nuova società a responsabilità limitata*, a cura di Bione-Guidotti-Pederzini, in *Tratt. Galgano*, vol. LXV, Padova, 2012, 21 ss.; v. anche *ultra* par. 2. e 2.2.1. Sulle conseguenze dell'assenza, nell'utilità conferita, di quei requisiti v., distinguendo a seconda che la sua rilevazione occorra prima e dopo l'iscrizione dell'atto costitutivo della società nel registro delle imprese, ZANARONE, *op. ult. cit.*, 293 ss.

⁵⁶ Qualche spunto, per chi volesse, in ONZA-SALAMONE, *La revocatoria di destinazioni (dell'assegnazione “dimensionata” della partecipazione sociale, della fusione e della scissione)*, destinato agli Studi in onore di Paolo Montalenti, 1 ss., ove una bibliografia aggiornata sul tema, ritenendo tra l'altro: (i) la causa del “dimensionamento” pattizio tutta (e solo) sociale; (ii) il conteggio dell'utilità nel (valore del) capitale sociale c.d. nominale non essenziale all'acquisto della posizione di socio; e (iii) la necessità per questo acquisto di un (obbligo di) conferimento o “apporto” (di utilità).

⁵⁷ In generale, sull'obbligo o meno di un conferimento (o di apporto) per l'acquisto della qualifica di socio, in questo *Trattato* nel Tomo I, Parte I, Capitolo 2.

⁵⁸ Sul punto, v. *ultra* par. 3.1. e nt. 396.

Il rapporto tra *quantum* di conferimento e *quantum* di partecipazione sociale, infine, “**continua**” nel rapporto, retto anche qui dal principio di proporzionalità (ma) pattiziamente derogabile⁵⁹, tra questa e **quantum di diritti, poteri e facoltà attribuiti al di essa titolare**; ed in alcuni casi il “conteggio” di siffatti diritti, poteri e facoltà è **commisurato al quantum di capitale sociale c.d. nominale** che quella partecipazione, direttamente o indirettamente, misura, discorrendosi, così, di **funzione organizzativa del capitale sociale c.d. nominale**⁶⁰.

La **dotazione patrimoniale** (iniziale o non) **della società da parte dei soci** può alimentarsi attraverso modalità diverse dal (obbligo di) conferimento e da (altri) obblighi di “apporto” (come nel caso del “dimensionamento” pattizio della partecipazione sociale prima descritto). Nel dettaglio: (i) con **finanziamenti**, allora dovendosi impedire una “scorretta” alterazione del concorso dei creditori sul patrimonio sociale⁶¹; (ii) con **versamenti** non restituibili (cc.dd. **a fondo perduto**) o finalizzati ad un aumento del capitale sociale (cc.dd. **in conto futuro aumento del capitale**), restando da valutare la di essi rilevanza rispetto agli altri soci⁶²; e (iii) con obblighi, ulteriori al conferimento benché titolati nella partecipazione sociale, di **esecuzione di prestazioni cc.dd. accessorie**, legittimati da una disposizione⁶³ poi, nel 2003⁶⁴, soppressa ma il cui contenuto precettivo potrebbe recuperarsi sistematicamente⁶⁵.

⁵⁹ Art. 2468, comma 2, c.c.

⁶⁰ Per alcune imprescindibili riflessioni critiche, v., però, SCIUTO, *Quote di partecipazione*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba-Marasà, vol. I, Milano, 2020, 431 ss.

⁶¹ Cui intende porre rimedio l’art. 2467 c.c. Per l’utilizzo di siffatti finanziamenti al fine di un aumento di capitale, v. la Massima I.A.4 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it.

⁶² V. RUBINO DE RITIS, *Gli apporti “spontanei” in società di capitali*, Torino, 2001, *passim*; e, anche in relazione alla funzione di finanziamento, TOMBARI, *“Apporti spontanei” e “prestiti” dei soci nelle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*, diretto da Abbadessa-Portale, vol. I, Torino, 2006, 551 ss. Per taluni spunti operativi, v. le Massime I.K.1 e I.K.2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it.

⁶³ V. art. 2478 c.c. pre-vigente.

⁶⁴ Con il D.Lgs. n. 6/2003.

⁶⁵ Tra i vari, v. BERTOLOTTI G., *Società con prestazioni accessorie*, Milano, 2008, *passim*; e ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, vol. I, Milano, 2010, sub art. 2467, 492 ss.

1.2. Varianti normative nelle “diverse” società a responsabilità limitata

Nella s.r.l., ed in sintonia con altri ordinamenti europei⁶⁶, un quadro disciplinare non coincidente è stato approntato, con diversi assestamenti normativi, per **facilitare l’avvio di iniziative imprenditoriali**, anche e soprattutto sotto il profilo della **riduzione dell’impegno** (iniziale) “economico” dei partecipanti⁶⁷.

Si è, dunque, **ridotta la dotazione patrimoniale iniziale e stabile richiesta per la costituzione della s.r.l.**, il capitale sociale c.d. nominale potendo “**abbattersi**” fino ad un euro⁶⁸, obbligando i soci (o il socio) della s.r.l. a “capitale ridotto” e della s.r.l. «semplificata»⁶⁹ a **conferire** (solo) **moneta**⁷⁰ con esecuzione **integrale** dell’obbligo al momento della «costituzione»⁷¹.

Nella s.r.l. a “capitale ridotto”, poi, si prescrive un “**accantonamento**” degli «**utili netti** risultanti dal bilancio regolarmente approvato» per un valore pari «a un **quinto** degli stessi», da conteggiare nella «**riserva**» legale⁷². Accantonamento:

⁶⁶ Raguagli in BARTOLACELLI, *Nuove esperienze europee in tema di costituzione “semplificata” e a “basso” costo di società con responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, I, 2015, 382 ss. Più di recente, SALAMONE, *op. ult. cit.*, 339 ss.

⁶⁷ Per la storia della evoluzione normativa, avviata nel 2011, v. COSSU, *Nuovi modelli di s.r.l. nella legislazione italiana recente*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, I, 448 ss.; e, per alcune riflessioni nelle “versioni” anteriori al “consolidamento” nel codice civile, v. CIAN M., *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema disarticolato?*, in *Riv. società*, 2012, 1101 ss.; nonché, criticamente, SPOLIDORO, *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. società*, 2013, 1085 ss. V. anche BOGGIALI-RUOTOLO, *Le nuove s.r.l.*, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, Studio n. 892-2013/I, 1 ss. Per una recente indagine a diritto vigente, v. SPOLIDORO, *La s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ribassato*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba-Marasà, vol. I, Milano, 2020, 141 ss.

⁶⁸ Parla di “oscillazione dell’entità del capitale sociale”, RACUGNO, *op. cit.*, 146. Ma v. *ultra* nel testo.

⁶⁹ In quest’ultima la compagine sociale dovendosi comporre solo di persone fisiche. Più ampiamente, v., in questo *Trattato*, Tomo III, Parte II, Capitolo 1 e 2

⁷⁰ Avente corso legale: v. *supra* nt. 12.

⁷¹ Art. 2463-bis, comma 1, n. 3), c.c., ove in rubrica il precedente virgolettato nel testo. Riferimento temporale assente nella s.r.l. a “capitale ridotto”, discorrendosi solo di “versamento” (quindi: adempimento dell’obbligo di conferimento in moneta avente corso legale: v. *ultra* par. 2.1.) «per intero» (art. 2463, comma 4, c.c.), ma della cui valenza precettiva anche in tal caso non potendosi dubitare. Sulla disapplicazione dell’obbligo dell’integrale versamento e del divieto di conferimenti diversi dalla moneta (avente corso legale) in caso di aumento del capitale sociale, v. la Massima n. 130 del Consiglio notarile di Milano, in www.consiglionotarilemilano.it; diversamente, la Massima n. 21 del Comitato Notarile della Regione Campania, in www.notaicampania.it. V. anche BOGGIALI-RUOTOLO, *op. cit.*, 13 ss. Per SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, 161, in queste “varianti” di s.r.l. «l’esecuzione parziale dei conferimenti in denaro crea una complicazione in contrasto con la funzione pratica dell’istituto», essendo i costi di “recupero” tendenzialmente maggiori del “possibile beneficio”. Peraltro, se il versamento parziale nella s.r.l. “ordinaria” mira a soddisfare l’interesse dei soci a graduare il proprio impegno finanziario (v. *ultra* parr. 2.1 e 3.1.1.), tale interesse non è dato sussistere laddove l’importo dovuto sia modesto (o modestissimo).

⁷² La testuale abilitazione all’imputazione a capitale sociale «in sede di aumento “gratuito” del medesimo» della riserva per la “formazione progressiva della dotazione patrimoniale minima e stabile”, inter-

(i) imposto **finché** questa, «**unitamente al capitale**», non raggiunga⁷³ «**l'ammontare di diecimila euro**»; e (ii) suscettibile di utilizzo «per **imputazione a capitale** e per **copertura di eventuali perdite**» purché **reintegrato** qualora diminuisca «per qualsiasi ragione»⁷⁴. D'onde l'idea che nella s.r.l. a «capitale ridotto» una dotazione patrimoniale (non più solo iniziale) minima e stabile sia comunque prescritta sebbene a «**formazione progressiva**». Il che interroga l'interprete, in primo luogo, **sull'estensione o non** di siffatta «formazione progressiva» alla **s.r.l. semplificata**⁷⁵ e sul **rapporto** tra accantonamento per la «formazione progressiva della dotazione patrimoniale minima e stabile» e accantonamento previsto **dall'art. 2430 c.c.**⁷⁶. Interrogativo, poi, che diventa generale quando si debba vagliare **l'applicazione dei meccanismi sulle «perdite»**, dovendosi probabilmente preferire un conteggio, per la di essi attivazione, sul valore risultante dal (valore del) capitale sociale c.d. nominale e, una volta istituita, dalla somma di questo e (del valore) della riserva per la «formazione progressiva della dotazione patrimoniale minima e stabile»⁷⁷, restando, **dopo la costituzione della società**, il *quantum* di dotazione patrimoniale minima e stabile necessario per impedire l'attivazione

detta per la riserva legale, ha indotto alcuni ad utilizzare la locuzione «riserva para-legale»: SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, 158 ss. ove le parole prima in esponente.

⁷³ In un orizzonte temporale non fissato dal legislatore: BOGGIALI-RUOTOLO, *op. cit.*, 17.

⁷⁴ Art. 2463, comma 5, c.c., ove le altre parole in esponente nel testo (enfasi aggiunta).

⁷⁵ In tal senso la Massima R.A.6 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in *www.notaitriveneto.it*; e BOGGIALI-RUOTOLO, *op. cit.*, 28, essendo, per gli Autori, questa, una disposizione della s.r.l. «compatibile» (v. art. 2463-bis, ult. comma, c.c.) con la s.r.l. semplificata. Ugualmente, SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, 159 ss., ove altri riferimenti.

⁷⁶ Applicabile stante il rinvio di cui all'art. 2478-bis, comma 1, c.c. Al riguardo, escludono «per le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro» la sussistenza di un «doppio regime di riserva legale» BOGGIALI-RUOTOLO, *op. cit.*, 9 ss. (e, *ivi*, p. 10 il precedente virgolettato). Qualora l'importo di diecimila euro sia raggiunto, sommando il valore della riserva per la «formazione progressiva della dotazione patrimoniale minima e stabile» con il (valore del) capitale sociale c.d. minimo, sulla necessità o non dell'accantonamento previsto dall'art. 2430 c.c., v. i dubbi di SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, 159; per SALAMONE, *op. ult. cit.*, 343, l'accantonamento deve «proseguire secondo l'ordinario regime» dell'art. 2430 c.c., la «saturazione» della riserva legale condizionando la disponibilità della riserva da soprapprezzo ai sensi dell'art. 2431 c.c. Raggiunta la soglia di diecimila euro, si applica direttamente il regime della riserva legale *ex art.* 2430 c.c. soltanto «nell'ipotesi in cui la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale» nella ricostruzione proposta da RACUGNO, *op. cit.*, 151.

⁷⁷ V. SALAMONE, *op. ult. cit.*, 342. Diversamente, però, BOGGIALI-RUOTOLO, *op. cit.*, 17 ss. per i quali la soglia inferiore a diecimila euro della dotazione patrimoniale minima e stabile può essere scelta pure in un momento successivo alla costituzione della società. Nello stesso ordine di idee anche la Massima n. 131 del Consiglio notarile di Milano, in *www.consiglionotarilemilano.it*, secondo la quale «la disciplina degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. trova piena applicazione anche nelle s.r.l. semplificate e nelle s.r.l. a capitale ridotto, con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a euro 1, anziché euro 10.000».

della regola “ricapitalizza/riorganizza, trasforma o liquida” **fissato in diecimila euro**⁷⁸.

Nelle s.r.l. *start up innovative* e nelle s.r.l. “piccole e medie imprese” (cc.dd. PMI)⁷⁹, accanto, per le prime, alla temporanea disattivazione dei meccanismi sulle “perdite”⁸⁰, talune “deroghe” «al diritto societario»⁸¹ possono incidere sulle regole fin qui analizzate. Si allude alla possibilità: (i) per le s.r.l. PMI, di **alterare**, pure eventualmente creando «**categorie di quote**», i “**rapporti di proporzionalità**”, previsti dal diritto comune, tra *quantum* di utilità conferita, *quantum* di partecipazione sociale e *quantum* di “diritti” attribuiti⁸²; e (ii) per le s.r.l. *start up innovative*, di ottenere utilità, da parte di soci o anche di terzi, rilasciando, tra l’altro, «**strumenti finanziari**», la cui **qualificazione giuridica** è discussa, non potendosi escludere una **vicinanza** (allora non solo economica), specialmente sciolto il rapporto, al **regime della quota di liquidazione del socio**⁸³. Alla conformazione, emissione e circolazione della partecipazione sociale, infine, è da ricondurre l’analisi delle regole sulla “raccolta tra il pubblico” della provvista del **c.d. capitale di rischio**⁸⁴.

1.3. Capitale sociale (e conferimenti) nelle “crisi”

Meritevoli di qualche sintetica notazione sono talune disposizioni, la cui introduzione nell’ordinamento giuridico è, in vero, sempre più frequente, funzionalmente accomunate dall’approntamento di risposte ad una situazione di “crisi” (di origine esogena/endogena, micro o macro economica, di carattere sanitario o per eventi calamitosi, ecc...) attraverso una specifica disciplina sul capitale sociale; disciplina che si caratterizza per **disattivare**, in una o altra misura, il “**circuito d’allarme**” e la regola “**ricapitalizza/riorganizza, trasforma o liquida**” (i meccanismi sulle “perdite”)⁸⁵.

Poco o nulla è previsto rispetto alla **disciplina dei conferimenti** nelle “crisi”, essendo menzionati tra gli “strumenti” per la liquidazione dell’attivo di cui il curatore può avvalersi⁸⁶

⁷⁸ SALAMONE, *loc. op. ult. cit.* E così anche SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, 163 ss. ove un campione delle diverse impostazioni e soluzioni alla questione.

⁷⁹ Per il cui approfondimento v., in questo *Trattato*, nel Tomo III, Parte II, Capitolo 1.

⁸⁰ V. *ultra* par. 1.3.

⁸¹ Così la rubrica dell’art. 26 D.L. 18/10/2012, n. 179.

⁸² Rispettivamente: commi 2 e 3 dell’art. 26 D.L. n. 179/2012.

⁸³ Con riferimento alle società azionarie ma con impostazione più ampia, per chi volesse, v. ONZA, “Partecipare”: *significati e ipotesi nel diritto delle società azionarie (note preliminari sulla “partecipazione del non socio”)*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, 635 ss., ove raggugli bibliografici. V., inoltre, MALTONI-SPADA, *L’impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Riv. notariato*, 2013, I, 1113 ss.

⁸⁴ Studiata in questo *Trattato* nel Tomo III, Parte II, Capitolo 1 e quanto alla “apertura al mercato” Capitolo 9.

⁸⁵ V. *supra* par. 1.1.

⁸⁶ V. art. 105 l. fall. e art. 241 D.Lgs. 12/01/2019, n. 14.

nonché, nella procedura di concordato preventivo, «il conferimento dell'azienda in esercizio» connota, tra gli altri, la fattispecie del c.d. «concordato con continuità aziendale»⁸⁷.

Una situazione di crisi, indipendentemente dalla “causa prima” da cui promana, rileva nel diritto dell'impresa svolta in forma societaria qualora si disveli siccome **crisi d'impresa**⁸⁸ e, in particolare, nella prospettiva qui in esame, quale squilibrio patrimoniale che attiva meccanismi sulle “perdite”⁸⁹ che, nella sua ipotesi ultima, conduce alla “esclusione” dell'impresa dal mercato con conseguente dispersione del (eventuale e) residuo valore d'avviamento e dei livelli occupazionali⁹⁰.

La possibile **antinomia** – sul piano teleologico-funzionale – **tra i meccanismi sulle “perdite”**, da un canto, e, dall'altro, **l'obiettivo di favorire quanto più possibile la preservazione del valore rappresentato dall'attività di impresa in esercizio** è stata ripetutamente risolta dal legislatore a scapito dei primi sospendendo – all'occorrenza e con diverse soluzioni tecniche – la relativa disciplina al fine di **favorire la permanenza nel mercato** dell'impresa.

Interventi, storicamente noti⁹¹, su cui è necessario soffermare l'attenzione.

A) Avendo riguardo alla **disciplina della “gestione negoziale della crisi d'impresa”**, mette conto segnalare: (i) l'art. 182-*sexies*, comma 1, l. fall.⁹² oggi riprodotto anche negli artt. 64 e 89 D.Lgs. n. 14/2019; e (ii) l'art. 8 D.L. 24/08/2021, n. 118⁹³ in caso di «composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa».

⁸⁷ V. art. 186-*bis* l. fall. e art. 84 D.Lgs. n. 14/2019.

⁸⁸ V. D'ALESSANDRO, *Efficienza e giustizia distributiva nelle procedure concorsuali*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, 377. Per l'illustrazione delle fasi in cui può articolarsi la crisi d'impresa, v. tra gli altri, PACILEO, *Continuità e solvenza nella crisi di impresa*, Milano, 2017, 61 ss.; e ID., *Continuità aziendale*, in *Digesto IV. Disc. priv. sez. comm.*, Agg. IX, Torino, 2022, 71 ss.

⁸⁹ Per il dibattito sulla funzione del capitale sociale, v., tra i molti, ENRIQUES-MACEY, *Raccolta del capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale*, in *Riv. società*, 2002, 78 ss., cui ha fatto seguito la risposta di DENOZZA, *A che serve il capitale?*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 585 ss., la replica di ENRIQUES, *Capitale sociale, informazione contabile e sistema del netto: una risposta a Francesco Denozza*, in *Giur. comm.*, 2005, I, 607 ss. e, quindi, le ulteriori considerazioni di DENOZZA, *Le funzioni distributive del capitale*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 489 ss. V. anche *supra* par. 1.1.

⁹⁰ Ne segue il problema dell'interferenza del diritto della “crisi” di impresa con il diritto “societario”: v., tra i molti, TOMBARI, *Principi e problemi di “diritto societario della crisi”*, in *Riv. società*, 2013, 1138 ss.

⁹¹ V., ad esempio, art. 4 D.L. 31/12/1976, n. 877.

⁹² Introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. f), D.L. 22/07/2012, n. 83, recependo le sollecitazioni della dottrina: tra i primi, NOBILI-SPOLIDORO, *La riduzione del capitale*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. VI, tomo 1, Torino, 1993, 328 ss. In giurisprudenza, v. Trib. Ancona 12/04/2012, in *Fall.*, 2013, 110, con nota di ARIANI, *Disciplina della riduzione del capitale per perdite in caso di presentazione di domanda di concordato preventivo*, *ivi*, 112 ss.

⁹³ Convertito con L. 21/10/2021, n. 147.

Da parte la diversità dei presupposti oggettivi di applicazione, in entrambi i casi e per tutta la durata della relativa procedura, si disapplicano gli artt. 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6⁹⁴, 2482-*ter* e 2484, comma 1, n. 4, c.c., restando attivo l'**obbligo di tempestiva convocazione dell'assemblea dei soci**⁹⁵. La spiegazione gius-economica (e gius-politica) di siffatte disposizioni parrebbe da rinvenirsi nel fine «di evitare che la società debba essere messa in liquidazione per il mero dato contabile della perdita del capitale sociale, anche quando sussistono ragionevoli probabilità di superare la crisi continuando l'attività»⁹⁶. A ciò, in vero, potrebbe aggiungersi che, oggi più di ieri, la disattivazione dei meccanismi in questione si configura quale "**strumento premiale**" per i "gestori" che tempestivamente decidono di far ricorso a una "soluzione negoziale e organizzata" per il superamento della crisi: con il duplice vantaggio di **non dover "cercare" nuovo c.d. capitale di rischio** e di **paralizzare la presunzione di quantificazione del risarcimento del danno** prevista dall'art. 2486, comma 3, c.c., fermo l'eventuale obbligo della c.d. "gestione conservativa"⁹⁷ quale naturale portato dei già ordinari doveri di diligente gestione⁹⁸.

B) Alla "**sterilizzazione**" – quanto ad imprese beneficiarie: **territorialmente limitata**⁹⁹ – dei meccanismi sulle "perdite" conducono gli interventi normativi adottati **in occasione dell'emergenze sismiche** del 2012 e del 2016, stabilendo, con dettati normativi consimili, che «dal 31 dicembre [2012/2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio [colpiti dall'evento], le perdite» dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012/2016 non rilevano sia «nell'esercizio nel quale si realizzano» sia «nei quattro successivi», operando dunque con una **disattivazione "a monte"** dei meccanismi sulle "perdite".

C) Rilevante si presenta, per la s.r.l. (e per tutte le società cc.dd. di capitali), un tassello della **legislazione emergenziale** per limitare gli effetti economici del diffondersi del *virus SARS-CoV-2*, **disapplicando «per le perdite emerse nell'esercizio in corso al» 31 dicembre 2020 gli artt. 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, 2482-*ter* e 2484, comma 1, n. 4, c.c.**; qualora, poi, successivamente, la "perdita significativa" persista, la riduzione di cui all'art. 2482-*bis*, commi 4, c.c. è **differita** al momento dell'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'accertamento di esse; medesimo differimento temporale è concesso anche per l'applicazione dell'art. 2482-*ter* c.c.¹⁰⁰.

⁹⁴ In posizione critica v. STRAMPELLI, *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*, in *Riv. società*, 2012, 657.

⁹⁵ V. art. 2482-*bis*, comma 1, c.c.

⁹⁶ SACCHI, *Sul così detto diritto societario della crisi: una categoria concettuale inutile o dannosa?*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, 1297.

⁹⁷ V. art. 2486, comma 1, c.c.

⁹⁸ CALANDRA BONAURA, *L'amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale*, in *Tratt. Buonocore*, diretto da Costi, Torino, 2019, 309.

⁹⁹ Ad alcune province dell'Emilia Romagna (art. 6-*octies* D.L. 26/04/2013, n. 43), nel 2012, e, nel 2016, ad alcuni comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (art. 46 D.L. 17/10/2016, n. 189).

¹⁰⁰ Ci si riferisce all'art. 6 D.L. 08/04/2020, n. 23, più volte modificato e, da ultimo, riscritto dall'art. 1, comma 266, L. 30/12/2020, n. 178 (enfasi aggiunta): sulla prima versione della disposizione v., per tutti,

Il lessico e l'incedere della disposizione ha dato luogo ad incertezze interpretative, soprattutto sull'individuazione delle "perdite" oggetto del "differimento" a mezzo "rinvio a nuovo" (fino all'assemblea che approva il bilancio relativo al quinto esercizio successivo). Anche tenuto conto che la **previsione in esame non è intervenuta sulla "taratura" del presupposto per l'attivazione meccanismi sulle "perdite"**¹⁰¹, sembra da preferire l'orientamento che comprende ogni perdita «risultant[e] dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020» indipendentemente dall'esercizio in cui essa si sia prodotta¹⁰². Il che significa «considerare non solo le esigenze delle imprese che si trovano a fronteggiare perdite del tutto imprevedibili per lo scoppio della pandemia, ma anche di quelle alle prese con difficoltà di reperimento di capitali, per la peculiare situazione dei mercati»¹⁰³.

D) Ulteriore ipotesi di "disattivazione" è prevista per (e limitata alle) alle (s.r.l.) **start up innovative**¹⁰⁴, sia **rinviando** (di due esercizi) la reazione "finale" prevista dal "circuito d'allarme"¹⁰⁵ sia consentendo un **differimento** della scelta su "ricapitalizza/riorganizza, trasforma o liquida" sino alla chiusura dell'esercizio

SALAMONE, *Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 in materia di diritto delle società di capitali e procedure concorsuali*, in www.dirittifondamentali.it, 2020, 1 ss.; per l'illustrazione dei vari interventi e della proposta della di essa revisione, sia consentito rinviare a CASINI, *Crisi pandemica, crisi simmetrica e crisi d'impresa*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, I (Supplemento), 34 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici; successivamente, v. PAOLINI, *La nuova sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale nella legislazione di emergenza Covid-19*, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, Studio n. 88-2021/I, 1 ss. L'art. 3, comma 1-ter, D.L. 30/12/2021, n. 228, da ultimo, ha modificato il comma 1 dell'art. 6 D.L. 23/2020 sicché, nel momento in cui si scrive, la sospensione della disciplina di riduzione del capitale sociale si applica alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021». Una ulteriore modificazione che conferma l'instabilità del formante legale e comprova la tendenza, ad oggi sempre più incisiva, a "svilire" la rilevanza del capitale sociale, generando, già ad una prima lettura, dubbi interpretativi risultando incerto, ad esempio, il cumulo o meno delle perdite occorse nei due esercizi (2020 e 2021).

¹⁰¹ Diversamente, s'è detto, dal sistema descritto *supra sub B*).

¹⁰² In questo senso, v. la Massima n. 196 del Consiglio Notarile di Milano, in www.consiglionotarile-milano.it; nonché PAOLINI, *op. cit.*, 5. Altri riferimenti, per chi voglia, in CASINI, *op. cit.*, 40 ss. In senso contrario, v. Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare 29/01/2021, n. 29860, 3; FERRI JR., *La sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite tra passato prossimo e futuro remoto*, in *Riv. notariato*, 2021, 15; CAMPOBASSO M., *La riduzione del capitale "epidemic" e doveri degli amministratori*, in *Nuove leggi civ.*, 2021, 531 ss. Una ricostruzione più articolata si legge in ABRIANI-BUTTIGNON, *Legge di bilancio 2021 e patrimonio netto di bilancio nelle società di capitali in Italia: spunti per il superamento di un paradigma*, in *IlSocietario.it* (17/02/2021). Ragiona sulla perdita c.d. di conto economico, la Massima T.A.11 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it. Per una pronuncia, v. Trib. Catania 28/05/2020, in *DeJure*, applicando la disposizione (nella versione originaria) solo alle perdite occorse ed accertate nel periodo di riferimento (9 marzo e 31 dicembre 2020).

¹⁰³ PAOLINI, *op. cit.*, 6.

¹⁰⁴ V. art. 26, comma 1, D.L. 18/10/2012, n. 179.

¹⁰⁵ V. art. 2482-bis, comma 4, c.c.

successivo a quello in cui i presupposti si sono verificati¹⁰⁶. Sono, queste, “disattivazioni” di cui si dà qui conto in quanto assimilabili a quelle appena ricordate e funzionalmente giustificate dall’obiettivo di incentivare la **permanenza** (*rectius*, un maggior termine di permanenza) **nel mercato dell’“innovativa intrapresa”**, l’innovazione, per divenire remunerativa ed a cagione degli investimenti effettuati, richiedendo (normalmente) un tempo di comprensione e così di (ap-)prezzamento sul mercato.

2. La disciplina dei conferimenti

Nella attuale disciplina dei conferimenti della s.r.l. sono stati perseguiti e (*in thesi*) attuati due obiettivi delineati dalla legge di delegazione legislativa alla base della riforma del 2003¹⁰⁷: da un lato, «consentire l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale»; dall’altro, semplificare le «procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi»¹⁰⁸.

L’**assenza di limiti** (esterni) **di matrice** (all’epoca) **comunitaria**, ha portato all’introduzione di taluni **elementi identitari** che marcano la differenza rispetto a quella della s.p.a. Nel dettaglio: (i) “liberazione differita e garantita” del conferimento in moneta (avente corso legale)¹⁰⁹; (ii) conferibilità delle prestazioni d’opera e servizi¹¹⁰; ed (iii) autonomo procedimento di stima dei conferimenti in natura¹¹¹.

Ciò, viceversa, **ponendo**, come visto¹¹², **due espressi (generali) limiti “interni”** alle regole sui conferimenti: non potendo, da un lato, il loro “valore complessivo” «essere inferiore all’ammontare globale» del capitale sociale c.d. nominale¹¹³; e, dall’altro, essendo conferibili solamente «elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica»¹¹⁴.

La connotazione del conferimento in termini di “elemento dell’attivo” conduce all’interrogativo se con tale sintagma debbano intendersi solamente quelle **utilità che comportano un incremento immediato dell’attivo patrimoniale** ovvero se **possono rilevare** quelle

¹⁰⁶ Sospendendo, per tale lasso temporale, la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.

¹⁰⁷ L. 03/10/2001, n. 366.

¹⁰⁸ V. art. 3, comma 2, lett. c) e d), L. n. 366/2001.

¹⁰⁹ Art. 2464, comma 4, c.c.

¹¹⁰ Art. 2464, comma 6, c.c.

¹¹¹ Art. 2465 c.c.

¹¹² *Supra* par. 1.1.

¹¹³ Ugualmente nella s.p.a.: art. 2346, comma 5, c.c.

¹¹⁴ *Ibidem*.

che, riducendo il passivo, **producono un aumento indiretto dell'attivo** (cc.dd. **conferimenti indiretti**: ad esempio, la rinuncia del credito di un socio verso la società, il pagamento del debito della società verso il terzo)¹¹⁵.

La centralità della moneta avente corso legale siccome unità di misura della dotazione patrimoniale iniziale e stabile¹¹⁶, in uno il linguaggio dell'Unione europea¹¹⁷ e con gli sviluppi, nell'oggi e nel probabile domani, delle monete cc.dd. pattizie (esemplarmente: “criptovalute”, “token”), consigliano di procedere analizzando partitamente, prima, i **conferimenti in moneta (avente corso legale)** e, poi, i **conferimenti non in moneta (avente corso legale)**, tra questi, quindi, distinguendo quelli di **beni in natura** e di **crediti**, quelli **in moneta c.d. pattizia** ed, infine, quelli **d'opera e servizi**.

2.1. Conferimenti in moneta (avente corso legale)

Il **conferimento in moneta**¹¹⁸ costituisce regola dispositiva¹¹⁹: sicché, tutti i soci, **salvo diversa scelta nell'atto costitutivo**¹²⁰, **devono adempiere in moneta** all'obbligo titolato nella (e dalla) “sottoscrizione del capitale sociale”, vale dire dell'atto costitutivo¹²¹.

Alla già cennata **inderogabilità** del conferimento in moneta nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. con dotazione patrimoniale (minima e stabile) a “formazione progressiva”¹²² si aggiunge, peraltro, la di esso **inderogabilità in caso di costituzione mediante atto ricevuto da notaio in video conferenza**¹²³.

¹¹⁵ Per l'ammissibilità v. ZANARONE, in *Il codice civile. Commentario*, cit., sub art. 2464, 287 e nt. 13, anche per ulteriori riferimenti bibliografici; ma, in senso contrario, v. SALAMONE, *Il capitale e i conferimenti*, cit., 382 ss.

¹¹⁶ *Supra* par. 1.1.

¹¹⁷ V. artt. 49 e 72 Dir. 1132/2017/UE.

¹¹⁸ Da ora in poi, salvo diversa indicazione, da intendere “moneta avente corso legale”.

¹¹⁹ V. SPOLIDORO, *I conferimenti in denaro*, cit., 252, secondo il quale i conferimenti in moneta si isolano in quanto devono «assolversi nella stessa moneta in cui è denominato il capitale sociale» (ovverosia, l'euro: v. *supra* par. 1.1.), non potendosi ritenere tali gli apporti di moneta straniera ovvero c.d. pattizia (su cui v. *ultra* par. 2.2.2.) nonché la consegna di cambiali (così Tar Roma 13/05/2003, n. 4119, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2005, II, 322, con nota di DE VITO, *I requisiti prudenziali degli intermediari finanziari al vaglio del giudice amministrativo*, ivi, 343 ss.) o di titoli di stato che, anche sulla scorta dell'art. 2343-ter c.c., debbono qualificarsi come conferimenti non in moneta. Per gli assegni, v. *ultra* nel testo.

¹²⁰ Art. 2463, comma 3, c.c.

¹²¹ Contratto o atto unilaterale: v. *supra* par. 1.1. La moneta avente corso legale, più che oggetto in senso proprio del conferimento, funge da mezzo di estinzione dell'obbligazione pecuniaria assunta con quella sottoscrizione (con riferimento ai conferimenti non in moneta, analogamente, v. *ultra* parr. 2.2., 2.2.1. e 3.1.1.).

¹²² *Supra* par. 1.2.

¹²³ V. art. 2 D.Lgs. 08/11/2021, n. 183 – in attuazione della disciplina europea sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario – ove si precisa che, in tal caso, il versamento dovrà essere effettuato

L'espressa preferenza per il conferimento in moneta si giustifica, tradizionalmente, in quanto: (i) la **moneta** funge da **esatta unità di misura** del valore della **dotazione patrimoniale iniziale**; (ii) consente ai terzi di avvedersi circa l'**effettiva composizione di questa**; e (iii) si pone in **stretta correlazione** «con l'esigenza di copertura del capitale sociale»¹²⁴, meglio: con l'attuazione di quella correlazione tra valori di cui si è parlato¹²⁵.

In sede di costituzione, **i soci** (conferenti in moneta) **sono obbligati a versare** agli amministratori ivi nominati¹²⁶ **un importo minimo pari al venticinque per cento del “capitale sociale sottoscritto”** – oltre, si ricordi, all'eventuale intero sopraprezzo¹²⁷ – specificando, nell'atto, i mezzi di pagamento utilizzati per il versamento¹²⁸.

Precisato che il “versamento” (della moneta) si presta ad essere pensato come **adempimento parziale (o totale) dell'obbligo di conferimento in moneta**¹²⁹ e così, con questa consapevolezza, potendosi discorrere di **obbligo di versamento**, il precetto può studiarsi rispetto: (i) all'ammontare del versamento dovuto al momento della costituzione; (ii) ai mezzi di pagamento utilizzabili; e (iii) all'imputazione soggettiva dell'adempimento del conferimento.

Quanto al primo punto, l'individuazione di una soglia minima (imperativa) a “**parziale liberazione**”, ammettendosi dunque un “parziale versamento” (rilevante, a sua volta, quale “parziale” adempimento del relativo obbligo), se da un lato, può intendersi siccome “**regime di favore**” **rispetto all'obbligo di “integrale liberazione” previsto per i conferimenti di beni in natura e di crediti**¹³⁰; dall'altro, mira a **scongurare che la dotazione patrimoniale della società sia ab origine costituita esclusivamente da crediti verso i soci**, con la conseguenza

mediante bonifico bancario eseguito a favore di un conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 1, comma 63, L. 27/12/2013, n. 147.

¹²⁴ V. DE STASIO-NUZZO, *commento sub art. 2342*, in *Le Società per Azioni*, a cura di Abbadesse-Portale, vol. I, Milano, 2016, 355.

¹²⁵ V. *supra* par. 1.1.

¹²⁶ Così l'art. 2464, comma 4, c.c., come modificato dall'art. 9, comma 15-*bis*, lett. a), D.L. 28/06/2013, n. 76, superando l'originaria formulazione sul versamento presso un conto corrente bancario attivato a nome della costituenda società. SALAMONE, *op. ult. cit.*, 355, osserva che, prima della costituzione della società, l'organo amministrativo è inesistente «con la conseguenza di doversi intendere quella formula come riferita alle persone designande (perché il versamento già deve essere stato soddisfatto al momento in cui il notaio riceve l'atto costitutivo: art. 2463, comma 3, che rinvia all'art. 2329 c.c.)». Su talune questioni applicative qualora i nominati amministratori non siano presenti in sede di costituzione della società, v. la Massima n. 148 del Consiglio Notarile di Milano, in www.consigionotarilemilano.it.

¹²⁷ V. *supra* par. 1.1.

¹²⁸ V. art. 2464, comma 4, c.c.

¹²⁹ V. SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, 261, rimarcando, sul piano linguistico, che «il versamento allude [...] ad una particolare modalità esecutiva del conferimento e specificamente del conferimento in denaro».

¹³⁰ V. *ultra* par. 2.2.1. Sul “regime di favore” dal punto di vista dell'inadempimento dell'obbligo “residuo”, v. ampiamente, *ultra* par. 3.1.

che, in assenza di spontaneo adempimento da parte di questi, la società risulterebbe priva delle risorse necessarie per l'avvio di eventuali azioni per il recupero di quei crediti¹³¹; e, dall'altro ancora, pone il problema dell'eventuale inadempimento dell'obbligo assunto¹³².

Il "regime di favore" viene meno, prescrivendosi il **versamento integrale** del "**capitale sociale sottoscritto**" [sia, come visto, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. con dotazione patrimoniale (minima e stabile) a "formazione progressiva"¹³³ sia] nella **s.r.l. unilaterale**¹³⁴. Soluzione, quest'ultima, che è pensabile siccome "contrappeso" alla possibilità di segregare parte del patrimonio dell'unico socio mediante moltiplicazione di soggetti (giuridici)¹³⁵.

L'unico soggetto: (i) rendendo l'atto costitutivo un atto unilaterale, potendo essere, oggi¹³⁶, persona fisica o giuridica; ed (ii) isolando l'unilateralità (o, se successiva alla costituzione della società, unipersonalità) quale «mancanza di pluralità in senso giuridico e non in senso economico»¹³⁷. Criterio discrezionale, quest'ultimo, necessario per valutare l'**unipersonalità sopravvenuta durante societate**, attivando l'**onere di tempestivo** (entro novanta giorni) ed **integrale versamento della moneta residua**¹³⁸, la mancanza del quale espone il socio alla di lui responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali¹³⁹.

Quanto all'apprezzamento dell'esatto adempimento, è dirimente l'individuazione dei **mezzi di pagamento che assicurino l'effettività del versamento dei centesimi e l'acquisizione alla società della** (disponibilità della) **moneta**, ciò anche in ragione dei possibili profili di responsabilità per il notaio¹⁴⁰. **Indiscussa** è l'idoneità del versamento mediante **moneta**¹⁴¹ (ovvero, in un futuro forse non

¹³¹ ZANARONE, *op. ult. cit.*, 304.

¹³² Su cui v. *ultra* nel testo e par. 3.1.

¹³³ V. *supra* par. 1.2.

¹³⁴ V. art. 2464, comma 4, c.c.; ugualmente, in sede di aumento del capitale sociale: art. 2481-bis, comma 5, c.c.

¹³⁵ V., IBBA, *La s.r.l. unipersonale*, in *Le Società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba-Marasà, vol. I, Milano, 2020, 183, rileva che «quando il socio è uno solo, e ha dunque il controllo assoluto dell'impresa e degli organi sociali, il richiamo dei conferimenti non versati sarebbe sostanzialmente lasciato alla sua discrezionalità: da ciò l'esigenza di evitare che egli si trovi ad essere debitore (di parte) del conferimento». Negli stessi termini, ZANARONE, *op. ult. cit.*, 303.

¹³⁶ Come noto, l'art. 2475-bis c.c. pre-vigente escludeva le persone giuridiche.

¹³⁷ Cfr. Cass. civ. n. 2422/2008 in *DeJure*, sia pur in tema di s.p.a. Per la s.r.l., cfr. Trib. Roma 08/06/2004, in *Società*, 2005, 194 ss. In dottrina, per tutti, IBBA, *op. cit.*, 210 ss. Per il dibattito circa l'ammissibilità (o meno) della costituzione di una s.r.l. unipersonale mediante disposizione testamentaria, le connesse problematiche applicative e le possibili soluzioni, v. LO SARDO, *Ancora sulla costituzione per testamento di una società unipersonale di capitali*, in *Riv. notariato*, 2020, 799 ss.

¹³⁸ V. art. 2464, comma 7, c.c., in uno con gli adempimenti pubblicitari.

¹³⁹ V. art. 2462, comma 2, c.c.

¹⁴⁰ V. art. 28 L. 16/02/1913, n. 8.

¹⁴¹ Il versamento mediante pezzi monetari è assoggettato agli stringenti (quanto mutevoli) limiti quan-

troppo lontano, mediante “euro digitale”¹⁴²), **assegno circolare, bonifico bancario**¹⁴³; **meno** sicura è l’attitudine allo scopo dell’**assegno bancario** a cagione del possibile difetto di provvista¹⁴⁴.

Rispetto, infine, all’imputazione soggettiva, al **versamento** è tenuto ciascun socio **in proporzione** al *quantum* di “**capitale sociale sottoscritto**” e la sua esecuzione è indipendentemente dall’ammontare della partecipazione sociale al medesimo attribuita in ipotesi di “dimensionamento” pattizio¹⁴⁵.

A tal riguardo, mette conto notare che: (i) **non** pare legittima una soluzione nella quale, a fronte di versamenti complessivamente superiori al venticinque per cento del “capitale sociale sottoscritto”, gli stessi vengano **imputati solo ad alcune partecipazioni sociali** (le quali, in proporzione, risulteranno “liberate” per una frazione maggiore di quella minima), le altre risultando non “liberate”¹⁴⁶; e (ii) il **versamento** dei centesimi (e, se del caso, dell’integrale sopraprezzo) dovuti può essere eseguito da **uno o più soci** per conto di tutti nonché da **un terzo**¹⁴⁷, non ravvisandosi un interesse specifico della società a che il versamento venga (direttamente e materialmente) eseguito da ciascun socio¹⁴⁸.

titativi prescritti dall’art. 49 D.Lgs. 21/11/2007, n. 231.

¹⁴² Specifica informativa sul progetto si rinviene in www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.it.html.

¹⁴³ In estensione della disciplina delle s.p.a. (art. 2342, comma 2, c.c.), gli orientamenti notarili acconsentono a che il versamento possa essere eseguito mediante bonifico bancario a favore della costituenda società: così la Massima n. 148 del Consiglio Notarile di Milano, in www.consiglionotarilemilano.it, e la Massima I.A.14 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveto.it.

¹⁴⁴ Aperture nella Massima n. 148 del Consiglio Notarile di Milano, in www.consiglionotarilemilano.it; diversamente, la Massima n. 23 del Comitato Notarile della Regione Campania, in www.notaicampania.it. V. ATLANTE, *Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in danaro in sede di costituzione di s.r.l. ordinarie*, in *Studi e Materiali*, Milano, 2013, 1047 ss. In giurisprudenza, Trib. Brescia 26/09/2016, in *Banca Dati Archivio Giurisprudenziale Nazionale*, ha riconosciuto la responsabilità (professionale) del notaio «per non avere compiuto quanto necessario a far valere l’inidoneità del versamento eseguito con assegno bancario», poi risultato privo di provvista.

¹⁴⁵ V. art. 2468, comma 2, c.c.; *supra* par. 1.1. Sul problema dell’inadempimento, v. *ultra* par. 3.1.1.

¹⁴⁶ V. la Massima n. 76 del Consiglio Notarile di Milano, in www.consiglionotarilemilano.it; ZANARONE, *op. ult. cit.*, 299, nt. 4. Per il Consiglio nazionale del Notariato, *Quesito di Impresa n. 354-2014/I, Conferimento in denaro, conferimento in natura e versamento del 25%*, in *CNN Notizie* (11/03/2015), non è ammissibile «che chi conferisca promiscuamente denaro e beni in natura, “compensi” con il valore attribuito a questi ultimi il mancato versamento del 25% dei conferimenti in danaro da lui dovuti».

¹⁴⁷ Restando da selezionare la causa dell’attribuzione altrui, ravvisabile, nel “dimensionamento” pattizio della partecipazione sociale e secondo talune ricostruzioni, nella *causa societatis*: v. *supra* par. 1.1.

¹⁴⁸ V. la Massima n. 76 del Consiglio Notarile di Milano, in www.consiglionotarilemilano.it; ZANARONE, *op. ult. cit.*, 301. In giurisprudenza, v. Cass. civ. n. 3577/2005, in *Giur. comm.*, 2007, II, 591, con nota di CINCOTTI, *Estinzione per compensazione del debito da conferimento e conferimenti di crediti. Un nuovo revirement della Cassazione*, ivi, 592 ss., ad avviso della quale «la riferibilità unicamente al socio dell’obbligo di versamento della quota di capitale sociale da lui sottoscritta non esclude che la relativa

Ipotesi di **estensione dell'obbligo di versamento** si possono avere nei casi: (i) di **circolazione della partecipazione sociale non integralmente liberata**, il cedente permanendo solidalmente responsabile con il cessionario per il versamento del “residuo” nei tre anni successivi all'iscrizione del trasferimento presso il registro delle imprese¹⁴⁹; e (ii) di **intestazione fiduciaria della partecipazione sociale**, risultando incerto se l'obbligo (di esecuzione) del versamento gravi in capo al fiduciante o al fiduciario¹⁵⁰.

Il **versamento dei residui centesimi**¹⁵¹ è rimesso all'**apprezzamento degli amministratori** con una richiesta priva di specifiche formalità, a mezzo della quale il credito è reso esigibile, decorrendo così la prescrizione quinquennale¹⁵²; “richiamo” che il principio di parità di trattamento comanda verso **tutti i soci**¹⁵³ ed il cui inadempimento titola la procedura, prima ricordata, sulla «mancata esecuzione dei conferimenti»¹⁵⁴.

2.1.1. Sull'adempiamento mediante compensazione

Si **discute**, nel silenzio del dato positivo, sull'ammissibilità o non della **compensazione** (legale o volontaria) **del credito** vantato dalla società non ancora iscritta al registro delle imprese per il **versamento dei centesimi (iniziali) con l'eventuale controcredito** vantato da un socio nei confronti di quella¹⁵⁵. Questione, più teorica che reale, essendo improbabile che la società, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, sia (già) obbligata verso un socio¹⁵⁶.

obbligazione possa essere adempiuta, con effetto solutorio, da un terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., salva restando l'eventuale rivalsa del “solvens” nei riguardi dell'effettivo obbligato; tuttavia, perché l'effetto solutorio si verifichi, è necessario che la prestazione sia effettuata dal terzo in modo conforme all'obbligazione del debitore».

¹⁴⁹ V. art. 2472 c.c. V. anche *ultra* par. 3.1.1.

¹⁵⁰ Secondo App. Milano 11/09/2012, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, II, 645 ss., con nota di DE LUCA, *Fiducia “trasparente” e debito d'apporto non apparente, secondo atto*, ivi, 651 ss., spetta al fiduciante onorare i versamenti dovuti; diversamente, Trib. Milano 29/02/2016, in *www.giurisprudenzadelleimprese.it*, per il quale l'obbligo di versamento grava in capo alla società fiduciaria «interlocutore esclusivo della società», essendo i «rapporti fiduciante/fiduciario disciplinati [...] dal negozio di mandato cui la società partecipata risulta estranea». Per una analisi del tema, quantunque con riferimento alla disciplina della s.p.a., v. PORTALE-GINEVRA, *Intestazione a società fiduciaria di azioni non interamente liberate e responsabilità per i conferimenti residui*, in *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2011, 415 ss.

¹⁵¹ Senza alcun limite circa i mezzi di pagamento a tal fine utilizzabili: Consiglio Nazionale del Notariato, *Quesito di Impresa n. 1003-2013/I, Costituzione di s.r.l. e modalità del versamento del residuo 75%*, in *CNN Notizie* (11/03/2015).

¹⁵² V. art. 2949 c.c.

¹⁵³ SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, 395.

¹⁵⁴ V. *ultra* par. 3.1.

¹⁵⁵ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 393 ritiene che in luogo di “conferimento mediante compensazione di crediti” sia più opportuno parlare di «conferimento ad estinzione di passività pregressa».

¹⁵⁶ Le spese di costituzione, inerendo a prestazioni professionali del notaio o ad oneri fiscali, non sono

L'orientamento prevalente è, comunque, **contrario**¹⁵⁷ sebbene, di recente, si registrino posizioni possibiliste – soprattutto, con riguardo alla disciplina della “gestione negoziale” della crisi d’impresa – rimarcando che la teorica secondo cui in sede di costituzione della società possono essere conferiti «solo [...] beni idonei a formare oggetto di garanzia patrimoniale»¹⁵⁸ sia ormai da ritenersi abbandonata.

Diversamente, non si ravvisano soverchi problemi sulla plausibilità della compensazione (tanto legale quanto volontaria)¹⁵⁹ per i **centesimi residui**¹⁶⁰ ed in sede di **aumento del capitale sociale**¹⁶¹. Pochi dubbi, poi, si registrano rispetto all’operatività di quella compensazione nell’ambito di procedure concorsuali, l’avvio di queste modificando le funzioni (quali che esse siano) svolte, nella società “*in bonis*”, dal capitale sociale¹⁶².

2.1.2. *Versamento e procedura di costituzione*

Il versamento (parziale o, nei casi previsti, integrale¹⁶³) **dei centesimi** è strettamente connesso al procedimento di costituzione della società, essendo **condizione per l’iscrizione** della stessa nel registro delle imprese¹⁶⁴: ne segue che, **in mancanza, il notaio deve astenersi** da quell’iscrizione, difettando l’allegazione dei «documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni» per la costituzione¹⁶⁵.

suscettibili di compensazione (art. 1246, comma 1, n. 5, c.c.).

¹⁵⁷ V. MARTORANO F., *Compensazione del debito per conferimento*, in *Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, I, Torino, 2006, 531 ss.; VANONI, *I conferimenti in denaro*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 164 e, ivi, anche riferimenti giurisprudenziali; DE STASIO-NUZZO, *op. cit.*, 360; di diverso avviso, SALAMONE, *op. ult. cit.*, 398.

¹⁵⁸ Cfr. Cass. civ. n. 936/1996; v. *supra* par. 1.1.

¹⁵⁹ V., rispettivamente, artt. 1243 e 1252 c.c.

¹⁶⁰ DE STASIO-NUZZO, *op. cit.*, 361.

¹⁶¹ V., per tutti, con puntuali ed aggiornati riferimenti giurisprudenziali, CAMPOBASSO M., *Aumento del capitale e compensazione con crediti postergati*, in *Patrimonio sociale e governo dell’impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo*, a cura di Rescio-Speranzin, Torino, 2020, 24 ss., ove alcuni passaggi sull’ammissibilità della compensazione in ipotesi di credito (del socio) postergato.

¹⁶² SALAMONE, *op. ult. cit.*, 395 e 398.

¹⁶³ In ipotesi di unico socio di s.r.l. semplificata e di s.r.l. con dotazione patrimoniale (minima e stabile) a “formazione progressiva”: v. *supra* par. 1.2.

¹⁶⁴ Conclusione a cui si addiuvano in forza di una interpretazione teleologica degli artt. 2463, comma 3, e 2329 c.c. (ancorché quest’ultima previsione, diversamente dalla formulazione vigente prima della riforma del 2003, si limiti a far menzione dell’obbligo di rispettare, *inter alia*, il disposto di cui all’art. 2342 c.c.), vieppiù coerente con l’essenzialità di una dotazione patrimoniale iniziale (*supra* par. 1.1.).

¹⁶⁵ Ciò, in ossequio al disposto dell’art. 2330 c.c. (anch’esso richiamato, per le s.r.l., dall’art. 2463, comma 3, c.c.). Per ZANARONE, *op. ult. cit.*, 299, nt. 43, e 329, nonché per SPOLIDORO, *op. ult. cit.*, 323, il notaio può in ogni caso ricevere l’atto, la liberazione delle partecipazioni sociali (nel rispetto delle previsioni di legge) dovendo sussistere al momento dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Di diverso avviso, VANONI, *op. cit.*, 163; v. anche la Massima n. 148 del Consiglio Notarile di Milano, in www.consigionotarilemilano.it. In una prospettiva più ampia, si osserva che non risulta «legittimo ap-

Se, nonostante quella mancanza, la società sia comunque iscritta¹⁶⁶, è opinione ampiamente condivisa che ciò **non provochi la nullità della società**¹⁶⁷ e **neppure invalidi l'atto di sottoscrizione dell'atto costitutivo**¹⁶⁸. Soluzione, quest'ultima, che sembra da condividersi tenendo conto che, in definitiva, **i terzi risultano più tutelati**, anche in ipotesi di successivo fallimento (*rectius*, di liquidazione giudiziale), persistendo, in tal caso, sul socio, l'obbligo di versamento¹⁶⁹.

La **data di sottoscrizione** (o, al più, quella di iscrizione della società nel registro delle imprese¹⁷⁰) **costituisce il termine ultimo e inderogabile per il versamento** (parziale o, se del caso, integrale) **dovuto**, «con la conseguenza che la mancata esecuzione, a parte la responsabilità civile ed eventualmente anche penale degli amministratori rimasti inerti, deve ritenersi “apprezzabile come mero inadempimento contrattuale”, perseguibile in quanto tale con i rimedi generali di diritto comune o di diritto speciale societario che lo riguardano»¹⁷¹.

2.1.3. Le garanzie “sostitutive” del versamento

A diritto vigente, resta inattuata la possibilità, nella s.r.l.¹⁷², di “**sostituire**” in tutto o in parte il **versamento** dei centesimi dovuti **con la consegna** da parte del socio di **una garanzia fideiussoria** rilasciata da una banca o da una assicurazione,

porre un termine iniziale od una condizione sospensiva al solo atto di conferimento a fronte di una sottoscrizione immediata, in quanto i due momenti devono coincidere»: Massima I.G.23 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in *www.notaitriveneto.it*.

¹⁶⁶ Ipotesi che fonda la responsabilità del notaio. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 20, comma 7-bis, D.L. 24/06/2014, n. 91, «l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto». Per i possibili profili di responsabilità del notaio proprio con riferimento al procedimento di costituzione, v. SILVA, *L'art. 20 comma 7 bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile*, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, Studio n. 198-2018/I, 8 ss.

¹⁶⁷ ZANARONE, *op. ult. cit.*, 301 e nt. 50; essendo, d'altro canto, le ipotesi di nullità tassative e non rientrando tale fattispecie nei casi esibiti dall'art. 2332 c.c. (applicabile alla s.r.l. sempre in forza del rinvio operato dall'art. 2463, comma 3, c.c.).

¹⁶⁸ V. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 331 ss. Sulla c.d. teoria realistica della sottoscrizione, v. GINEVRA, *Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a.*, cit., 231, nt. 162, secondo cui, peraltro, l'obbligo di “liberazione” (*rectius*, di adempimento all'obbligazione assunta in sede di sottoscrizione) delle partecipazioni sociali (nelle forme prescritte in funzione degli elementi conferiti) è elemento costitutivo del contratto di società con la conseguenza che quest'ultimo sarebbe (giuridicamente) inesistente qualora difettesse tale presupposto.

¹⁶⁹ V. *ultra par.* 3.1.2.

¹⁷⁰ V. *supra* nt. 165.

¹⁷¹ ZANARONE, *op. ult. cit.*, 332 e, ivi, nt. 123 per una ampia bibliografia.

¹⁷² Per un antecedente normativo, v. art. 6 L. 18/10/2001, n. 383; disciplina mai applicata e prima ancora attuata e da considerarsi abrogata: in argomento, v. PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con “capitale destinato” (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. società*, 2010, 1237.

avente contenuto negoziale conforme al modello individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri¹⁷³; decreto, appunto, ad oggi non emanato¹⁷⁴.

Può così farsi luogo alla **costituzione della società senza che il socio sia tenuto** (nell'immediato) **ad immobilizzare** (propria) **moneta**, pur facendosi salva la responsabilità limitata che connota il tipo. La riconosciuta fungibilità (giuridica) tra utilità attuali (*i.e.* versamento dei venticinque centesimi) con utilità future (purché) garantite opera come *fictio* agevolando la costituzione dell'ente benché, a ben vedere, la necessità del reperimento delle utilità per l'esercizio dell'impresa si trasferisce dai soci agli amministratori, rendendo quell'agevolazione, in concreto, poco realizzabile. Del resto, l'iniziativa societaria con "investimenti" minimi può svilupparsi (oggi) con la s.r.l. semplificata e con la s.r.l. con dotazione patrimoniale (minima e stabile) a "formazione progressiva" con costi, deve ritenersi, ridotti¹⁷⁵.

In ogni caso, ricostruttivamente quella "sostituzione" opera in funzione di **garanzia dell'adempimento dell'obbligo di versamento**¹⁷⁶: pertanto il socio sottoscrive e assume, in proprio, l'obbligo (principale) di versamento in moneta e la garanzia (accessoria) tutela la società rispetto all'eventuale inadempimento, restando, «in ogni momento»¹⁷⁷, *in potestate* l'adempimento in moneta di quell'obbligo; conseguentemente, **la garanzia è un succedaneo** potenzialmente del tutto temporaneo della liberazione dal(l'obbligo di) versamento¹⁷⁸.

La presentazione della garanzia è equivalente al versamento dei centesimi ai fini dell'accertamento delle condizioni di costituzione della società. Sul piano contabile, tenuto conto che l'obbligo principale ha carattere pecuniario (e che la garanzia rileva siccome accessorio

¹⁷³ V. art. 2464, comma 4, c.c. Previsione applicabile anche in ipotesi di aumento del capitale: v. art. 2478-*bis*, comma 4, c.c.

¹⁷⁴ Cass. civ. n. 11664/2015, in *DeJure* conferma la sussistenza dell'illecito del notaio che aveva ricevuto quattro atti costitutivi di s.r.l. nei quali il versamento in moneta era stato sostituito con la presentazione di fideiussioni emesse da una società finanziaria. In tal senso si vedano: VANONI, *op. cit.*, 164; SALAMONE, *op. ult. cit.*, 357; la Massima I.A.10 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it.

¹⁷⁵ Si pensi alle commissioni di emissione della garanzia e quelle periodiche da corrispondere alla banca o all'assicurazione.

¹⁷⁶ OLIVIERI, *Conferimenti «assicurati» e capitale di rischio nelle società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto societario*. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa-Portale, vol. III, Torino, 2007, 368 ss.; ZANARONE, *op. ult. cit.*, 307, nt. 64 (ove ulteriori riferimenti bibliografici). V., per la rassegna dei vari orientamenti, VANONI, *op. cit.*, 166 ss. Escludendosi, sia detto per inciso, una *datio in solutum ex lege* (in forza della quale l'obbligo di versamento è adempiuto con la presentazione della garanzia) poiché, così ragionando, la società sarebbe sempre tenuta ad escutere la garanzia, non potendo (più) chiedere l'adempimento spontaneo.

¹⁷⁷ V. art. 2464, comma 4, c.c.

¹⁷⁸ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 358.

del credito), l'importo dovuto per il versamento rinviato dovrà essere iscritto nella voce propria dei "crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti"¹⁷⁹.

La tecnica di liberazione "garantita" (*rectius*, "adempimento garantito") è applicabile in ipotesi di **costituzione** sia con **pluralità di soci** (da parte di tutti i soci o anche di uno solo di essi) sia da parte di **un unico socio** nonché in caso di **uni-personalità sopravvenuta**¹⁸⁰.

Garanzia, infine, da prestarsi per un «**importo almeno corrispondente**»¹⁸¹ a quello **del versamento iniziale dovuto**¹⁸² benché, in una prospettiva funzionale, non si ravvisano ragioni ostative a che la garanzia "assicuri" l'intero ammontare dei versamenti dovuti¹⁸³.

L'assenza della normativa di attuazione¹⁸⁴ ha stimolato diverse ricostruzioni sul contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa¹⁸⁵, secondo i più da reputarsi: (i) dotate della "**astrattezza**" propria delle garanzie cc.dd. a prima richiesta¹⁸⁶; (ii) con una **durata** commisurata alla scadenza dell'obbligo di versamento o, in mancanza di temine di scadenza, alla durata della società, dovendosi coordinare, nelle società a tempo indeterminato, con il diritto di recesso del socio; e (iii) prive del **diritto di recesso del garante**¹⁸⁷.

Questioni specifiche poi si pongono in relazione: (i) al **mancato pagamento** delle commissioni e del premio dovute al garante (banca o assicurazione)¹⁸⁸; (ii) alla **circolazione**

¹⁷⁹ V. *supra* par. 1.1.

¹⁸⁰ V. VANONI, *op. cit.*, 166 (ove ulteriori riferimenti bibliografici); SALAMONE, *op. ult. cit.*, 357. Non così per ROSAPEPE, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli-Santoro, vol. III, Torino, 2003, *sub art.* 2464, 31.

¹⁸¹ V. art. 2464, comma 4, c.c.

¹⁸² Ovverosia i venticinque centesimi o una parte degli stessi: VANONI, *op. cit.*, 166.

¹⁸³ Contraria, parrebbe, VANONI, *op. cit.*, 166.

¹⁸⁴ Nel 2004 è circolata solo una bozza per la cui sintesi v. VENTURI, *La disciplina dei conferimenti e dei finanziamenti dei soci nella nuova società a responsabilità limitata*, in *www.tuttocamere.it*, (26/10/2005), 3 ss.

¹⁸⁵ Da allegare all'atto costitutivo che deve indicarne l'importo: VANONI, *op. cit.*, 171.

¹⁸⁶ Così si orientano VANONI, *op. cit.*, 170 (ove ulteriori riferimenti bibliografici, pure in senso contrario) e ZANARONE, *op. ult. cit.*, 309 e, *ivi*, nt. 68; l'art. 4 della bozza del 2004 (v. *supra* nt. 184) dispone che «a) il garante deve versare le somme dovute dal socio "a prima e semplice richiesta della società e non può opporre a essa eccezioni derivanti dal suo rapporto con il socio"; b) il socio non può opporre eccezioni alla richiesta della società e al pagamento da parte del garante».

¹⁸⁷ L'art. 3 della bozza del 2004 (v. *supra* nt. 184) prevede che «la garanzia deve essere prestata "per tutta la durata dell'impegno del socio" e può cessare anticipatamente "soltanto su richiesta congiunta del socio e della società"».

¹⁸⁸ V. VANONI, *op. cit.*, 170; per DE ANGELIS, *Alcune questioni sul capitale assicurato nella s.r.l.*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, I, 329, per evitare il rischio di inadempimento del socio verso il garante, la società potrebbe rendersi solidalmente responsabile, eventualmente in via sussidiaria, con il socio; oppure si potrebbe ritenere il socio obbligato al pagamento anticipato di tutte le commissioni e degli oneri dovuti al garante, con eventuale retrocessione *pro-rata temporis* in caso di estinzione anticipata della garanzia per effetto del versamento.

della partecipazione sociale del socio¹⁸⁹; ed (iii) al **diritto di recesso del socio** ed alla sua **esclusione**¹⁹⁰.

2.2. Conferimenti non in moneta (avente corso legale)

Applicati i criteri per la selezione delle utilità conferibili¹⁹¹, il perimetro dei **conferimenti non in moneta** può delinarsi *a contrario* rispetto a quelli in moneta¹⁹², ricomprendendo **tutte le utilità**, diverse dalla moneta, **attuali** e (in certi limiti) **future**¹⁹³, che possono essere apportate alla società: innanzitutto, **beni in natura** e **crediti**. Insieme di utilità la cui destinazione al conteggio nel (valore del) capitale sociale c.d. nominale¹⁹⁴ è **subordinato ad una decisione prevista nell'atto costitutivo**¹⁹⁵.

¹⁸⁹ Se *inter vivos*, prospettandosi: (i) il subentro dell'acquirente nella garanzia; (ii) l'intrasmissibilità della partecipazione sociale finché l'obbligo di versamento non sia adempiuto e salvo la conclusione di nuove garanzie; o (iii) l'applicazione dell'art. 2472 c.c. Se *mortis causa*, essendo, poi, plausibile che l'obbligo di versamento "entri" nella massa ereditaria ed il garante, salvo patto contrario, permanga obbligato. Nella bozza del 2004 (v. *supra* nt. 184) si prevede, al riguardo, che «nel caso invece di trasferimento per atto tra vivi la garanzia permane per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci. Nel caso poi il garante venga escusso, l'alienante e l'acquirente della partecipazione sono obbligati in solido per il regresso»; e che «il trasferimento a causa di morte della partecipazione non determina la cessazione della garanzia, ma il garante ha diritto di porre termine alla garanzia entro un mese dal giorno in cui sia venuto a conoscenza della morte» (art. 5). Per informazioni, v. MIOLA, *Capitale sociale e conferimento nella "nuova" società a responsabilità limitata*, in *Riv. società*, 2004, 719; ZANARONE, *op. cit.*, 311; SALAMONE, *op. ult. cit.*, 359; VENTURI, *op. cit.*, 4.

¹⁹⁰ In via alternativa: (i) potendosi chiedere al socio di adempiere ai versamenti ancora dovuti e, in caso di suo inadempimento, escutendo la garanzia e liquidando la partecipazione sociale comprensiva del versamento corrisposto che il socio potrebbe poi essere tenuto a retrocedere al garante escusso; o (ii) liquidando la partecipazione sociale al "netto" dei versamenti dovuti, dovendosi, qualora la stessa abbia un valore inferiore al capitale sociale c.d. nominale sottoscritto, richiedere il pagamento della differenza o, se del caso, escutere la garanzia. Per queste ipotesi v. VANONI, *op. cit.*, 172.

¹⁹¹ V. *supra* par. 1.1.

¹⁹² Ritiene conoscitivamente superfluo distinguere tra conferimento in moneta e conferimenti non in moneta, SALAMONE, *op. ult. cit.*, 368.

¹⁹³ Si allude al conferimento d'opera o servizi dove l'utilità è acquisita via via che viene eseguita la pertinente prestazione nonché ad alcune posizioni teoriche che ammettono, al di là di tale ipotesi, conferimenti di utilità future: v. *ultra* nel testo.

¹⁹⁴ V. *supra* par. 1.1.

¹⁹⁵ V. art. 2464, comma 3, c.c. Inoltre, la previsione statutaria, ad avviso di risalente giurisprudenza, può ritenersi surrogata da analoga clausola parasociale a favore della società (cfr. App. Roma 06/06/1960, in *Dir. fall.*, 1960, II, 515; Cass. civ. 06/05/1961, n. 1058, in *Dir. fall.* 1961, II, 282). Dibattuta è l'ammissibilità di una previsione nell'atto di costituzione che attribuisca al socio o alla società il diritto di scegliere (ad esempio, tra due o più beni) il conferimento da eseguire (cc.dd. conferimenti alternativi): v., per tutti e propendendo, condivisibilmente, per l'esclusione in quanto ipotesi in contrasto con l'obbligo di immediata liberazione, DE STASIO-NUZZO, *op. cit.*, 378.

Indicazione nell'atto costitutivo che, peraltro, può sostanziarsi nel riconoscere *ex ante* ai soci la facoltà di effettuare, nei successivi aumenti a pagamento del capitale sociale¹⁹⁶, conferimenti in moneta o non o nel rimettere tale scelta alla determinazione dei soci per ciascuno, specifico, aumento¹⁹⁷.

2.2.1. Conferimenti di beni in natura e di crediti

La disciplina dei conferimenti di beni in natura e di crediti è¹⁹⁸ racchiusa in due disposizioni: la prima¹⁹⁹, da un canto, rende applicabile il **regime di garanzia e di trasferimento dei rischi** dettati per le **società cc.dd. personali** per i conferimenti di beni in proprietà e in godimento²⁰⁰ e per il conferimento di crediti²⁰¹; dall'altro, prescrive l'**integrale liberazione al momento della sottoscrizione delle "quote"** «corrispondenti a tali conferimenti»²⁰² (dunque al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo²⁰³); la seconda, regola il **procedimento di stima** dei conferimenti in esame²⁰⁴. Integrale liberazione che, per ora genericamente, può intendersi quale **esatto adempimento dell'obbligo di conferimento**; adempimento che, si vedrà, è caratterizzato dalla "immediatezza" rispetto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Un sistema di regole, questo, che, sebbene presenti talune (espresse o inesprese) specificità, resta tuttavia **consonante** con quello **dettato** per la **s.p.a.** la disciplina della quale, diversamente dalla s.r.l., è conformata dagli art. 49 ss. Dir. 2017/1132/UE.

Ed è proprio muovendo dalla s.p.a. che si può provare a ricavare la definizione di "conferimenti di beni in natura e di crediti"; sintagma con cui in tale tipo²⁰⁵ si era trasposta la diversa locuzione presente nella disciplina (in quel momento) comunitaria dei "conferimenti non in contanti"²⁰⁶ e che identificava (per esclusione

¹⁹⁶ Aumento, nel lessico del codice civile, «mediante nuovi conferimenti»: art. 2481-bis c.c.

¹⁹⁷ V. ABRIANI, *I conferimenti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, vol. IV, *Le società per azioni*, Padova, 2010, 130.

¹⁹⁸ Prima della riforma del 2003 la disciplina dei conferimenti nella s.r.l. era modellata "in presa diretta" con quella della s.p.a.

¹⁹⁹ Art. 2464, comma 4, primo periodo, c.c.

²⁰⁰ Sul piano terminologico, si noti che la legge non distingue le due ipotesi (*i.e.* conferimenti in proprietà ed in godimento) accomunandole sotto la locuzione "conferimenti di beni in natura".

²⁰¹ Con riferimento alla portata degli artt. 2254 e 2255 c.c., v. in questo *Trattato*, nel Tomo I, Parte IV, Capitolo 6; v. anche DE STASIO-NUZZO, *op. cit.*, 378 ss.

²⁰² Art. 2464, comma 4, secondo periodo, c.c.

²⁰³ V. *supra* nt. 4.

²⁰⁴ V. art. 2465 c.c. In argomento, tra i molti, di recenti v. GARESI, *La semplificazione dei conferimenti in natura: un obiettivo raggiunto nella s.r.l.?*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transitorio alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso*, Torino, 2020, 293 ss.

²⁰⁵ V. art. 2342 c.c., come (già) modificato dal D.P.R. 10/02/1986, n. 30.

²⁰⁶ Art. 9 Dir. 77/91/CEE (c.d. II Direttiva) e, oggi, art. 49 Dir. 2017/1132/UE, ove si lascia agli Stati

ed in via esemplificativa) i conferimenti diversi da quelli in moneta e dalla prestazione d'opera e servizi, il conferimento della quale essendo (ora ed allora) in quel tipo interdetto²⁰⁷ ed ammesso, dal 2003, nella s.r.l.

Ne deriva una coerenza interpretativa che autorizza ad individuare siccome conferimenti di beni in natura e di crediti il conferimento di ogni “elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica” non solo diverso dalla moneta e dalla prestazione d'opera e servizi, ma pure capace di essere oggetto di **integrale liberazione** in sede di costituzione; condizione che **opera**, pertanto, quale **criterio discrezionale** della fattispecie.

Ordinando il discorso, mette conto osservare che profilo distinto dall'integrale liberazione è il **principio consensualistico** che appunta l'effetto traslativo²⁰⁸ direttamente sul consenso dei contraenti (ovverosia al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo) non essendo richiesta (diversamente, ad esempio, dal diritto tedesco) la conclusione di un ulteriore negozio ad effetti traslativi²⁰⁹.

La regola dell'integrale liberazione, nell'accezione maggiormente condivisa, da un lato, **presuppone la** (giuridica) **trasferibilità del (diritto sul) bene**²¹⁰ o **del diritto di credito** e, dall'altro, si sostanzia nell'**obbligo** di porre in essere ogni atto o comportamento necessario e sufficiente a permettere alla società tanto l'**immediata acquisizione della titolarità del (diritto sul) bene o del diritto di credito**, secondo l'appropriato regime di circolazione dell'elemento conferito²¹¹, quanto la **materiale e piena disponibilità** per le esigenze di “funzionamento” dell'attività di impresa²¹². D'onde, rispettate tali condizioni, si ha l'ammissibilità di destina-

Membri la possibilità di prevedere la liberazione entro, al massimo, un quinquennio dalla costituzione della società.

²⁰⁷ Art. 7 Dir. 77/91/CEE (c.d. II Direttiva) ed, oggi, art. 46 Dir. 2017/1132/UE.

²⁰⁸ V. art. 1376 c.c.

²⁰⁹ BARENGHI, *Conferimenti in natura e immediata liberazione delle quote*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 174 ss.; per FERRARA JR.-CORSI, *Gli imprenditori e le società*¹⁵, Milano, 2011, 357, invece, il momento traslativo coinciderebbe con l'iscrizione della società presso il registro delle imprese.

²¹⁰ V. *supra* par. 1.1. Cfr. Trib. Civitavecchia 19/11/2018, in *Foro it.*, 2019, I, 1067, con nota di RANUCCI, *In tema di fallimento di società di capitali e accertamento della nullità di un conferimento in natura*, ivi, 1069 ss., secondo cui il conferimento in società cc.dd. di capitali di un bene intrasferibile (nella specie: un immobile gravato da uso civico) è nullo ed il socio conferente ha diritto di ottenerne la restituzione.

²¹¹ Nel caso di beni conferiti in godimento, si deve consegnare il bene ai designati amministratori secondo l'art. 1575, comma 1, n. 1, c.c.; in ipotesi di cessione del credito, invece, si deve o provvedere alla relativa notifica o ottenere l'accettazione del debitore sulla base dell'art. 1265 c.c. V. anche *ultra* nel testo.

²¹² Così ZANARONE, *op. ult. cit.*, 315; BARENGHI, *op. cit.*, 175 ss., ove a p. 176, ulteriori riferimenti bibliografici. Usa la locuzione “immediata attuazione”, SALAMONE, *op. ult. cit.*, 353 ss. Per PISANI MASSA-MORMILE, *I conferimenti nelle società di capitali. Trent'anni dopo*, Torino, 2021, 40 ss., l'integrale liberazione si caratterizza come conferimento *uno actu* (con acquisizione immediata e definitiva del relativo valore) non dovendo più sussistere per il socio conferente alcuna residua obbligazione, risultando così

zioni a titolo reale, come il conferimento di beni in proprietà, ed a titolo obbligatorio, come il conferimento di beni in godimento.

Può dunque osservarsi che: (i) nel **conferimento di beni in proprietà**, proprietà e rischi si trasferiscono al momento della sottoscrizione²¹³, l'efficacia del conferimento essendo sospensivamente condizionata fino all'iscrizione della società nel registro delle imprese²¹⁴; (ii) il **conferimento di crediti**²¹⁵ si intende integralmente liberato solo a seguito della notifica al

escluse tutte le utilità – quali, ad esempio, il godimento personale di un bene – che postulano una protrazione nel tempo di obblighi del socio. Si noti però che, quand'anche la partecipazione sociale sia “immediatamente liberata”, permangono in capo al socio specifici obblighi (tra cui, nelle varie ipotesi, garanzia per l'evizione, per i vizi o per la solvenza del debitore) nei confronti della società; ponendosi allora il problema della “mancata attuazione”: v. *ultra* par. 3.1.1.

²¹³ Parrebbe orientarsi verso una natura meramente obbligatoria Cass. civ. n. 2817/1995, in *DeJure*, per la quale le «vicende inerenti all'atto di conferimento [...] coinvolgono un rapporto negoziale [...] autonomo e distinto rispetto al contratto di costituzione della società stessa»; cfr. pure Cass. civ. n. 1804/2000, in *DeJure*.

²¹⁴ Sulla compatibilità dell'integrale liberazione dei conferimenti con il procedimento di acquisto della personalità giuridica, v., con riguardo all'analogia disciplina delle s.p.a., DE STASIO-NUZZO, *op. cit.*, 370 ss., ove si ammette la trascrizione dell'immobile conferito a nome della società “in formazione”, annotando la non ancora avvenuta iscrizione e poi il verificarsi di questa (per la trascrizione nel conferimento di beni in godimento, v. *ultra* nt. 224). Nel caso di locazione di immobile urbano ad uso non abitativo, la giurisprudenza disapplica il diritto sia di prelazione sia di riscatto (artt. 38 e 39 L. 27/07/1978, n. 392), «il conferimento del bene in società [non potendo essere], in alcun modo, assimilato allo schema causale della compravendita, in considerazione della diversa natura del contratto di società rispetto a quello di compravendita» (così, per tutte, Cass. civ. n. 23856/2008, in *DeJure*; e v. anche Cass. civ. n. 710/2014, in *DeJure*, ragionando sull'art. 3, comma 109, L. 23/12/1996, n. 662). Prelazione altresì negata per il conferimento di fondo rustico (Cass. civ. n. 26044/2005, in *DeJure*; App. Catanzaro 18/01/2018, in *DeJure*). Perdurante resta invece l'applicazione della c.d. prelazione culturale di cui all'art. 60 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) purché sia indicata e adeguatamente motivata la “funzione pubblica” del bene (Tar Bolzano 10/09/2019, n. 203, in *DeJure*); prelazione, viceversa, disapplicata nei successivi trasferimenti delle partecipazioni sociali (Cons. Stato n. 501/2016) e nell'assegnazione (in caso) di immobili all'esito del procedimento di liquidazione della società (Cons. Stato n. 1087/2008). Sul conferimento, a seguito di assemblea deliberante un aumento a pagamento del capitale sociale tenutasi all'estero, di un immobile sito in Italia in società di diritto italiano, v. Consiglio Nazionale del Notariato, *Quesito di Impresa n. 982-2013/I, Aumento di capitale con conferimento in natura di immobile da parte di società estera e menzioni urbanistiche*, in *CNN Notizie* del 07/02/2014.

²¹⁵ Necessaria è la libera trasferibilità del credito e l'assenza di divieti convenzionali (v. artt. 1260, comma 1, e 1261 c.c. Sui crediti verso la pubblica amministrazione, v. art. 9, all. E, L. 20/03/1865, n. 2248, nonché artt. 69 e 70 R.D. 18/11/1923, n. 2440). Il conferimento di crediti verso la società si apprezza come compensazione sulla quale v. *supra* par. 2.1.1. (non così per Trib. Rovigo 15/12/1987, in *Pluris*); sul punto e almeno in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, la prassi notarile propende per richiedere la relazione di stima (prevista dall'art. 2465 c.c.: v. *ultra* par. 2.2.1.1.) allorché il credito del socio verso la società origini da prestazioni di natura non finanziaria (ad esempio, la vendita di un bene alla società) e vi sia un collegamento temporale o funzionale tra queste e l'aumento stesso (v. la Massima n. 125 del Consiglio Notarile di Milano, in www.consiglionotarilemilano.it). I crediti relativi a uno specifico obbligo di fare (ad esempio, crediti relativi alla consegna di uno specifico bene) sono ritenuti annoverabili fra i conferimenti di beni in natura: tuttavia, il conferente risponde della solvenza del debitore ceduto (*ex art.* 2255

debitore ceduto o della sua accettazione²¹⁶, con ciò attribuendosi la titolarità (esclusiva) del relativo diritto alla società, non risultando necessario a tal fine l'adempimento da parte del debitore ceduto (per il quale il socio conferente è inderogabilmente²¹⁷ obbligato per la relativa «insolvenza [...] nei limiti indicati dall'art. 1267» c.c.²¹⁸); (iii) la liberazione di **titoli di credito** conferiti è soggetta alle previsioni prescritte per il trasferimento della relativa legittimazione a favore della società e negli stessi sensi è a dirsi nel conferimento di **partecipazioni sociali**²¹⁹; (iv) nel caso di **conferimento di azienda** (a titolo di proprietà, di usufrutto o di affitto), oramai pacificamente ammesso dalla dottrina ed espressamente previsto in ambito concorsuale²²⁰, l'azienda è da reputarsi trasferita al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, essendo, poi e per l'opponibilità ai terzi, richiesti, da un canto, per le imprese soggette a registrazione, il deposito per l'iscrizione *ex art. 2556*, comma 2, c.c. nonché, dall'altro e sulla base della natura dei beni trasferiti, la relativa trascrizione²²¹; (v) nel caso di **conferimenti di specifiche posizioni contrattuali** (relativi a rapporti di durata ovvero a prestazioni corrispettive non ancora integralmente eseguite da entrambe le parti),

c.c.) solo nell'ipotesi in cui, a seguito dell'inadempimento di quest'ultimo, la società non riesca a ottenere dal debitore un ristoro per equivalente (v. DE STASIO-NUZZO, *op. cit.*, 373 ss.). I crediti conferibili, poi, possono essere certi, liquidi ed esigibili (o non) nonché contestati, in quest'ultimo caso dandone conto nella relativa stima di cui all'art. 2465 c.c. (v. ancora *ultra par. 2.2.1.1.*; si pensi al contestuale conferimento di plurimi crediti di cui alcuni contestati ma, per l'esclusione di questi ultimi, si esprimono DE STASIO-NUZZO, *loc. op. ult. cit.*). Generalmente si ritengono invece non conferibili i crediti sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva (*ibidem*).

²¹⁶ V. art. 1264 c.c. Nel caso in cui con il conferimento vengano ceduti in forma individuale o in blocco diritti di credito ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, le formalità per l'opposizione del credito saranno quelle previste al relativo comma 4.

²¹⁷ PORTALE, *La mancata attuazione del conferimento in natura*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. I, tomo 3, Torino, 2004, 580, nt. 19.

²¹⁸ V. art. 2255 c.c. (a cui rinvia l'art. 2464, comma 4, c.c.).

²¹⁹ Condizione presupposta è che la partecipazione sociale, al momento del conferimento, sia liberamente trasferibile, non dandosi o essendo stati allo scopo rimossi eventuali vincoli convenzionali (ad esempio, per rinuncia espressa alla prelazione da parte di altri soci) e legali. Conferibile è anche la partecipazione sociale in società cc.dd. personali: v. Cass. civ. n. 12120/2016, in *DeJure*. Circa le condizioni per il conferimento della partecipazione (*rectius*, posizione contrattuale) in una *general partnership* di diritto californiano, v. Consiglio Nazionale del Notariato, *Quesito di Impresa n. 286-2015/I, Conferimento in s.r.l. di partecipazioni in società dello stato della California*, in *CNN Notizie* (12/02/2016).

²²⁰ V. art. 105, comma 8, l. fall. (e, in futuro, artt. 84, comma 2, 95, comma 2, e 214, comma 7, D.Lgs. n. 14/2019).

²²¹ Sull'ammissibilità del conferimento d'azienda: v. DE STASIO-NUZZO, *op. cit.*, 376 ss. ove ulteriori riferimenti bibliografici. Per App. Roma 21/06/2021, in *Banca Dati Archivio Giurisprudenziale Nazionale*, la decisione di conferimento dell'intera azienda di una s.r.l. (o di parte significativa di essa) in un'altra s.r.l. è da ricondursi ad una «modifica sostanziale dell'oggetto sociale», la cui competenza è, pertanto ed in via esclusiva, dei soci *ex art. 2479*, comma 2, n. 5), c.c. a pena di nullità dell'atto di conferimento. Si deve evidenziare che il conferimento dell'azienda dell'imprenditore individuale è strumento esclusivo per l'accesso alla segregazione patrimoniale dei rischi d'impresa, non potendosi invocare la (fattispecie e la disciplina della) trasformazione: Cass. civ. n. 16556/2016, in *DeJure*. Resta dibattuta la conferibilità di una azienda che presenti un valore di stima negativo: v. ROMANO ROS., *op. cit.*, 153. Quanto agli effetti del conferimento d'azienda nei rapporti con i creditori sociali cfr., *ex multis*, Cass. civ. n. 24101/2019, in *DeJure*.

la liberazione richiede il consenso del contraente ceduto, preventivo o al momento della cessione²²²; (vi) il **conferimento di beni in godimento** può avere natura reale (segnatamente diritto di superficie, usufrutto, uso, enfiteusi, servitù)²²³ o personale; avendo precipuo riguardo a quest'ultima ipotesi, la liberazione suppone, al tempo della sottoscrizione dell'atto costitutivo sia la legittimazione giuridica al godimento sia la consegna del bene (se materiale) alla società²²⁴, restando il conferente tenuto ad assicurarne il pieno godimento *durante societate*²²⁵; (vii) quanto al **conferimento**, in proprietà o godimento, del **marchio**²²⁶, la liberazione *inter partes* si perfeziona al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, l'opponibilità ai terzi essendo subordinata alla successiva trascrizione²²⁷. Similmente con riguardo al **conferimento dei** (diritti patrimoniali relativi a) **brevetti**²²⁸; e (vii) con riferimento ai cc.dd. **diritti di proprietà non titolati** (cc.dd. segreti commerciali o *know-how*), muovendo dalle tutele *erga omnes* accordate dagli artt. 98 e 99 D.Lgs. n. 30/2005, la di essi conferibilità non è esclusa purché non si tratti di abilità infungibili che postulino l'esecuzione personale del socio conferente, semmai potendosi apprezzare come conferimento d'opera e servizi²²⁹.

²²² V. artt. 1406 e 1407 c.c.

²²³ SIMONETTO, *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*, Padova, 1959, 354, ritiene non conferibili i diritti reali di godimento; li ammette, invece, PISANI MASSAMORMILE, *op. cit.*, 41, il quale, però, esclude, come visto (*supra* nt. 212) il conferimento di godimento "obbligatorio"; negli stessi sensi, SALAMONE, *op. ult. cit.*, 386 ss.

²²⁴ V. art. 1575, comma 1, n. 1, c.c. Nel caso di conferimento di beni immobili in godimento ultra-novennale, per assicurare il pieno e non utilmente contestabile godimento del bene occorre la relativa trascrizione (art. 2643, comma 1, n. 8, c.c.). Sui beni immateriali, v. *ultra* nel testo.

²²⁵ V. artt. 2464, comma 5, e 2256 c.c. Inammissibili sono le eventuali limitazioni convenzionali della responsabilità del locatore previste dall'art. 1579 c.c. Allorquando la perdita del godimento del bene non sia imputabile alla società, con conseguente impossibilità per questa di acquisire il relativo valore, considerata l'impraticabilità del rimedio della riduzione del canone di locazione (artt. 1583 e 1584 c.c.), il conferimento deve considerarsi non (completamente) eseguito, versandosi in una ipotesi di inadempimento del socio (v. *ultra* par. 3.1.1.). Più problematica è l'eventualità in cui manchi l'acquisizione dell'utilità e ciò sia imputabile alla società (ad esempio, a causa di apertura di procedura concorsuale o di liquidazione): per assicurarne l'effettiva acquisizione si ritiene che il socio non abbia diritto alla restituzione del bene, tentando di recuperarne il valore attraverso, ad esempio, il trasferimento del diritto di godimento assieme all'azienda o, salvo patto contrario, sublocandolo a terzi (in tema, MIOLA, *I conferimenti in natura*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. I, tomo 2, 2004, 127).

²²⁶ V. art. 23 D.Lgs. 10/02/2005, n. 30 (c.d. Codice della Proprietà Intellettuale).

²²⁷ V. artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 30/2005; la conferibilità dei marchi è ampiamente condivisa, v., nella manualistica, CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale. 2. Diritto delle Società*¹⁰, a cura di Campobasso M., Milano, 2020, 184; GINEVRA, *Il capitale e i conferimenti*, in *Diritto Commerciale, III. Diritto delle Società*, a cura di Cian M., Torino, 2020, 247; PISANI MASSAMORMILE, *op. cit.*, 46, il quale ammette il conferimento anche di modelli e disegni di utilità (art. 31 ss. D.Lgs. n. 30/2005). In giurisprudenza, v. Cass. civ. n. 5716/2007 in *DeJure*, benché in via incidentale e con riguardo ai profili fiscali del conferimento di marchio. Non conferibile, in applicazione dell'art. 2565 c.c., è la ditta separatamente dall'azienda.

²²⁸ V. art. 63 D.Lgs. n. 30/2005.

²²⁹ V. PISANI MASSAMORMILE, *op. cit.*, 46; ROMANO ROS., *op. cit.*, 157 ss., in particolare, 159. Per il conferimento di attività di ricerca e sviluppo assunte in quanto prestazioni d'opera e servizi, v. il bel saggio di NIEDDU ARRICA, *Il conferimento di attività di ricerca e sviluppo nella società a responsabilità limitata*, in *AIDA*, 2018, 499 ss.

Quanto alle **prestazioni periodiche o continuative** e, più in generale, **alle utilità non suscettibili di essere acquisite** (sul piano giuridico e/o materiale) al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo – esemplificativamente, conferimenti di beni **futuri** o di **terzi**²³⁰ – convintamente, oggi come ieri, inammissibili nella s.p.a.²³¹; quanto alla conferibilità di quelle utilità, si diceva, essa parrebbe da concedersi nella s.r.l. **applicando** (in via diretta o con interpretazione estensiva) **la disciplina sulle “garanzie”** prevista per il **conferimento d'opera e servizi**, dovendo il socio procurare «una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria idonee a garantire le prestazioni promesse per l'intero valore ad esse assegnato»²³².

Le conseguenze della violazione della “immediata liberazione” dei conferimenti non in moneta non sembrano provocare la nullità della società o la invalidità della sottoscrizione dell'atto costitutivo²³³, esponendo, viceversa, a responsabilità il notaio, gli amministratori ed il socio conferente²³⁴.

2.2.1.1. Il procedimento di stima

I beni o i crediti conferiti sono **oggetto di una stima**, regolata da un procedimento, al fine di assicurare quella corrispondenza tra il loro “valore complessivo” ed il (valore del) capitale sociale c.d. nominale.

Con la riforma del 2003, il legislatore delegato ha delineato siffatto procedimento attuando²³⁵ i “**criteri direttivi**” della legge di delegazione legislativa dovendo «**semplificare** le procedure di valutazione dei conferimenti in natura» nel «rispetto del principio di **certezza** del valore a tutela dei terzi»²³⁶. Procedimento, allora, che presenta qualche “tratto identitario”, proprio ed autonomo della s.r.l., misto ad elementi di consonanza con la disciplina della s.p.a.²³⁷.

Il “procedimento di stima”, d'altronde, antecede logicamente e cronologicamente la fase di sottoscrizione dell'atto costitutivo e così, si ricordi, di “rilascio”

²³⁰ V. artt. 1472 e 1478 c.c.

²³¹ V., per tutti, anche per riferimenti bibliografici prima e dopo la riforma del 2003, DE STASIO-NUZZO, *op. cit.*, 383 ss.

²³² V. art. 2464, comma 6, c.c. Per l'applicazione analogica, cfr. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 318; per l'applicazione diretta, v., invece, CINCOTTI, *I conferimenti*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di Farina-Ibba-Racugno-Serra, Milano, 2004, 105 ss. Contrario ONZA, *L'apporto d'opera e servizi nella società di capitali*. Strutture e funzioni, Padova, 2008, 171, nt. 281.

²³³ V. *supra* par. 2.1.2.

²³⁴ V. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 332, e, ivi, nt. 123 per i dettagli anche bibliografici.

²³⁵ Sul pre-vigente regime di stima, v. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile. Commentario*, cit., sub art. 2465, 339 ss.

²³⁶ V. art. 3, comma 2, lett. d), L. n. 366/2001 (enfasi aggiunta).

²³⁷ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 360 ss.

della partecipazione sociale²³⁸, essendo al più contemporaneo²³⁹: invero, il socio conferente “stima” il valore delle utilità conferite²⁴⁰ e deve accompagnare la propria valutazione con una «relazione» di stima «giurata»²⁴¹ di un esperto e, in particolare, «di un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro»²⁴².

Nel dettaglio, si deve osservare che: (i) diversamente dalla s.p.a., **non** è stata prevista la possibilità di eseguire conferimenti di beni in natura o di crediti **senza relazione di stima**, avvalendosi di **tecniche** dal legislatore reputate **equivalenti**²⁴³; (ii) la presentazione di una relazione di stima è **inderogabile**, essendo condizione per l'iscrizione della società nel registro delle imprese²⁴⁴; (iii) la relazione di stima è **presentata direttamente dal socio conferente**²⁴⁵, il quale deve provvedere alla **nomina dell'esperto**; soluzione che, ad avviso di taluni²⁴⁶, non ne assicura una piena **indipendenza**, risultando tale requisito solo indirettamente presidiato dalla responsabilità civile o penale tratteggiata dalle disposizioni pertinenti sulle quali tra un attimo ci si soffermerà; (iv) l'esperto deve essere **iscritto nel registro dei revisori legali**²⁴⁷, presidio (*in thesi*) di adeguata **professionalità** e, per alcuni, di **indipendenza**²⁴⁸; convinzione tutta da verificare²⁴⁹ anche perché professionalità ed indipendenza devono valutarsi in concreto essendo “condizioni relazionali”; e (v) la responsabilità dell'esperto è conformata, mediante un doppio rinvio²⁵⁰, a quella **penale, contravvenzionale** e

²³⁸ V. *supra* par. 1.1.

²³⁹ V. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 348, nt. 17.

²⁴⁰ Lo ricorda SALAMONE, *op. ult. cit.*, 377.

²⁴¹ Nella s.p.a.: art. 2343, comma 1, c.c.

²⁴² V. art. 2465, comma 1, c.c. (enfasi aggiunta).

²⁴³ Opzione, come noto, introdotta per le s.p.a. dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 04/08/2008, n. 142 (v. artt. 2343-ter e 2343-quater c.c.). V. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 341, nt. 3; GARESI, *op. cit.*, 300 e 304.

²⁴⁴ Cfr. artt. 2329 e 2463, comma 3, c.c. Sulle possibili conseguenze in caso di iscrizione della società in assenza della relazione, v. *ultra* nel testo.

²⁴⁵ PISANI MASSAMORMILE, *op. cit.*, 62, ritiene che ciascun socio debba presentare una relazione di stima (o, se del caso, anche più di una) per le utilità dal medesimo conferite, essendo vietato l'uso di «una singola relazione» per la descrizione di «tutte le entità diverse dal denaro conferite da tutti i soci che non conferiscono denaro». Nell'aumento a pagamento del capitale sociale, v. la Massima I.A.13 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it, secondo cui «in assenza di una specifica previsione legislativa, [...] la designazione del revisore cui affidare la redazione della relazione sui conferimenti in natura [...] spett[a] a chiunque ne abbia interesse e non al solo conferente». Nel conferimento eseguito da una s.p.a. in una s.r.l., «per verificare se l'esperto stimatore dei beni da conferire in società debba essere designato dal tribunale o meno [...] si deve aver riguardo alla società conferitaria e non alla società conferente»: Massima I.A.9. del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it.

²⁴⁶ ZANARONE, *op. ult. cit.*, 344.

²⁴⁷ V. art. 6 D.Lgs. 27/01/2010, n. 39.

²⁴⁸ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 361.

²⁴⁹ Si pensi al conferimento di beni immobili, di imbarcazioni, di marchio o di brevetto e, più in generale, di utilità che necessitano di competenze specifiche normalmente non esigibili da un esperto iscritto in quel registro. Cfr. PISANI MASSAMORMILE, *op. cit.*, 61.

²⁵⁰ V. art. 2465, comma 3, c.c. che rinvia all'art. 2343, comma 2, c.c., che, a sua volta, richiama l'art.

civile prevista per i **consulenti tecnici d'ufficio**; **responsabilità civile** tesa a ristorare il socio conferente, gli altri soci, la società ed i terzi del pregiudizio cagionato dalla valutazione, dovendosi chiarirne, tuttavia e caso per caso, la qualificazione contrattuale o extra-contrattuale²⁵¹.

Sul piano del **contenuto**, la relazione di stima deve esibire: (i) la **descrizione** dei beni in natura o dei crediti conferiti; (ii) l'indicazione dei **criteri** adottati per la relativa valutazione²⁵²; e (iii) l'**attestazione che il valore** di tali beni o crediti è **almeno pari** a quello ad essi **attribuito** ai fini della determinazione del **capitale sociale c.d. nominale** e dell'eventuale **sopraprezzo**²⁵³. Punto, quest'ultimo, degno di menzione atteso che non è più²⁵⁴ prescritta una "correlazione" tra valori che coinvolga la singola partecipazione sociale; ciò coerentemente alla possibilità del "dimensionamento" pattizio di quest'ultima²⁵⁵.

Alcuna regola si rinviene sul **lasso temporale** che deve intercorrere tra la **data** della **relazione** di stima o di riferimento della pertinente valutazione e la **data** di **esecuzione** del conferimento; ciò nonostante, nella prassi notarile, si propende per un periodo massimo di quattro mesi, per taluni²⁵⁶, e di sei mesi, per altri²⁵⁷.

La relazione di stima deve altresì essere **vagliata**, siccome co-elemento delle condizioni di costituzione della società²⁵⁸, dal **notaio** che riceve l'atto al quale, secondo la comune opinione, spetta un controllo di legalità formale e sostan-

64 c.p.c.

²⁵¹ V. MIOLA, *La stima dei conferimenti in natura e di crediti*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 195 e 197; NUZZO, in *Le Società per Azioni*, a cura di Abbadessa-Portale, vol. I, Milano, 2016, *sub art.* 2343, 394. Trib. Firenze 17/07/2020, in *Pluris*, ha respinto l'azione di responsabilità promossa nei confronti degli esperti per asserita sopravvalutazione del valore di un'azienda conferita rilevando che tale stima era stata originariamente richiesta per la strutturazione di un piano di riorganizzazione aziendale e che il successivo impiego ai fini dell'art. 2465 c.c. era in realtà precluso dall'incarico assegnato, fratturando, per tale via, «ogni derivazione causale del danno lamentato dall'attività svolta dai convenuti».

²⁵² PISANI MASSAMORMILE, *op. cit.*, 65, rimarca che i «criteri» costituiscono la premessa logica sia della successiva valutazione sia dell'attestazione.

²⁵³ Art. 2465 c.c.

²⁵⁴ V. artt. 2476 e 2343 c.c. pre-vigenti.

²⁵⁵ V. art. 2468, comma 2, c.c. e *supra* par. 1.1.

²⁵⁶ V. la Massima I.A.2. del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it.

²⁵⁷ V. la Massima n. 117 del Consiglio Notarile di Milano, in www.consiglionotarilemilano.it, invocando l'applicazione analogica dell'art. 2343-ter, comma 2, c.c.

²⁵⁸ La relazione di stima è allegata all'atto costitutivo e depositata unitamente a quest'ultimo quale "documento comprovante" «la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2329»: ZANARONE, *op. ult. cit.*, 349.

ziale²⁵⁹, **escludendosi** la verifica di **congruità** sul merito delle valutazioni dell'esperto, richiedendo competenze tecnico-professionali di cui quello è sovente privo²⁶⁰.

Costituita la società, **manca**, diversamente da quanto previsto nella s.p.a.²⁶¹, una (testuale) fase che preveda un **obbligo di verifica e di revisione** della stima²⁶² da parte degli amministratori della società. Ed infatti la di esso **sussistenza o meno** è profilo tra i più controversi della disciplina in esame.

Il dibattito sul tema può così riassumersi: (i) per taluni il **vuoto normativo è una scelta consapevole** del legislatore che risponderebbe all'esigenza di semplificare la procedura di valutazione, considerata la provenienza professionalmente qualificata del redattore della relazione di stima²⁶³; (ii) per altri, quel vuoto è da colmare applicando **analogicamente la disciplina della s.p.a.**, in quanto non eccezionale e rispondente alla medesima *ratio*²⁶⁴; (iii) per altri ancora, l'obbligo di verifica e di revisione si ricava da «uno strumento di **argomentazione del tutto interno** alla disciplina della s.r.l.», essendo gli amministratori a ciò tenuti in ragione dei di essi obblighi di diligenza²⁶⁵, il cui inadempimento li espone alla relativa responsabilità risarcitoria.

²⁵⁹ Sul controllo notarile, v. VIGGIANI, in *Le Società per Azioni*, a cura di Abbadessa-Portale, Milano, vol. I, 2016, *sub art.* 2330, 230.

²⁶⁰ V. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 349, nt. 18; MIOLA, *op. ult. cit.*, 204.

²⁶¹ V. art. 2343, commi 3 e 4, c.c. e, in caso di trasformazione da società cc.dd. di persone in società cc.dd. di capitali, art. 2500-ter, comma 2, c.c.

²⁶² La revisione della stima richiedendo logicamente la preventiva di essa verifica.

²⁶³ V. TASSINARI, *I conferimenti e la tutela dell'integrità del capitale sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di Caccavalle-Magliulo-Maltoni-Tassinari, Milano, 2007, 104; ROSAPEPE, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli-Santoro, vol. III, Torino, 2003, *sub art.* 2465, 37; GINEVRA, *Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l.*, in *Riv. società*, 2007, 147; JAEGER-DENOZZA-TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale*⁸, Milano, 2019, 625.

²⁶⁴ V. SALAFIA, *Conferimenti di beni in natura e crediti di valore superiore a quello nominale della quota di capitale sottoscritta*, in *Società*, 2007, 129 ss.; OLIVIERI, *Investimenti e finanziamenti nelle società di capitali*, Milano, 2008, 79, auspica un richiamo alla disciplina della s.p.a. in sede statutaria; in termini consimili, MONTAGNANI, *Riflessioni in tema di conferimenti in natura nelle s.r.l.*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, 198 ss. la quale sostiene che «è senz'altro legittima e consigliabile una clausola statutaria che preveda il controllo, la sua tempistica e, nelle more, l'intrasferibilità delle partecipazioni interessate, la mancanza del richiamo all'art. 2343, comma 3, c.c. non [potendo] esonerare, in sede costitutiva o di aumento del capitale, gli amministratori e, ove esistente, l'organo di controllo, dalla verifica della correttezza di valori che nel bilancio confluiscono e dei quali restano, se pur minimamente, responsabili anche in sede penale» (ivi, p. 201).

²⁶⁵ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 363 ss. e, ivi, 364 per il virgolettato nel testo (enfasi aggiunta). L'art. 2632 c.c. militerebbe nel segno della sussistenza di un obbligo "autonomo" degli amministratori: v. MIOLA, *op. ult. cit.*, 207. In senso contrario, si è opinato che la latitudine precettiva della disposizione penale suppone l'isolamento di una norma (allora mancante) civilistica: ZANARONE, *op. ult. cit.*, 353 e GINEVRA, *Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l.*, cit., 148.

Pure riconosciuta la sussistenza di quell'obbligo, le posizioni divergono: (i) sui profili di disciplina; e (ii) sugli strumenti di reazione in ipotesi di **accertata minusvalenza**.

Si ipotizza, in primo luogo, un'**applicazione selettiva** della disciplina delle **s.p.a.**; sicché, da un lato, **non sussisterebbe un termine** espresso entro cui procedere alla verifica ed alla revisione²⁶⁶, benché si propenda per fissarlo, al più tardi, al momento della redazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo al conferimento²⁶⁷; dall'altro, mancando un termine ultimo, le **partecipazioni sociali interessate non sarebbero (ex lege) inalienabili**²⁶⁸. **Accertata la minusvalenza**, poi, si danno tesi che propongono: (i) l'impossibilità di un adeguamento all'**effettivo e nuovo valore**²⁶⁹; (ii) la sussistenza di un **obbligo di "copertura" in moneta** del socio, sul modello c.d. *Differenzhaftung*²⁷⁰ ed applicando eventualmente le regole sull'inadempimento del socio²⁷¹; (iii) l'applicazione delle **regole ordinarie** compresa, se del caso, la riduzione del capitale sociale, essendo chiamati «tutti i soci [...] a sopportare le conseguenze della minusvalenza [...] e non soltanto quello che con il suo conferimento [...] quella minusvalenza ha cagionato»²⁷²; e (vi) l'**integrale applicazione** della disciplina rimediale delle **s.p.a.**²⁷³.

²⁶⁶ V. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 352, rimarcando che nella s.p.a., dall'esame dei lavori preparatori, l'obbligo di verifica e di revisione della stima parrebbe primariamente finalizzato alla tutela dei soci: d'onde l'applicazione analogica di un termine perentorio per verifica e revisione sarebbe meno giustificabile nella s.r.l. laddove i soci «per la loro istituzionale qualità di "imprenditori"» sono in grado di tutelarsi. *A fortiori*, si potrebbe aggiungere, in ragione dei poteri di ispezione e controllo concessi dall'art. 2476, comma 2, c.c.

²⁶⁷ V. MIOLA, *op. ult. cit.*, 206; RESCIGNO M., *Osservazioni sulla riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in *La riforma del diritto societario. Atti del Convegno di Courmayeur*, Milano, 2003, 248.

²⁶⁸ V. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 353.

²⁶⁹ V. TASSINARI, *op. cit.*, 104; ROSAPEPE, *op. ult. cit.*, 38; JAEGER-DENOZZA-TOFFOLETTO, *op. cit.*, 625. Ciò non dimeno, la riduzione del capitale sociale deve stimarsi necessaria laddove la minusvalenza accertata provocasse l'attivazione degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. E v., infatti, *ultra* nel testo.

²⁷⁰ V. *ultra* par. 3.1.1.

²⁷¹ V. PRESTI-RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale*¹⁰, Bologna, 2021, 563; GAMBINO-SANTOSUOSSO, *Società di capitali*, Torino, 2018, 352. Pare così orientato, Trib. Milano 13/02/2020, n. 1368, in *DeJure*, secondo cui «il conferimento in natura di beni di valore inferiore al capitale nominale sottoscritto non costituisce di per sé un danno per la società in quanto si traduce immediatamente nel debito del socio conferitario per la reintegrazione della differenza. Non è configurabile, infatti, un pregiudizio per il patrimonio della società che derivi dal semplice conferimento di beni in natura di valore inferiore al capitale nominale: la società resta, comunque, titolare di un credito verso il socio conferitario tenuto a versare la differenza in denaro o, comunque, a sanare la minusvalenza, mentre nel frattempo può godere dei vantaggi connessi all'apparenza della sopracapitalizzazione».

²⁷² V. SALAMONE, *op. ult. cit.*, 366.

²⁷³ V. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 356; MIOLA, *op. ult. cit.*, 208; CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, vol. V, Padova, 2007, 96, ad avviso del quale non si rinviene un obbligo di verifica e di revisione della stima; tuttavia, per l'Autore, nel caso in cui ci si avveda che il valore del conferimento è inferiore a un quinto, la disciplina delle s.p.a. deve applicarsi.

Da ultimo, può osservarsi che: (i) nel caso di iscrizione della società nel registro delle imprese in presenza di una **relazione** di stima **priva** del contenuto **minimo prescritto** o redatta **da un soggetto privo** dei requisiti richiesti **non potrà invocarsi** né la **nullità** della società né della singola partecipazione sociale, **attivandosi** eventualmente la **responsabilità risarcitoria**²⁷⁴; e (ii) nel caso in cui **manchi** del tutto la **relazione** di stima, gli amministratori, assunto l'incarico, dovranno chiedere al socio di provvedere ed, in caso di **inadempimento**, potranno agire giudizialmente mediante esecuzione forza in forma specifica²⁷⁵.

2.2.1.2. Cenni sui cc.dd. acquisti pericolosi

L'applicazione del procedimento di stima appena descritto è comandata in caso dei cc.dd. **acquisti pericolosi**: acquisti, cioè, da parte della società, perfezionati nei due anni successivi all'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, di beni o di crediti dai soci fondatori, dai soci o dagli amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale²⁷⁶.

Previsione che, nonostante trovi una autonoma collocazione nel tipo s.r.l., origina dalla **disciplina delle s.p.a.** alla quale **rinvia parzialmente**, in ordine, specificamente, alle ipotesi di **esenzione** nonché alla **responsabilità** degli amministratori e dell'alienante nei confronti della società, dei soci e dei terzi²⁷⁷. Di quella ne condivide la funzione: in relazione alle operazioni con i soci, mira a **evitare l'elusione** della disciplina dei **conferimenti di beni in natura e di crediti**; mentre, per quelle perfezionate con gli amministratori, tende a **rafforzare** il presidio **contro i conflitti di interesse**²⁷⁸.

Il rinvio normativo consente, per l'analisi dei dettagli, di rimandare alla dedicata trattazione nella s.p.a.²⁷⁹, dovendosi qui solo fissare: (i) che ne è **incerta** l'applicazione al **conferimento d'opera e servizi**²⁸⁰; (ii) che, benché sia richiesta l'**autorizzazione dei soci** al c.d. acquisto pericoloso²⁸¹, è **ammessa** una "**diversa**

²⁷⁴ Dunque: dell'esperto (ex artt. 2343, comma 2, e 2465, comma 3, c.c.), del socio conferente, almeno nel caso di sopravvalutazione del valore di conferimento causata dall'omessa relazione di stima (arg. art. 2632 c.c.), nonché degli amministratori, riconoscendo l'obbligo di verifica e di revisione della stima. V. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 363 ss.

²⁷⁵ ZANARONE, *op. ult. cit.*, 365.

²⁷⁶ V. art. 2465, comma 2, c.c.

²⁷⁷ V. art. 2343-bis, commi 4 e 5, c.c.

²⁷⁸ Per approfondimenti, MIOLA, *op. ult. cit.*, 209, ove ulteriori riferimenti bibliografici.

²⁷⁹ In questo *Trattato*, Tomo II, Parte I, Capitolo 3, Sezione IV.

²⁸⁰ Forse applicandosi, se del caso, alla s.r.l. semplificata ed alla s.r.l. con dotazione patrimoniale (minima e stabile) a "formazione progressiva".

²⁸¹ Si discute se sia o non obbligatoria la tecnica collegiale: per SALAMONE, *op. ult. cit.*, 367, quest'ultima è obbligatoria, la scelta comportando una rilevante modificazione dell'oggetto sociale di cui all'art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.

disposizione dell'atto costitutivo” che regoli modalità e competenza decisionale²⁸²; (iii) che il richiamo parziale alla disciplina della s.p.a. rende **incerto** l'obbligo di **deposito** della **relazione** di stima presso la sede legale e quindici giorni prima della decisione; (v) che sempre quel richiamo parziale rende pure **incerto** se la decisione di **autorizzazione** debba essere **depositata** nel **registro delle imprese**²⁸³; e (vi) che resta, da ultimo, incerto il **regime di responsabilità** dell'esperto nominato per la relazione di stima²⁸⁴.

2.2.2. Conferimento in moneta c.d. pattizia (“criptovaluta” e “token”)

La conferibilità delle “criptovalute” è un tema di vivace dibattito a seguito, tra l'altro²⁸⁵, di due arresti giurisprudenziali²⁸⁶ che, sebbene sulla scorta di un diverso (e, sotto diversi profili, antitetico) percorso motivazionale, hanno **respinto la richiesta** di omologazione di una deliberazione di aumento a pagamento del capitale sociale da **liberarsi** (in parte, mediante opere d'arte e, in parte) con il **conferimento** di una “criptovaluta”²⁸⁷. Le argomentazioni che hanno condotto a tale esito muovono dalla **funzione** c.d. di **garanzia del capitale sociale**²⁸⁸ e, così, dalla selezione delle entità conferibili a cui si è aggiunta, nel caso concreto, la **difficoltà di apprezzare e qualificare** (sul piano giuridico) **un fenomeno tecnologico-economico** (quello delle “criptovalute”) **dai confini indefiniti**.

In effetti, e limitando il discorso ad una prima impostazione, già sul piano linguistico il lemma “criptovaluta” presenta una limitata valenza descrittiva ed è (quasi) del tutto **privo** di una “**costante**” giuridicamente rilevante²⁸⁹. Conviene,

²⁸² Ciò, viceversa, essendo nella s.p.a. precluso.

²⁸³ V. art. 2343-bis, comma 3, c.c. Contrario, se non si vede male, è SALAMONE, *loc. op. ult. cit.*; di diverso avviso, ZANARONE, *op. ult. cit.*, 366 ss.

²⁸⁴ A cagione di un disallineamento testuale: l'art. 2465, comma 3, c.c., infatti, rinvia all'art. 2343, comma 2, c.c. per tutti i «casi previsti dai precedenti commi», sembrando dunque comprendere il caso degli cc.dd. acquisti pericolosi. Per l'esclusione di questa soluzione, v. però ZANARONE, *op. ult. cit.*, 371.

²⁸⁵ Sulle “criptovalute” si è scritto molto: v., per tutti, DE STASIO, *Le Monete virtuali: natura giuridica e disciplina dei prestatori di servizi connessi*, in *Diritto del Fintech*, a cura di Cian M.-Sandeì, Padova, 2020, 215 ss.; nonché MASI D., *Le criptoattività: proposte di qualificazione giuridica e primi approcci regolatori*, in *Banca Impresa Società*, 2021, 241 ss. Raguagli, quanto alle società, anche in questo *Trattato* Tomo I, Parte III, Capitolo 2.

²⁸⁶ Si tratta di Trib. Brescia 25/07/2018 e App. Brescia 30/10/2018, entrambe in *Pluris*.

²⁸⁷ La vicenda è illustrata da MURINO, *Conferimento di criptomoneta in società*, in *Criptoattività, criptovalute e bitcoin*, a cura di Capaccioli, Milano, 2021, 203 ss., ove, in nt. 1, ampi ed aggiornati riferimenti bibliografici e, ivi, in nt. 2 la descrizione di un diverso caso in cui tale conferimento è stato ritenuto ammissibile.

²⁸⁸ V. *supra* par. 1.1.

²⁸⁹ Di essi il formante legale esibisce solo un passaggio nella normativa antiriciclaggio, la «valuta virtuale» essendo, a quei fini, una «rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale,

allora, stipulativamente, scandagliare il fenomeno nella di esso estensione, per così dire, “massima”, centrando l’attenzione sul “*token*” (di nuovo: stipulativamente) pensabile quale “segno”, “simbolo” o “processo” che rappresenta “altro da sé” dotato di attuale (o solo potenziale) valore economicamente apprezzabile in quanto: (i) **sostitutivo**, su base **convenzionale**, nell’adempimento dell’obbligazione pecuniaria della **moneta avente corso legale** (c.d. *payment token* o “criptovaluta”); (ii) idoneo ad acconsentire l’**accesso** a un **servizio** o altre **utilità** (c.d. *utility token*); e/o (iii) rappresentativo di uno **strumento** c.d. di **capitale di debito**, c.d. di **capitale di rischio** o di uno **strumento c.d. derivato** (c.d. *security token*)²⁹⁰.

In questo contesto ed allo stato, l’unico approdo conoscitivamente significativo si rintraccia nella presa d’atto che **comune denominatore del fenomeno sia l’adesione** (volontaria) **a un regime convenzionale** in cui la **funzione** (e così la qualificazione giuridica e l’eventuale disciplina sulla circolazione) del “**segno, simbolo o processo**” è **tutta fondata su scelte pattizie**, cioè non permettendo l’individuazione di soluzioni “fisse” o astratte, occorrendo indagare quel (concreto) regime e quelle (concrete) scelte.

Ne segue, per un verso, che, essendo al più moneta c.d. pattizia, il conferimento di “*token*” (quand’anche c.d. *payment token*) **sfugge** alla **qualifica di conferimento in moneta** (avente corso legale), questo supponendo l’intrinseca capacità del *quid* conferito a fungere da unità di misura legalmente riconosciuta in grado di estinguere obbligazioni pecuniarie²⁹¹, salvo, forse e nel futuribile, che questa idoneità sia (pattizamente) riconosciuta nell’ambito (si pensi alla “realtà virtuale”) nel quale la società è “programmata” per operare²⁹²; e ne segue, per l’altro verso, che la **conferibilità** o **meno di “*token*”** e così la disciplina applicabile **sia da vagliarsi ed individuarsi caso per caso**, valutandone l’idoneità ad essere “elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica” e, quindi, la sussumibilità nei conferimenti di beni in natura e di crediti ovvero d’opera e di servizi²⁹³, eventualmente rilevando siccome conferimento di una posizione contrattuale che titola l’accesso ad un sistema pattizio di pretese, rimedi ed utilità²⁹⁴.

utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»: art. 1, comma 1, lett. qq), D.Lgs. n. 231/2007.

²⁹⁰ Una tassonomia si legge in RULLI, *Incorporazione senza res e dematerializzazione senza accentratore: appunti sui token*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2019, 131 ss.

²⁹¹ Per un tentativo di riconoscere siffatte “qualità” alle criptovalute, v. CAMPAGNA, *Criptomonete e obbligazioni pecuniarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, I, 183 ss., muovendo dalla assimilazione alla moneta straniera che, tuttavia, nel sistema (al quale si riferisce) è sempre moneta avente corso legale (v. art. 1278 c.c.).

²⁹² Si pensi al caso in cui la società operi programmaticamente solo nel “sistema” del “*token*”, ad esempio nel c.d. “metaverso”. Ma occorrerebbe approntare strumenti tecnici per impedirne la “fuoriuscita”.

²⁹³ Ad esempio: un conferimento di “*token*” che consenta alla società di ricevere dal socio pre-determinate prestazioni o che sia rappresentativo di un c.d. “conferimento obbligatorio” (v. *supra* par. 2.2.1.).

²⁹⁴ Come per i rapporti partecipativi in società. Sul conferimento di posizioni contrattuali, v. *supra* par.

2.2.3. Conferimento d'opera e di servizi

Il conteggio nel (valore del) capitale sociale c.d. nominale delle **utilità** ritraibili dalle **prestazioni d'opera e di servizi**²⁹⁵ (c.d. conferimento d'industria), quale **autonomo** tipo di **conferimento** distinto dai conferimenti in moneta e da quelli di beni in natura o di crediti²⁹⁶, **costituisce** una delle principali **novità** introdotte dalla riforma del **2003** sia, specificamente, per il tipo s.r.l., ma anche sul piano sistematico, avendo condotto alla «caduta dello spartiacque concettuale che separava le società di capitali dalle società di persone in ordine alle entità conferibili»²⁹⁷, restando, si ricordi, a tutt'oggi, precluso nelle sole società azionarie²⁹⁸; conteggio che è condizionato dal **rilascio** di una “**garanzia**” pari al valore assegnato a quella prestazione, che può titolarsi in garanzie **cc.dd. personali**, «polizza di assicurazione» e «fideiussione bancaria» o, purché l'atto costitutivo a ciò abiliti²⁹⁹, in una «cauzione [...] in denaro presso la società»³⁰⁰, **garanzia c.d. reale** che “sostituisce”, se così il socio conferente decida, quelle cc.dd. personali.

Novità che segna un **marcato** re-indirizzamento **culturale** portando ad apprezzare il **conferimento d'industria** «economicamente, quale investimento e, giuridicamente, quale prestazione di rischio»³⁰¹, respingendo quel diverso indirizzo giuridico-culturale, consolidatosi nel corso degli anni sessanta del Novecento, secondo cui «la logica della società *pecuniae-opera* non corrisponde più alla logica del nostro tempo e la figura del socio d'opera appartiene, in conseguenza, ad un tipo di civiltà di cui è in atto un processo di definitivo superamento»³⁰².

Novità, ancora, che nelle regole legali si presenta sotto diversi profili ambigua³⁰³, sollevando una congerie di incertezze interpretative ed applicative, sconsigliandone, in concreto, l'uso³⁰⁴.

2.2.1.

²⁹⁵ Così Spada, nella prefazione a ONZA, *op. ult. cit.*, IX.

²⁹⁶ SALAMONE, *loc. op. ult. cit.*

²⁹⁷ MORINI, *op. cit.*, 183; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile. Commentario*, cit., sub art. 2464, 320. Ricorda SALAMONE, *op. ult. cit.*, 368, nt. 58, che in altri ordinamenti (specificamente, quello tedesco) resta del tutto interdetto.

²⁹⁸ V. *supra* par. 2.2.1.

²⁹⁹ La «clausola statutaria che tale sostituzione consenta [...] tiene conto dell'interesse degli altri soci a “conservare la *par condicio* tra tutti coloro che si sono impegnati a titolo appunto d'opera o di servizi”»: ZANARONE, *op. ult. cit.*, 326, in linea con TASSINARI, *op. cit.*, 109.

³⁰⁰ V. art. 2464, comma 6, c.c.

³⁰¹ ONZA, *op. ult. cit.*, 110 (enfasi aggiunta).

³⁰² ROMAGNOLI, *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, Milano, 1967, 87.

³⁰³ Così ZANARONE, *op. ult. cit.*, 320; MORINI, *op. cit.*, 184; NIEDDU ARRICA, *op. ult. cit.*, 500.

³⁰⁴ Sicché spesso si ricorre alla stipulazione di un contratto di opera o di lavoro – qualora subordinato, con le connesse “garanzie” in ipotesi di accesso della società a procedure concorsuali – con il socio, divenuto tale con il conferimento in moneta, crediti o beni natura.

Già sul piano definitorio, non chiarissima risulta l'individuazione delle prestazioni d'opera e servizi conferibili, potendo comprendere sia le **attività di *facere*** (legate ad un risultato o ad un'attività ad essa indipendente) sia di ***non facere*** (ad esempio, un obbligo di non concorrenza) ma, ad avviso di taluni, anche di un ***patti***³⁰⁵; prestazioni, poi, suscettibili di esecuzione da parte di una persona fisica (come si è inclini a immaginare) nonché di un ente che attraverso la propria organizzazione si impegni ad eseguire la prestazione promessa alla società (che ne ritrae le correlate utilità)³⁰⁶.

Parimenti non chiaro è l'**oggetto del conferimento**, individuato³⁰⁷: (i) da taluni³⁰⁸, nelle **garanzie cc.dd. personali**; (ii) da altri, nella **prestazione promessa** da queste "assicurate"³⁰⁹; (iii) da altri ancora³¹⁰, nel **valore assegnato alla prestazione**, che trova immediata rappresentazione quantitativa nelle "garanzie"; ed infine (iv) da qualcuno, quando e se espressamente convenuto, l'**obbligo del conferente** a "raggiungere" una **determinata redditività per la società** (ovverosia, un "risultato" da misurarsi in termini di ricavi d'esercizio) attraverso l'esecuzione della prestazione (mezzo, allora, e non oggetto del conferimento), le "garanzie" consentendo il relativo conteggio nel (valore del) capitale sociale c.d. nominale³¹¹.

³⁰⁵ In questo senso, ONZA, *op. ult. cit.*, 1 ss., ove, in nt. 3, indicazioni bibliografiche contrarie; v. anche SALAMONE, *op. ult. cit.*, 368, e ZANARONE, *op. ult. cit.*, 324. Si è ritenuto che resti escluso il conferimento sia di un'opera già compiuta, risolvendosi in una prestazione di *dare*, sia di prestazioni d'opera altrui, al più rilevanti siccome credito o promessa del fatto del terzo: ONZA, *op. ult. cit.*, 2 e, ivi, nt. 4; SALAMONE, *op. ult. cit.*, 373. Prospettiva, quest'ultima, non condivisa – come si è visto *supra* par. 2.2.1. – da chi ritiene applicabile (quantomeno analogicamente) la disciplina del conferimento d'opera e servizi a tutti i cc.dd. conferimenti obbligatori.

³⁰⁶ Il che, forse, depotenzia la diffusa argomentazione secondo cui il conferimento d'industria accentua la «caratterizzazione personalistica» di tipo societario in esame; tra chi valorizza questa caratterizzazione, v., richiamando la Relazione alla riforma del 2003, OLIVIERI, *Conferimenti «assicurati» e capitale di rischio nelle società a responsabilità limitata*, cit., 357.

³⁰⁷ CAGNASSO, *op. cit.*, 80.

³⁰⁸ La ipotizzano ma la respingono CASSOTTANA-POLLIO, *op. cit.*, 374. La tesi in esame è d'altro canto testualmente confutata dall'art. 2464, comma 6, secondo periodo, c.c. che prevede la sostituibilità delle garanzie cc.dd. personali con il versamento di una cauzione (v. ONZA, *op. ult. cit.*, 174, nt. 289).

³⁰⁹ MORINI, *op. cit.*, 184; ZANARONE, *op. ult. cit.*, 323, nt. 98; NIEDDU ARRICA, *Il conferimento di prestazione d'opera e servizi nella s.r.l.*, cit., 45; OLIVIERI, *op. ult. cit.*, 357, ove in nt. 22, ulteriori riferimenti bibliografici.

³¹⁰ PORTALE, *Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali*, in *Corr. giur.*, 2003, 1669; MENTI, *Socio d'opera e conferimento del valore nella srl*, Milano, 2006, 153 ss.

³¹¹ ONZA, *op. ult. cit.*, 189 ss.; a cui pare aderire, SALAMONE, *op. ult. cit.*, 373 ss., rimarcando la necessità di distinguere tra la "liberazione del conferimento" (che, se non si vede male, si sostanzia nell'impegno all'esecuzione della prestazione d'industria) e l'"attuazione del conferimento" (o, anche, "capitalizzazione", da intendersi come acquisizione del relativo valore da parte della società).

Strettamente connesse alla ricostruzione dell'oggetto del conferimento sono: (i) l'applicazione della regola sull'**integrale liberazione** dalla partecipazione sociale³¹²; e (ii) la relativa **rappresentazione contabile**.

Sul primo aspetto, le posizioni oscillano: (i) tra quanti sostengono la **difficoltà** di soddisfazione del **requisito**, con riflessi sulla responsabilità dell'unico socio e sull'esecuzione di futuri aumenti del capitale sociale³¹³; (ii) tra quanti associano quella **liberazione** alla **presentazione delle "garanzie"**³¹⁴; e, infine, (iii) tra quanti ritengono **irrilevante** ragionare in termini di «**integrale o meno liberazione**», le "garanzie" intervenendo *quotidie* con l'esecuzione della prestazione, operando la di esse presentazione come condizione di conferibilità e costituzione della società³¹⁵.

Sulla rappresentazione contabile, si è ipotizzato l'uso della voce "**crediti verso soci**"³¹⁶ o della voce "**immobilizzazioni immateriali**"³¹⁷, prospettandosi varie soluzioni anche con riguardo alla contabilizzazione dell'adempimento³¹⁸.

Il conferimento d'industria, quale conferimento non in moneta, deve essere espressamente **previsto** e consentito dall'**atto costitutivo**³¹⁹.

Quanto agli elementi da indicare nell'atto costitutivo, nel silenzio del formante legale, possono dirsi necessarie: (i) la **descrizione della prestazione** e la relativa **durata** (l'oggetto, insomma, dell'obbligo assunto, onde valutarne l'adempimento o l'inadempimento); (ii) l'espressione del **valore** a quella **prestazione attribuito**, conteggiato nel (valore del) capitale sociale c.d. nominale e "coperto" dalle "garanzie"; (iii) gli **estremi** della "**garanzia**" consegnata alla società, la quale deve essere altresì allegata all'atto costitutivo³²⁰; e, in via eventuale, (iv) la possibilità di **sostituire** le garanzie cc.dd. personali con quella c.d. reale.

³¹² V. *supra* par. 2.2.1.

³¹³ ROSAPEPE, in *La riforma delle società*, cit., sub art. 2464, 30.

³¹⁴ OLIVIERI, *op. ult. cit.*, 357.

³¹⁵ ONZA, *op. ult. cit.*, 140 ss.

³¹⁶ V. *supra* par. 1.1.

³¹⁷ V. art. 2424, comma 1, c.c., stato patrimoniale di bilancio alla voce Attivo, B), I – "immobilizzazioni immateriali".

³¹⁸ V. Agenzia delle Entrate, Ris. N. 35/E (16/03/2005), in <https://definanze.it/>. V. anche DE LUCA, *Conferimenti e creazione di valore. Note sui conferimenti di opere e servizi nelle società di capitali*, in *Riv. società*, 2014, 733, e, per le diverse tesi, ivi, nt. 23 e 24. L'Autore, aderendo all'uso della voce prevista per i "crediti verso soci" con una specifica sottovoce «per distinguerla dai crediti esigibili in danaro», articola poi due distinte ipotesi di contabilizzazione dell'esecuzione del conferimento, a seconda che si tratti di conferimento d'opera (ivi, p. 734 ss.) o di servizi (ivi, p. 738 ss.). Diversamente, SALAMONE, *op. ult. cit.*, 374, proponendo, appunto, l'uso della voce prevista per le "immobilizzazioni immateriali" (in particolare, tra i costi di impianto, di ampliamento o di sviluppo) con contestuale iscrizione di una riserva indisponibile pari al valore non (ancora) ammortizzato del conferimento, conteggiando (nel conto economico e di esercizio in esercizio) la quota di ammortamento convenuta e, così, progressivamente riducendo la riserva.

³¹⁹ V. art. 2464, comma 3, c.c. e *supra* par. 2.2.

³²⁰ SCIUTO, *L'atto costitutivo della società a responsabilità limitata*, in *Riv. società*, 2009, 685; analogamente, SALAMONE, *Costituzione: atto costitutivo; procedimento*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 76.

Discussa, poi, è la **valutazione** (del valore) della **prestazione promessa**³²¹, **non essendo certo**:

(i) **chi** debba svolgere la valutazione e con quali criteri;

(ii) la necessità o non di “**asseverazione**”; e

(iii) la sussistenza o non dell’**obbligo di verifica** e di **revisione**, nonché quale debba essere l’eventuale reazione in caso di accertamento di una sovrastima o di una sottostima.

Punto di partenza non può che essere il rilievo che **spetta** innanzitutto **al socio conferente l’indicazione del valore** per cui l’utilità, rilasciabile dall’esecuzione della prestazione, sia da conteggiare nel (valore del) capitale sociale c.d. nominale; con la precisazione che, in ipotesi di conferimento d’industria, proprio in funzione del valore (espresso in moneta) che si intende conferire dovrà determinarsi, di riflesso, l’ammontare delle “**garanzie**” da rimettere alla società.

I criteri da utilizzare nella valutazione (strutturalmente prospettica) del valore della prestazione si presentano discrezionali in ragione dello specifico servizio (di *facere* o *non facere*) o dell’opera. Sicché si è opinato nel senso di avvalersi:

(i) del **prezzo di mercato** di analoghe prestazioni³²²;

(ii) di **criteri reddituali**³²³, similmente alla valutazione d’azienda; e

(iii) di **contemperare questi due criteri**³²⁴; in caso di prestazione di *non facere*, parrebbe potersi riferire al «giusto prezzo spuntabile in trattative consimili»³²⁵. Ipotesi, tutte, in realtà non appaganti in caso di prestazioni infungibili, prive di parametri di comparativi o di mercato verificabili³²⁶.

Quanto alla necessità di una **relazione di stima** sulla **valutazione**, anche in ragione del diverso apprezzamento circa l’oggetto del conferimento si danno tre

³²¹ Tali interrogativi sono ben compendati, così come le relative risposte, da SALAMONE, *Il capitale e i conferimenti*, cit., 377.

³²² DELL’ATTI, *La disciplina dei conferimenti nella s.r.l.: la prestazione d’opera da parte del socio*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Di Cagno, Bari, 2004, 187.

³²³ NIEDDU ARRICA, *op. ult. cit.*, 99.

³²⁴ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 376.

³²⁵ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 377.

³²⁶ Problema rilevato da MORINI, *op. cit.*, 186.

distinti orientamenti, essendo reputata, **necessaria**³²⁷ o **non necessaria**³²⁸ ovvero **solamente opportuna**³²⁹.

La sussistenza poi di un **obbligo di verifica** e di **revisione** con eventuale **reazione** in capo agli amministratori della società, assente, come visto³³⁰, per gli altri conferimenti non in moneta, parrebbe da **ammettere** qualora si aderisca alla teorica secondo cui le “**garanzie**” sono **escutibili solo in caso di inadempimento** (imputabile o meno) **del socio** atteso che, in questa prospettiva, non si apprezzerrebbe siccome inadempimento il mancato raggiungimento del valore promesso³³¹. Ipotesi in cui la verifica³³² dovrebbe indirizzarsi (e limitarsi) all'accertamento sulla non manifesta irragionevolezza dei criteri utilizzati per valutare (con un giudizio c.d. di prognosi postuma) il valore delle utilità da acquisire con l'esecuzione della prestazione³³³.

Incertezze applicative si rinvencono con riguardo alle **caratteristiche delle garanzie cc.dd. personali**, gli unici elementi difficilmente revocabili in dubbio essendo: (i) la **qualifica soggettiva** del garante, banca o una impresa di assicurazione, soggetti la cui attività è sottoposta a vigilanza prudenziale, ciò lasciando presumere un'adeguata patrimonializzazione e capacità di solvenza³³⁴; e (ii) l'**am-**

³²⁷ Posizione della dottrina prevalente: OLIVIERI, *op. ult. cit.*, 359 ss., rimarcando che le “garanzie” non sono di per sé idonee ad assolvere la funzione attribuita alla relazione di stima atteso che l'attivazione delle prime opera solo in caso di inadempimento o impossibilità sopravvenuta; pertanto le stesse «non solo non impediscono ab origine d'imputare a capitale valori in tutto o in parte fittizi, ma lascia[no] i terzi privi di tutela anche (e soprattutto) nel momento in cui la prestazione venga effettivamente eseguita» (*ibidem*); ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile. Commentario*, cit., sub art. 2465, 344, nt. 11. Così anche per il notariato: v. la Massima n. 9, del Consiglio Notarile di Milano, in www.consiglionotarilemilano.it; la Massima I.A.5 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it. Necessità, all'evidenza, soddisfatta applicando l'art. 2465 c.c.

³²⁸ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 378; PORTALE, *Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali*, cit., 1670, nt. 46; ONZA, *op. ult. cit.*, 192 e 196.

³²⁹ SCIUTO, *op. ult. cit.*, 677.

³³⁰ V. *supra* par. 2.2.1.1.

³³¹ V. OLIVIERI, *op. ult. cit.*, 360, il quale, anche mediante esemplificazione, rileva che eseguita la prestazione le “garanzie” si estinguerebbero: maggiore è stata la sopravvalutazione in sede di costituzione, più rilevante è la minusvalenza che si registrerebbe.

³³² Presupposto della revisione e poi dell'eventuale reazione: v. ancora *supra* par. 2.2.1.1.

³³³ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 379, ritiene che «il conferimento di prestazioni d'opera e di servizi in altri termini potrebbe ricevere, nel corso del tempo, un'applicazione “adattata” del principio dell'art. 2282, comma 2, c.c., a termine del quale la valutazione è quella fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che avevano al momento in cui furono eseguiti, con la conseguenza che al tempo in cui si dovrà concludere l'esecuzione delle prestazioni si dovrà operare un confronto tra il valore promesso e le quote di ricavi sociali realizzati».

³³⁴ ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile. Commentario*, cit., sub art. 2464, 325, evidenzia che le “garanzie”, attesa la di loro funzione di tutela della formazione del capitale sociale, non possono essere sostituite con altre di analoga natura anche con il consenso unanime dei soci. Si può aggiungere che l'adesione dell'Italia all'Unione europea legittima la di esse prestazione da banche

montare da “garantire”, almeno coincidente con il valore attribuito al conferimento d’industria nell’atto costitutivo.

Si ritiene che la **durata** della “**garanzia**” deve essere almeno pari a quella prevista per l’esecuzione della prestazione promessa³³⁵ e che deve essere specificato l’**obbligo assunto** nei confronti della società, specialmente rispetto agli eventi che attivano l’obbligo di pagamento. Al riguardo, si è altresì prospettato che la garanzia debba configurarsi come **garanzia autonoma a prima richiesta** (*Garantievertrag*), escludendo la possibilità per il garante di opporre eccezioni tratte dal rapporto sottostante³³⁶. Infine, si è sostenuto che l’importo garantito possa essere costante per tutta la durata del rapporto, mentre taluni lo considerano correlato al trascorrere del tempo e all’esecuzione della prestazione³³⁷.

L’importo (eventualmente) corrisposto quale **garanzia c.d. reale**³³⁸, deve ancora puntualizzarsi, non costituisce adempimento della prestazione promessa ma è acquisito “**a titolo di cauzione**” con obbligo della società di restituzione in caso di esatto ed integrale adempimento.

La cauzione, “sostitutiva” delle garanzie cc.dd. personali³³⁹, risponde all’esigenza, dal lato del socio, di conferire opera e servizi **in mancanza di accesso al mercato bancario o assicurativo**, riducendo, in ogni caso, i costi di attivazione e mantenimento delle garanzie cc.dd. personali. Per la società (e i terzi), invece, permette l’immediata apprensione del valore promesso³⁴⁰.

Da notarsi che **oggetto di verifica da parte del notaio** debbono essere: (i) l’esistenza delle garanzie cc.dd. personali, l’emissione di queste da parte di un soggetto qualificato; (ii) l’equivalenza del relativo ammontare con il valore della prestazione promessa; o (iii) il deposito della somma (pari a questo valore) a titolo di cauzione³⁴¹.

o imprese di assicurazioni stabilite in un altro Stato Membro, purché la disciplina applicabile al rapporto di garanzia assicuri una tutela del credito equivalente a quella prevista dall’ordinamento domestico.

³³⁵ MORINI, *op. cit.*, 186, condivisibilmente, osserva che «ragioni pratiche, inducono a supporre che la durata della garanzia debba inevitabilmente eccedere la durata del conferimento se non altro per il fatto che è necessario agli amministratori, una volta terminata l’opera o la prestazione dei servizi valutare la conformità degli stessi a quanto promesso dal socio ovvero procedere alla verifica dell’equivalenza di valore degli stessi rispetto a quanto portato a capitale».

³³⁶ V. OLIVIERI, *op. ult. cit.*, 364; ZANARONE, *op. ult. cit.*, 325, ove a nt. 104, ulteriori riferimenti bibliografici.

³³⁷ Acconsentono all’introduzione di tali tipi di clausole SALAMONE, *ult. op. cit.*, 370, e NIEDDU ARRICA, *op. ult. cit.*, 118. Di diverso avviso, pare, MORINI, *op. cit.*, 187.

³³⁸ Garanzia che, nel caso dei conferimenti in moneta “sostituisce”, s’è detto (v. *supra* par. 2.1.3.), quelle cc.dd. personali.

³³⁹ V. nt. che precede.

³⁴⁰ Ulteriori considerazioni sul tema sono sviluppate da MORINI, *op. cit.*, 187.

³⁴¹ MORINI A., *op. cit.*, 186, ove si ritiene necessario depositare le garanzie cc.dd. personali nel registro delle imprese quali allegati dell’atto costitutivo (v. *supra* par. 2.1.3.).

Mentre la pertinenza delle vicende dell'obbligo di esecuzione della prestazione d'industria alla «mancata esecuzione dei conferimenti» consiglia il rinvio dell'analisi al paragrafo a ciò dedicato³⁴², restano qui da evidenziare i dubbi sul **regime di circolazione *inter vivos* e *mortis causa* della partecipazione sociale** sottoscritta dal socio d'opera o di servizi qualora: (i) la **prestazione** promessa non sia stata **ancora adempiuta**; e (ii) nell'atto costitutivo **manchi un regime di circolazione "convenzionale"**. Regime, in vero, decisivo sul piano applicativo e la cui ricostruzione, problematica, parrebbe da impostarsi considerando come l'impegno "**personale**" assunto dal socio all'esecuzione della prestazione **connoti la stessa partecipazione sociale** sicché alla (possibile) circolazione di quest'ultima si devono individuare acconci regimi sull'adempimento della prestazione e sulle connesse "garanzie".

Tra le diverse soluzioni si possono ricordare: (i) la tesi della **libera circolazione** della partecipazione sociale, con "sostituzione soggettiva" nelle "garanzie"³⁴³; (ii) l'idea che si realizzi una **dissociazione** tra l'obbligo di conferimento e la partecipazione sociale, potendo quest'ultima circolare liberamente, gravando solidalmente sul cessionario e, per tre anni, sul cedente l'obbligo di esecuzione della prestazione promessa³⁴⁴; (iii) la teorica per la quale il trasferimento della partecipazione sociale è libero ma integrerebbe una ipotesi di **inadempimento "reversibile"**, potendo gli amministratori decidere di attivare o non le "garanzie", estinguendo, nel primo caso, l'obbligo di conferimento e, nel secondo caso, rendendo esigibile l'adempimento della prestazione promessa in capo al nuovo socio³⁴⁵; e (iv) la teorica della **intrasferibilità *tout court*** della partecipazione sociale anche in assenza di espressa previsione dell'atto costitutivo e fino all'esecuzione integrale della prestazione³⁴⁶; intrasferibilità da applicarsi in tutti i casi di prestazione infungibile³⁴⁷. Sulla circolazione ***mortis causa***, da parte eventuali discipline pattizie, può solo aggiungersi: (i) la possibile **interferenza** derivante dalla caduta in comunione ereditaria della partecipazione sociale, instaurandosi una **comproprietà della stessa**³⁴⁸; e (ii) l'estinzione dell'obbligo di esecuzione della

³⁴² V. *ultra* parr. 3.1.1. e 3.1.2.

³⁴³ MIOLA, *Capitale sociale e conferimento nella "nuova" società a responsabilità limitata*, cit., 718.

³⁴⁴ V. OLIVIERI, *op. ult. cit.*, 363, richiamando la disciplina di cui all'art. 2472 c.c. nel caso di prestazioni fungibili; invece, qualora la prestazione fosse infungibile, la società potrebbe continuare a rivolgersi al cedente o escutere le garanzie (*ibidem*). Negli stessi termini, ZANARONE, *op. ult. cit.*, 326 ss.; CASSOTTANA-POLLIO, *op. cit.*, 383 ss., precisano che l'obbligo di conferimento permarrebbe in capo all'originario conferente e, in caso d'inadempimento, la società sarebbe titolata a escutere le "garanzie".

³⁴⁵ ONZA, *op. ult. cit.*, 204; ove, a p. 201 ss., sono illustrati i possibili regimi applicabili al trasferimento della partecipazione sociale.

³⁴⁶ V. SALAMONE, *op. ult. cit.*, 378, pur riconoscendo che, sebbene sia «"ardito" il tentativo di radicare il divieto di trasferimento nel diritto positivo», tale soluzione si lascerebbe preferire perché «è l'unica che faccia subire al socio sottoscrittore le conseguenze della sopravvalutazione del proprio conferimento in termini di mancata attuazione». Per CORSI, *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003, 251, l'intrasferibilità della partecipazione sociale discende dalla strutturale infungibilità della prestazione d'opera e servizi.

³⁴⁷ NIEDDU ARRICA, *op. ult. cit.*, 208; tuttavia quella valutazione di fungibilità o infungibilità implica un apprezzamento incerto nel merito e nei relativi esiti.

³⁴⁸ V. artt. 2468, comma 5, e 2469 c.c.

prestazione residua per impossibilità sopravvenuta causata dal decesso del conferente, legittimando l'attivazione delle "garanzie", salvo diversa decisione degli amministratori che quella esecuzione richiedano ad uno o più eredi³⁴⁹, valutandosi caso per caso, in ragione della prestazione, se la "garanzia" originaria debba o meno ritenersi estinta³⁵⁰.

3. Vicende dei conferimenti

3.1. La «mancata esecuzione dei conferimenti»

3.1.1. Sull'individuazione dei confini applicativi

La disciplina sulla «mancata esecuzione dei conferimenti», racchiusa nell'art. 2466 c.c., fronteggia, innanzitutto, le conseguenze della possibilità, concessa nei **conferimenti in moneta**, del (mancato) "versamento" di un "residuo"³⁵¹ dopo l'assunzione del(l'obbligo di) conferimento.

In altri termini, nella misura nella quale l'ordinamento prevede una dotazione patrimoniale (iniziale) di utilità «susceptibili di valutazione economica»³⁵² (la cui misura è commessa ad una scelta dei soci ma nel minimo vincolata³⁵³) per la **costituzione della società**³⁵⁴ e che queste utilità (parzialmente liberate) possano puntualizzarsi anche nel(l'obbligo di) successivo versamento di un "residuo" cui corrisponde un credito della società³⁵⁵, con ciò trovando un compromesso tra l'esigenza di **non immobilizzare "immediatamente"** (e per intero la) **moneta** (promessa), da un lato, e, dall'altro, la **responsabilità** del tipo s.r.l., **limitata**³⁵⁶ sia verso l'"esterno", localizzandosi la responsabilità patrimoniale solo sul patrimo-

³⁴⁹ Da intendersi nei termini prospettati da ONZA, *op. ult. cit.*, 204.

³⁵⁰ Arg. ex art. 1275 c.c.

³⁵¹ Dovendosi versare, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo e salvo specifiche ipotesi, «almeno il 25% dei conferimenti in denaro»: art. 2464, comma 4, c.c.; v. *supra* par. 1.1. e 2.1.

³⁵² V. *supra* par. 1.1.

³⁵³ *Ibidem*.

³⁵⁴ *Ibidem*.

³⁵⁵ V. *supra* par. 1.1. e 2.1.

³⁵⁶ Il che spiega e giustifica l'obbligo di "versare integralmente il conferimento in moneta" in caso: (i) di s.r.l. con dotazione patrimoniale (minima e stabile) a "formazione progressiva" e di s.r.l. semplificata, dove, *in thesi*, le conseguenze dell'"immobilizzazione" della moneta potrebbero presentarsi meno significative (v. *supra* par. 1.2.); e (ii) di costituzione unilaterale della società o di uni-personalità sopravvenuta, quale co-elemento, nell'ordine, per la legalità della costituzione (del tipo s.r.l.) o per l'efficacia della responsabilità limitata (v. *supra* par. 1.1. e 2.1.). Peraltro, proprio l'assenza di un obbligo di versamento del "residuo" rende concretamente improbabile, qualunque costruzione teorica si accolga, l'applicazione dell'art. 2466 c.c. al sopraprezzo, *quantum* da versare sempre "integralmente" (v. *supra* par. 1.1.): in tema, v. BERIOLOTTI G., in *Delle società. Della azienda. Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, Torino, 2015, sub art. 2466, 256 ss.; nonché ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il codice civile. Commentario*, cit., sub art. 2466, 388 ss.

nio della società, sia verso l' "interno", il legislatore del 1942 scegliendo, proprio per siffatta ragione, di non imporre, «sia pure in via sussidiaria, una responsabilità dei soci per l'inadempienza di un conferente moroso»³⁵⁷; stante tutto ciò, nella disciplina della s.r.l. si è così approntato un "rigoroso"³⁵⁸ «**procedimento speciale**» da attivare **in caso di inadempimento**³⁵⁹ a quel(l'obbligo di) versamento del "residuo".

La **rilevanza giuridica** dell'adempimento e, prima ancora, della sussistenza dell'obbligo di versamento del "residuo" si scorge: (i) nella **circolazione** della partecipazione sociale, quell'obbligo trasferendosi al cessionario e coinvolgendo, per tre anni dalla pubblicità del trasferimento nel registro delle imprese, il cedente sia pur con beneficio di escussione preventiva del primo³⁶⁰; (ii) nell'**aumento a pagamento del capitale sociale**, l'attuazione del quale è condizionata all'integrale esecuzione dei conferimenti «precedentemente dovuti»³⁶¹; (iii) nella **riduzione** (volontaria e reale) **del capitale sociale**³⁶², essendo la liberazione da quell'obbligo una tra le tecniche previste per la di esso esecuzione³⁶³; (iv) nella sua persistenza nonostante la **dichiarazione di nullità** della società³⁶⁴; (v) per "differenza", dovendosi **indicare** nell'atto costitutivo e negli atti e nella corrispondenza il **capitale sociale sottoscritto e versato**³⁶⁵; nonché (vi) nella **liquidazione** ("in bonis" o concorsuale) della società³⁶⁶.

L'assenza, formalmente, di un "residuo" da "versare" dopo l'assunzione del(l'obbligo di) conferimento – "residuo", viceversa, l'esistenza del quale evidenzia la conseguente ed ovvia esigenza, certamente alla base della disciplina in esame, di «assicurare alla società i conferimenti promessi ed ai creditori sociali la

³⁵⁷ Relazione al codice civile, par. 1009, ove anche i virgolettati successivi.

³⁵⁸ E «preciso»: Massima n. 55 del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in www.consigionotarilefirenze.it, 108. Già nel vigore delle codificazioni unitarie ottocentesche la dottrina aveva cura di rimarcare che la procedura contro gli «azionisti morosi» era per gli amministratori «obbligatoria» e da esercitarsi «nell'ordine stabilito dalla legge»: VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. II, Milano, 1907, 272. Non possono, peraltro, negarsi eventuali modificazioni pattizie della disciplina prevista dall'art. 2466 c.c. purché incapaci di alterare la tutela degli interessi indisponibili, in primo luogo dei creditori sociali: ZANARONE, *op. ult. cit.*, 434 ss.

³⁵⁹ Per ZANARONE, *op. ult. cit.*, 383, l'inadempiimento comprende la resa di una prestazione diversa da quella dovuta.

³⁶⁰ V. art. 2472 c.c.: sul punto, v. SPERANZIN, in *Delle società. Della azienda. Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, Torino, 2015, *sub* art. 2472, 460 ss. Per il caso di procedure concorsuali, v. *ultra* nel testo.

³⁶¹ Art. 2481, comma 2, c.c.

³⁶² V. *supra* nt. 19.

³⁶³ Art. 2482, comma 1, c.c.

³⁶⁴ Art. 2332, comma 3, c.c. richiamato dal successivo art. 2463, comma 3.

³⁶⁵ V. *supra* par. 1.1.

³⁶⁶ Art. 2491 c.c. V. *ultra* nt. 378 nonché par. 3.1.2. per l'ipotesi di fallimento (e di liquidazione giudiziale) della società.

garanzia patrimoniale su cui hanno il diritto di contare»³⁶⁷ – ha alimentato il dibattito sulla di essa applicazione ai **conferimenti non in moneta**: conferimenti dei quali, come visto³⁶⁸, si comanda la liberazione integrale al momento dell’assunzione dell’obbligo; dibattito vieppiù stimolato dalla “rimodulazione” nel 2003³⁶⁹ dell’art. 2466 c.c.

Al riguardo, può osservarsi che questa “rimodulazione”, tra l’altro, ha: (i) testualmente **esteso l’applicazione** del procedimento in esame³⁷⁰ alle ipotesi di (sovravvenuta) “**inefficacia**” o “**scadenza**” «per qualsiasi motivo» della «**polizza assicurativa** o [della] **garanzia bancaria**» previste dall’art. 2464 c.c., restando il socio titolato, allora “paralizzando” il “procedimento speciale”, alla sostituzione di esse versando il «corrispondente importo in denaro»³⁷¹; (ii) modificato la rubrica della disposizione, avvalendosi ora della locuzione «**mancata esecuzione dei conferimenti**» in luogo della precedente (e persistente nella corrispondente disposizione della società per azioni³⁷²) «mancato pagamento delle quote»³⁷³.

Quanto al primo aspetto, mentre non sussistono dubbi sulla **ricomprensione delle garanzie “sostitutive”** del conferimento in moneta³⁷⁴ **nelle garanzie** di cui discorre l’art. 2466, comma 5, c.c., si discute sulla **ricomprensione o non**³⁷⁵ **delle garanzie**, cc.dd. personali o reale, che devono assistere la **prestazione di opera e servizi oggetto di conferimento**³⁷⁶.

³⁶⁷ Relazione, *loc. ult. cit.* Parole che richiamano, l’una, la teorica c.d. produttivistica del capitale sociale e, l’altra, quella c.d. di garanzia; v. *supra* par. 1.1.

³⁶⁸ V. *supra* par. 2.2.1.

³⁶⁹ Rimodulazione alla quale peraltro la pertinente relazione non dedica alcun passaggio.

³⁷⁰ Per l’ipotesi che l’art. 2466 c.c. comandi più procedimenti, v. BERTOLOTTI G., *op. ult. cit.*, 249 ss. in relazione, in particolare, alla «vendita all’incanto», considerata dall’Autore «fuori dalla sequenza procedimentale necessaria», *ivi*, 249 e *ultra* nt. 425. Non v’è comunque dubbio che siano riconoscibili più “fasi”, v. *ultra* par. 3.1.2.

³⁷¹ Art. 2466, comma 5, c.c.

³⁷² V. art. 2344 c.c.

³⁷³ Art. 2477 c.c. pre-vigente.

³⁷⁴ V. art. 2464, comma 4, c.c.: v. *supra* par. 2.1.3.

³⁷⁵ E poi in via diretta o analogica.

³⁷⁶ V. art. 2464, comma 6, c.c. Un problema applicativo specifico risiede nella asimmetria normativa, una clausola dell’atto costitutivo essendo necessaria solo per abilitare la garanzia c.d. reale nel conferimento d’industria (v. *supra* par. 2.2.3.); clausola, al contrario ed ecco il problema, a prima vista non richiesta per la facoltà del socio inadempiente di sostituire le “garanzie”, “inefficaci” o “scadute”, con il versamento di moneta. In quest’ultimo caso: (i) sulla rilevanza *cavendi causa* (e non a titolo di pagamento) di tale versamento; e (ii) sulla indispensabilità, in quanto comunque presupposta, di tale clausola, v., per chi volesse, ONZA, *op. ult. cit.*, 181 ss., ove anche necessari riferimenti bibliografici; ZANARONE, *op. ult. cit.*, 394 ss., nt. 48. Per Trib. Roma 03/09/2020, in *DeJure* (su cui v. SPIOTTA, *Anche il socio d’opera può essere considerato moroso*, in *Società*, 2021, 52 ss.), l’incipit «resta salva» dell’art. 2466, comma 5, c.c. «non conferma una facoltà già attribuita da altra disposizione, ma dispone un “onere”, a carico del socio la cui garanzia sia inefficace, a cui lo stesso deve assolvere se intende evitare l’esclusione», trattandosi di «fase “patologica” [...] nella quale non possono certo esservi mere facoltà attribuite al socio»; pertanto «essa si

Punto, questo, ancora **controverso**³⁷⁷ benché sembra doversi concedere che: (i) *altro*, è l'**inadempimento** (imputabile o non) **della prestazione d'opera e servizi** che dovrebbe provocare l'**obbligo di attivazione delle "garanzie"**³⁷⁸, l'escussione delle quali dovrebbe interdire l'attivazione del "procedimento speciale"³⁷⁹,

riferisce a tutte le ipotesi d'inefficacia della polizza assicurativa o della garanzia bancaria [...] compresa [...] l'inefficacia delle garanzie del socio d'opera (art. 2464, sesto comma, c.c.)».

³⁷⁷ V., in via esemplare, le diverse posizioni di VALZER, *La mancata esecuzione dei conferimenti*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011, 215 ss.; e PASQUARELLO F., *op. cit.*, 52; PISANI MASSAMORMILE, *op. cit.*, 84 ss.; precedentemente, sia permesso il rinvio ad ONZA, *op. ult. cit.*, 168 ss. Della giurisprudenza si possono segnalare (1) Trib. Roma 03/09/2020, cit., il quale: (i) stima applicabile l'art. 2466 c.c. anche al «caso di sopravvenuta inefficacia o inoperatività della polizza a garanzia del conferimento d'opera o di servizi, a prescindere dall'inadempimento dell'obbligo di esecuzione della prestazione oggetto del conferimento stesso», in quanto «il venir meno di uno di uno dei due profili di apporto al capitale, prestazione-polizza/fideiussione ovvero prestazione – deposito cauzionale, necessari per la liberazione della quota, rende il socio di per sé moroso per il venir meno della liberazione della quota»; e (ii) non reputa legittimo «utilizzare i rimedi» del "procedimento speciale" «per una parte soltanto della quota» a cagione «non già e non tanto [del] concetto di "indivisibilità" della quota, quanto, piuttosto, [del] concetto di "unitarietà" della partecipazione sociale» (sul punto, v. *ultra* nel testo); negli stessi sensi v. Trib. Roma 22/01/2019, in *DeJure*, sul quale v. GITTI GI., *Le garanzie del conferimento nella s.r.l. e la procedura di vendita in danno «parziale»*, in *Riv. dott. comm.*, 2019, 513 ss.; (2) App. Palermo 14/12/2020, in *Banca Dati Archivio Giurisprudenziale Nazionale*, secondo cui: (i) «le fideiussioni o le polizze svolgono una mera funzione accessoria rimanendo fermo l'obbligo del socio di fornire la propria prestazione d'opera»; garanzie che, se attivate, tengono «economicamente al riparo il socio e la società nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni promesse»; (ii) essendo il socio «vincolato al conferimento previsto dall'art. 2464 c.c., da intendersi quale obbligazione primaria, alla mancata prestazione d'opera non può che conseguire il diritto della società all'acquisizione del controvalore della prestazione non eseguita, in mancanza di apposite garanzie»; e (iii) il presupposto per l'applicazione dell'art. 151 l. fall. È che il socio debitore si avvalga dello strumento di garanzia (v. *infra* e *ultra* nel testo); (3) Trib. Palermo 09/08/2018, in *Banca Dati Archivio Giurisprudenziale Nazionale*, per il quale: (i) le "garanzie" previste per il conferimento d'industria, «in mancanza di diverse specificazioni normative, [sono] destinat[e] ad operare in tutti i casi di mancata esecuzione, totale o parziale, dell'obbligazione di fare assunta dal socio, compresi i casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione», assicurando «l'acquisizione da parte della società dell'intero valore dei conferimenti»; conseguentemente, ove manchino quelle "garanzie" (ii) è «il socio a dover corrispondere il controvalore dell'opera non eseguita al fine di soddisfare il corrispondente credito della società» secondo l'art. 150 l. fall., non applicandosi il successivo articolo «dal momento che detta norma presuppone che [le "garanzie"] siano state effettivamente prestate [...], non potendosi altrimenti procedere ad alcuna escussione delle stesse»; sicché (iii) in «mancanza di esse e tenuto conto della conseguente impossibilità di procedere alla relativa escussione [non resta che] ingiungere al socio il versamento del controvalore di quanto ancora dovuto a titolo di conferimento, stante la mancata integrale esecuzione dell'opera che ne costituiva oggetto».

³⁷⁸ E, in sé, l'apertura di una procedura concorsuale o la liquidazione della società non sembrano apprezzarsi siccome causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione: riferimenti, se si crede, in ONZA, *op. ult. cit.*, 189, nt. 317. V. anche DE LUCA, *op. ult. cit.*, 741 s., per il quale non sono applicabili né l'art. 2491 c.c. né l'art. 150 l. fall.; nel mentre, per questo Autore, l'escussione delle "garanzie" richiede sempre l'inadempimento o l'incapacità di adempimento degli obblighi assunti dal socio.

³⁷⁹ Non sarebbe applicabile il "procedimento speciale" – secondo la Massima I.A.5 del Comitato In-

restando semmai impregiudicato il problema della esclusione (allora volontaria) del socio inadempiente³⁸⁰; (ii) *altro*, dall'inefficacia e dalla scadenza delle "garanzie"³⁸¹, è l'**inadempimento del "garante"**, che sfugge a quel procedimento; (iii) *altro* ancora è il **mancato raggiungimento del valore della prestazione conferita** (promessa ed eseguita) nonostante (appunto) l'adempimento integrale del socio; ipotesi in cui l'applicazione di quel procedimento potrebbe predicarsi almeno se, in concreto, l'obbligo del socio si possa configurare siccome obbligazione c.d. di risultato³⁸².

Quanto al secondo (e collegato³⁸³) aspetto, si tratta di appurare se ed in che misura l'obiettivo, in definitiva, di **riallineare** il (valore del) **capitale sociale c.d. nominale con il valore delle utilità promesse e rilasciate** (o, in parte, da rilasciare³⁸⁴) dai soci³⁸⁵ a titolo di conferimento sia da perseguire anche quando, **conferite utilità diverse dalla moneta** (segnatamente: **beni in natura o crediti**), ed allora da «integralmente liberare al momento della sottoscrizione» dell'atto costitutivo³⁸⁶, esse subiscano **eventi, giuridici o naturalistici**³⁸⁷, successivi che pregiu-

terregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notairiveneto.it – «in caso di inadempimento dell'obbligazione conferita [...] in quanto l'esecuzione del conferimento d'opera o servizi avviene con l'assunzione della corrispondente obbligazione e non con l'adempimento di quest'ultima», restando «attivi esclusivamente i normali rimedi civilistici previsti per l'inadempimento delle obbligazioni».

³⁸⁰ L'esclusione del socio d'opera e servizi inadempiente dovendosi, per DE LUCA, *op. ult. cit.*, 743 ss., e condivisibilmente, radicare in una clausola dell'atto costitutivo *ex art. 2473-bis c.c.*

³⁸¹ Il socio essendo onerato, verso l'ente, all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle "garanzie": ONZA, *op. ult. cit.*, 182; v. anche Trib. Roma 03/09/2020, cit., per cui deve essere «prestata – e, si deve aggiungere, mantenuta operativa – [la garanzia] con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio [d'opera e servizi]», salvo, come visto, la sostituzione delle garanzie cc.dd. personali con la garanzia c.d. reale.

³⁸² Questa ipotesi si trova coltivata in ONZA, *op. ult. cit.*, 193 ss., la personalità della prestazione (indipendentemente dal grado di infungibilità), in quanto eseguita (senza tuttavia aver "raggiunto" il valore promesso), non essendo di ostacolo alla circolazione della partecipazione sociale (ivi, p. 197 ss.); e v. anche *supra* par. 2.2.3. V., criticamente sui profili ricostruttivi, DE LUCA, *op. ult. cit.*, 728 ss. Di recente, v. anche SALAMONE, *op. ult. cit.*, 378 ss. e 406 ss.

³⁸³ Secondo Trib. Roma 03/09/2020, cit.

³⁸⁴ Come può accadere nel conferimento in moneta, salvo le ipotesi (di onere o di obbligo) di versamento integrale (si pensi, nell'ordine, alla unilateralità sopravvenuta ed a quella originaria nonché alle "varianti" delle s.r.l.: v. *supra* par. 2.1. e nt. 356).

³⁸⁵ D'onde l'inferenza di una equivalenza funzionale con la disciplina della s.p.a. sì da non giustificare soluzioni teoriche ed operative differenti: v. CAMPOBASSO M., in *Le Società per Azioni*, diretto da Abbadesse-Portale, vol. I, Milano, 2016, *sub art. 2344*, 444 ss. in relazione al (dunque comune) problema dell'applicazione del "procedimento speciale" ai conferimenti non in moneta.

³⁸⁶ V. *supra* par. 2.2.1.

³⁸⁷ Così efficacemente SALAMONE, *op. ult. cit.*, 406, riferendosi, esemplarmente, al «perimento di un bene», alla «evizione del bene conferito», alla «dichiarazione di nullità dei diritti di proprietà industriale», all'«annullamento di partecipazioni sociali oggetto di conferimento in conseguenza dell'annullamento della correlativa deliberazione di aumento di capitale». Ipotesi alle quali si possono aggiungere i «vizi

dichino (non tanto il valore³⁸⁸ ma più incisivamente) quella (già avvenuta³⁸⁹) integrale liberazione³⁹⁰.

Questione, in realtà, **approfondita benché non ancora compiutamente risolta**, le soluzioni **permissive** alla quale muovono, essenzialmente, sostenendo un'**applicazione** del "procedimento speciale": (i) **diretta**, così rinvenendo anche nell'ordinamento italiano il principio (proprio di quello tedesco) della *Differenzhaftung*³⁹¹, convertendo il conferimento di beni in natura o di crediti "non attuato" in conferimento in moneta; o (ii) per **analogia**, sia pur con diverse tonalità ed accenti³⁹².

Quanto alla latitudine precettiva del "procedimento speciale" si può ancora sottolineare che: (i) proprio quell'obiettivo di riallineamento, operando tra valori, parrebbe orientarne l'**inapplicabilità** all'inadempimento dell'obbligo di esecuzione (se ammissibili)³⁹³ delle **prestazioni accessorie**³⁹⁴, essendo, per la medesima ragione, inapplicabile in caso di ina-

occulti, mancanza di qualità del bene» (CAMPOBASSO M., *op. ult. cit.*, 445) quando purché pregiudichino, come si dirà tra un attimo nel testo, non solo il valore ma l'integrale liberazione. Sulla revocatoria dell'atto di conferimento e sul conferimento c.d. *a non domino*, v. *ultra* par. 3.2.

³⁸⁸ Sul valore gravitando il procedimento (se ed in quanto applicabile alla s.r.l.) sulla verifica e revisione della stima nei conferimenti di beni in natura e di crediti: v. *supra* par. 2.2.1.1.

³⁸⁹ Essendo una condizione (di legalità) per la costituzione della società: v. *supra* par. 2.2.1.

³⁹⁰ Sull'applicazione della "sospensione" dei diritti di voto (e non solo) anche all'inadempimento dei conferimenti di beni in natura e di crediti, v. *ultra* nt. 406.

³⁹¹ Che, nella *GmbH* è sancito, come noto, nel par. 9 *GmbHGesetz*.

³⁹² V. la sintesi di VALZER, *op. cit.*, 215 ss.; PASQUARIELLO F., *op. cit.*, 51 ss.; per una chiara ricostruzione del problema nella s.p.a., v. CAMPOBASSO M., *op. ult. cit.*, 444 ss.; PISANI MASSAMORMILE, *op. cit.*, 84 ss.; per una posizione intermedia, applicando l'art. 2466 c.c. al conferimento di crediti «allorché il sottoscrittore non adempia all'obbligo di garanzia ex artt. 2255 e 1267 c.c. [...] a seguito di infruttuosa esecuzione del terzo debitore», v. SALAMONE, *op. ult. cit.*, 406. In giurisprudenza, Trib. Genova 06/11/2007, in *Banca Dati Archivio Giurisprudenziale Nazionale*, non esclude (sebbene sul punto non si pronuncia direttamente) l'applicazione dell'art. 2466 c.c. all'esecuzione del conferimento del ramo d'azienda in cui sarebbe stato omesso il trasferimento del «*know how* commerciale». Secondo Trib. Roma 03/09/2020, *cit.*, essendo «il regime dei conferimenti [...] ispirato al bilanciamento dei principi dell'autonomia e della integralità e della effettività del capitale [...] deve ritenersi [...] che il mancato rispetto della normativa di cui all'art. 2464 c.c. trova tutela per ogni tipo di conferimento nel procedimento di cui all'art. 2466 c.c., qualora venga meno uno dei requisiti previsti in sede di conferimento»; affermazione proposta scorrendo del conferimento d'industria. Trib. Palermo 09/08/2018, *cit.*, reputa l'art. 2466 c.c. applicabile «a tutte le ipotesi di mancata esecuzione del conferimento, compreso quello d'opera (come si desume dal relativo ultimo comma), [e] finalizzato a far conseguire alla società il controvalore dello stesso», essendo «l'obiettivo del legislatore [...] quello di consentire alla società di acquisire, in ogni caso, il valore del conferimento non eseguito, a prescindere dalle ragioni della sua mancata esecuzione la quale determina solo la conversione dell'originaria obbligazione di fare in un'obbligazione pecuniaria»; ciò, si badi, in un caso in cui non erano state prestate le "garanzie" dovute per il conferimento d'industria: v. *supra* par. 2.2.3.

³⁹³ V. *supra* par. 1.1.

³⁹⁴ Diversamente, BERTOLOTTI G., *op. ult. cit.*, 257; nel senso del testo, v. PASQUARIELLO F., *op. cit.*, 51, nt. 132; ZANARONE, *op. ult. cit.*, 389 ss.

dempimento di **altri** e **diversi obblighi** del socio (benché) radicati nel contratto sociale³⁹⁵; (ii) l'obiettivo del riallineamento, inoltre, dovrebbe legittimare l'**applicazione** all'inadempimento dell'obbligo di "copertura" in *deficit* del socio conferente più che proporzionalmente nel "**dimensionamento**" pattizio della partecipazione sociale³⁹⁶; (iii) le conseguenze della sua applicazione suppongono l'**esser socio**, quella essendo pertanto interdotta in caso di mancanza di siffatta qualità (si pensi al cedente la partecipazione sociale, avvenuto il trasferimento³⁹⁷, ed al titolare di diritti parziari³⁹⁸); e (iv) una recente giurisprudenza lo considera **applicabile** anche in caso di **aumento a pagamento del capitale sociale**, purché sia rispettata la permanenza del socio nella compagine sociale per la «quota già posseduta», sfuggendo all'esclusione e dovendo la società ridurre il capitale sociale «solo per la misura corrispondente al debito di sottoscrizione»; ciò sul presupposto che la partecipazione sociale sia divisibile, all'indivisibilità occorrendo una disposizione dell'atto costitutivo³⁹⁹.

3.1.2. Sul procedimento

Passando ora all'analisi del procedimento⁴⁰⁰, il «primo periodo»⁴⁰¹, il periodo c.d. di **mora**, **decorre dal momento in cui scade il termine**⁴⁰² prescritto⁴⁰³ per l'esecuzione del conferimento. Scadenza che manifesta l'inadempimento⁴⁰⁴ del

³⁹⁵ Sul punto, v. l'opinione concorde degli Autori nei luoghi ricordati nella nota che precede.

³⁹⁶ Un quadro della questione si legge in SODI, *L'assegnazione delle partecipazioni non proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali*, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, Studio n. 148-2008/I, 1 ss. Per una proposta di riconoscere un precetto sistematico di liberazione integrale, v., eventualmente, ONZA, *op. ult. cit.*, 18 ss. Sul problema nella s.p.a., v. CAMPOBASSO M., *op. ult. cit.*, 444. Approfondimenti in ACCETTELLA, *L'assegnazione non proporzionale delle azioni*, Milano, 2018, 141 ss. In ogni caso, stando alla Massima n. 76 del Consiglio notarile di Milano, cit. nei conferimenti in moneta, l'obbligo di versamento parziale è da computarsi non solo sull'ammontare complessivo del capitale sociale ma anche sull'ammontare del conferimento dovuto per ciascuna partecipazione sociale (v. anche *supra* par. 2.1.; e, sulla tecnica del "dimensionamento" pattizio della partecipazione sociale, v. *supra* par. 1.1).

³⁹⁷ SPERANZIN, *op. cit.*, 462 ove altra bibliografia. Per l'ipotesi di fallimento (e liquidazione giudiziale), v. *ultra* nel testo.

³⁹⁸ Per il caso dell'usufruttuario, v. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 381.

³⁹⁹ Cass. civ. n. 1185/2020, in *DeJure*; restando inapplicabile in caso di aumento teso alla «ricostituzione del capitale sociale, azzerato a seguito di perdite» per Trib. Bari 01/11/2004, in *DeJure*.

⁴⁰⁰ Reputato dalla giurisprudenza un'ipotesi legale di esclusione equivalente all'art. 2473-bis c.c. e, nelle società cc.dd. di persone, all'art. 2286 c.c.: Trib. Bolzano n. 399/2020, in *DeJure*; e, ivi, Trib. Treviso 17/06/2005, Trib. Milano 09/01/2020 e Trib. Bologna 11/04/2017.

⁴⁰¹ Così si esprimeva la Relazione, *loc. ult. cit.*

⁴⁰² Fissato nell'interesse della società: VALZER, *op. cit.*, 218. Espressamente, Trib. Palermo 28/05/2015, in *Banca Dati Archivio Giurisprudenziale Nazionale*. V. pure BERLOTTI G., *op. ult. cit.*, 253 ss.

⁴⁰³ Dall'atto costitutivo, da una decisione degli amministratori o da una decisione dei soci.

⁴⁰⁴ Essendo la colpa irrilevante (BERLOTTI G., *op. ult. cit.*, 254 ss., ove anche un cenno sulle condizioni per la legittimità di un adempimento diverso da quello promesso; v. tuttavia, *supra* nt. 359; sul tema, v. anche DE STASIO-NUZZO, *op. cit.*, 356); salvo, forse, per la eventuale condanna al risarcimento del danno. Ma v. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 383 ss., che propone l'applicazione dell'art. 1463 c.c., ragionando di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al socio.

socio e provoca «ipso jure»⁴⁰⁵ la “sanzione”⁴⁰⁶, temporanea e con funzione anche «sollecitatoria dell’adempimento»⁴⁰⁷, della **interdizione alla partecipazione**⁴⁰⁸ alle «**decisioni dei soci**»⁴⁰⁹, **collegiali e non**⁴¹⁰.

L’estensione dell’interdizione: (i) non comprende il diritto di controllo sugli affari sociali⁴¹¹ ed i «diritti amministrativi»⁴¹²; e (ii) parrebbe estendersi al diritto di intervento nelle decisioni collegiali, sicché la relativa (intera⁴¹³) partecipazione sociale dovrebbe contenersi nel *quorum* costitutivo ma non in quello deliberativo⁴¹⁴.

Persistendo l’inadempimento, nella rimodulazione del 2003, la disciplina vigente rimette agli amministratori la **scelta**⁴¹⁵ tra l’**attivazione del sistema di di-**

⁴⁰⁵ V., sia pur in relazione al diritto pre-vigente, Cass. civ. n. 585/2020, in *DeJure*.

⁴⁰⁶ Applicabile pure in caso di «socio in mora nei conferimenti in natura»: Rivolta, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, continuato da Mengoni, vol. XXX, tomo 1, Milano, 1982, 250.

⁴⁰⁷ Cass. civ. n. 1185/2020, in *DeJure*.

⁴⁰⁸ Del socio inadempiente nonché di un terzo al quale eventualmente spetti il diritto di voto: ZANARONE, *op. ult. cit.*, 425.

⁴⁰⁹ Art. 2466, comma 4, c.c.

⁴¹⁰ PISANI MASSAMORMILE, *op. cit.*, 83.

⁴¹¹ V. art. 2476, comma 2, c.c.

⁴¹² Almeno secondo Cass. civ. n. 1185/2020, cit. Dovrebbe, invece, perdere la legittimazione processuale connessa alla perdita del diritto sostanziale nell’opinione di SALAMONE, *op. ult. cit.*, 408 ss.: così, in relazione, specificamente, all’impugnazione delle decisioni dei soci, alla denuncia *ex art.* 2409 c.c. ed all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità *ex art.* 2476 c.c. Per una posizione diversa, v. PASQUARIELLO F., *op. cit.*, 56. Nella Massima n. 55, cit., 113 ss., si leggono le (ipotesi di) conseguenze sui diritti particolari attribuiti al socio inadempiente *ex art.* 2468, comma 3, c.c. I diritti patrimoniali del socio (ad esempio il diritto di opzione o di prelazione) dovrebbero, poi, reputarsi sospesi: SANTINI, *Società a responsabilità limitata. Art. 2472-2497*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1964, *sub art.* 2477, 78; Autore per il quale il diritto al dividendo, «appena maturato», si dovrebbe compensare (in caso di inadempimento al conferimento in moneta) «col debito della società» (*ibidem*).

⁴¹³ VALZER, *op. cit.*, 221. Del socio inadempiente in caso di aumento a pagamento di capitale sociale ammette l’intervento per la “parte liberata”, coerentemente con la complessiva ricostruzione, la Massima n. 55, cit., 112 ss.

⁴¹⁴ Cass. civ. n. 1185/2020, cit. Esprime dubbi pure PASQUARIELLO F., *op. cit.*, 454, nt. 150. Ma v. Cass. civ. n. 585/2015, cit., dove non sembra distinguersi tra *quorum* costitutivo e *quorum* deliberativo. V. anche la Massima I.B.24 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitrive-neto.it, secondo la quale il socio inadempiente «ha comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuto, di essere computato tra i presenti», calcolandosi nel (solo) *quorum* costitutivo; contraria la Massima n. 35 del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in www.consiglionotarifirenze.it, 162 ss., non dovendosi, per gli Autori, computare neppure in quel *quorum*.

⁴¹⁵ Certamente discrezionale (PASQUARIELLO F., *op. cit.*, 55), sebbene, deve reputarsi, non insindacabile: v., nel diritto pre-vigente e nell’ambiente normativo della società per azioni, ANGELICI, *I conferimenti*, in *Tratt. Rescigno*, vol. XVI, tomo 2, Torino, 1985, 254, secondo cui il “procedimento speciale” è da utilizzare «solo quando consenta di» soddisfare il principio di “effettività del capitale sociale”, di riequilibrio tra i valori delle utilità promesse e delle utilità ottenute al fine della dotazione patrimoniale (iniziale).

ritto comune di tutela dei diritti, l'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, ed i **rimedi**, ulteriori, tracciati dal "**procedimento speciale**", appuntati su una **preventiva operazione di mercato c.d. secondario**, vendendo coattivamente la partecipazione sociale, e, poi, in caso di insuccesso di questa, su una **successiva operazione di mercato c.d. primario**, escludendo il socio⁴¹⁶. In entrambi i casi, si noti, il socio inadempiente perde (totalmente⁴¹⁷) la posizione di socio.

Una scelta, quella, che certamente presuppone, in caso di vendita coattiva, una **diffida**⁴¹⁸ ad **adempiere entro 30 giorni**⁴¹⁹, avviandosi il «secondo periodo»⁴²⁰ del «procedimento speciale»; diffida della indispensabilità della quale si potrebbe dubitare qualora si attivi il sistema di diritto comune⁴²¹ al pari della possibilità, scelta ed eseguita senza successo la vendita coattiva, di ritorno a questo⁴²².

L'operazione di mercato c.d. secondario, la **vendita coattiva**, è retta da quattro espressi precetti: (i) è effettuata a **rischio e pericolo del socio** inadempiente; (ii) il **prezzo** della partecipazione sociale in vendita è amministrato, coincidendo con il **valore risultante dall'ultimo bilancio approvato**; (iii) l'**acquisto** della partecipazione sociale in vendita deve essere **preventivamente proposto agli altri**

⁴¹⁶ In alcune ipotesi la scelta e la conseguente esecuzione potrebbe essere particolarmente complessa. Si allude: (i) all'inadempimento del conferimento d'industria, dove l'eventuale infungibilità della prestazione appare di ostacolo non solo all'esecuzione forzata (potendosi forse invocare l'art. 614-bis c.p.c.) ma anche alla vendita coattiva (per una prospettiva diversa, v. *supra* nt. 382; cfr. DE LUCA, *op. ult. cit.*, 744 ss.); ed (ii) all'intrasferibilità della partecipazione sociale stabilita nell'atto costitutivo (propende per la soluzione negativa, BERTELOTTI G., *op. ult. cit.*, 258).

⁴¹⁷ O parzialmente, qualora si ammettesse l'operatività dell'art. 2466 c.c. su una sola «parte», quella non «liberata», della partecipazione sociale: v. *supra* par. 2.1.

⁴¹⁸ Che, pertanto, non ha la «finalità di mettere in mora il socio», questo essendo già in mora scaduto il termine per l'adempimento, bensì di «avviare la procedura di vendita in suo danno»: Trib. Roma 22/01/2019, cit.

⁴¹⁹ Sull'eventuale modificabilità del termine, v. BERTELOTTI G., *op. ult. cit.*, 257 ss., favorevole ad un suo allungamento. In senso contrario, v. Trib. Palermo 28/05/2015, cit., per il quale «la determinazione del tempo dell'adempimento (avuto riguardo all'individuazione del *dies a quo* del relativo termine) è rimessa alla discrezionalità degli amministratori, fermo restando l'obbligo, a carico di costoro, di diffidare il socio a eseguire il conferimento entro il termine di trenta giorni e dunque ferma restando la previsione di legge con riferimento al *dies ad quem*».

⁴²⁰ Relazione *loc. ult. cit.*

⁴²¹ Su cui però v. le convincenti osservazioni di VALZER, *op. cit.*, 219 ss.; Autore che muove dal disconoscimento della qualifica di essa siccome diffida ad adempiere di diritto comune (in senso contrario, v. Trib. Palermo 28/05/2015, cit., secondo cui si tratterebbe «sostanzialmente di una diffida ad adempiere [...] assimilabile se non sovrapponibile a quella disciplinata dall'art. 1454 c.c. [...]»); benché il ragionamento serva alla individuazione della forma, allora quella più idonea al raggiungimento dello scopo, e della legale conoscenza, allora applicandosi l'art. 1335 c.c.). V. le perplessità di SALAMONE, *op. ult. cit.*, 407; v. anche la Relazione *loc. ult. cit.*, per la quale, in assenza (nel diritto pre-vigente) della testuale abilitazione a quella scelta, comunque «la società [...] non può procedere ad atti esecutivi contro il socio moroso se non previa diffida ad eseguire il pagamento».

⁴²² V. VALZER, *op. cit.*, 222 ss.

soci⁴²³ in proporzione alla loro partecipazione; (iv) in mancanza di offerte degli altri soci, purché l'atto costitutivo la abiliti⁴²⁴, la **partecipazione è venduta all'incanto**⁴²⁵.

Ne deriva quanto segue: (i) al socio **inadempiente è corrisposta** solo l'eventuale **eccedenza del prezzo** di vendita rispetto al debito inadempito, ricadendo su quello «**gli effetti negativi** di una vendita effettuata ad un prezzo **inferiore** al valore di mercato della» partecipazione sociale⁴²⁶; (ii) il **valore contabile di bilancio**⁴²⁷, quale criterio del prezzo amministrato, **non sembra suscettibile di essere modificato** (non solo nel minimo ma anche)⁴²⁸ nel massimo⁴²⁹; (iii) qualora **non si raggiunga il riallineamento tra valori** – della dotazione patrimoniale (iniziale) effettivamente ottenuta e del capitale sociale c.d. nominale – perché, in particolare, il valore contabile, in quanto prezzo incamerato della vendita della partecipazione sociale, sia inferiore al valore necessario per quel riallineamento, quest'ultimo potrebbe raggiungersi o reputando l'**acquirente obbligato** ad offrire, quale prezzo, l'**intero quantum mancante**⁴³⁰; oppure, come forse appare

⁴²³ Attraverso un invito ad offrire: ZANARONE, *op. ult. cit.*, 408.

⁴²⁴ E, per Trib. Palermo 28/05/2015, cit., non consentono quella vendita le clausole che prevedano il «diritto di prelazione a favore degli altri soci [...] nonché il gradimento di questi ultimi nel caso di cessione della quota a terzi, bilanciato dall'obbligo di acquisto della quota da parte del socio che abbia negato il gradimento al prezzo stimato da un perito designato da autorità indipendente», immunizzando il rischio «di ingresso nella compagine sociale di soggetto non gradito»; previsioni «evidentemente incompatibil[i] con la disciplina della vendita all'incanto» essendo, nell'art. 2466 c.c., tutelato l'interesse della società reputato «assolutamente prevalente su quello del socio moroso, come tale inadempiente rispetto a uno dei principali obblighi assunti con il contratto sociale». Per Cass. civ. n. 13514/2021, in *Pluris*, «la vendita coattiva della quota del socio moroso, disciplinata dall'art. 2466 c.c., rientra a pieno titolo tra le azioni esecutive contemplate dalla L.Fall., art. 168, appartenendo a tale categoria tutte quelle volte a conseguire il soddisfacimento coattivo del credito»: è stata, quindi, ritenuta inefficace nei confronti del fallimento del socio moroso (all'epoca ammesso al concordato preventivo) la cessione della di lui partecipazione sociale non liberata effettuata dagli amministratori in favore di un altro socio della stessa società.

⁴²⁵ Propone l'inessenzialità della vendita all'incanto nella sequenza «procedimentale necessaria», si da legittimare l'esclusione del socio inadempiente direttamente senza «previo tentativo» di quella vendita, BERTELOTTI G., *op. ult. cit.*, 249 ss. In posizione diversa, App. Palermo 05/04/2011, in *DeJure*, subordinando la «vendita all'incanto» non solo alla «mancanza di offerte da parte degli altri soci non morosi» ma anche di «terzi». E v., infatti, ZANARONE, *op. ult. cit.*, 411.

⁴²⁶ Trib. Palermo 28/05/2015, cit. (enfasi aggiunta).

⁴²⁷ Che pure potrebbe essere non del tutto adeguato: VALZER, *op. cit.*, 224.

⁴²⁸ Da parte il caso di vendita all'incanto: ZANARONE, *op. ult. cit.*, 417.

⁴²⁹ Se è vero che un prezzo più alto potrebbe generare l'attivazione dell'operazione di mercato c.d. primario e, pertanto, l'esclusione del socio, contraddicendo, per tale via, l'origine di quel criterio pensato per evitare «abusi»: Relazione, *loc. ult. cit.*; ZANARONE, *op. ult. cit.*, 414 ss. Non così per VALZER, *op. loc. ult.* V. anche BERTELOTTI G., *op. ult. cit.*, 259.

⁴³⁰ V. VALZER, *loc. ult. cit.* Il che significa applicare un passo, proprio della s.p.a., in cui il «corrispettivo» delle azioni «in vendita» del socio inadempiente non può «essere inferiore ai conferimenti ancora dovuti» (art. 2344, comma 1, c.c.); passo che difetta nell'art. 2466, comma 2, c.c., dove quel corrispettivo

preferibile, **operando una corrispondente riduzione del capitale sociale**⁴³¹; e (iv) la “proporzionalità” nella proposta di acquisto preventivo **agli altri soci**⁴³² sembra suscettibile di atteggiarsi sia quale **diritto di opzione**, assicurando – almeno in partenza – l’ininfluenza della vicenda sul *quantum* reciproco di partecipazione sociale, sia diversamente, quella proporzionalità **operando solo in caso di più offerte** e (limitatamente) **agli offerenti**⁴³³.

L’operazione di mercato c.d. primario, **l’esclusione del socio inadempiente**, è **residuale**, attivandosi in caso di insuccesso – «per mancanza di compratori»⁴³⁴ – di quelle⁴³⁵ di mercato c.d. secondario e provoca: (i) il diritto della società a “**trattenere**” «**le somme riscosse**», al quale dovrebbe aggiungersi, nonostante il silenzio normativo⁴³⁶, il **diritto al risarcimento** di un eventuale “**maggiore**” danno al ricorso dei relativi presupposti⁴³⁷; e (ii) l’obbligo di **ridurre il capitale sociale in misura corrispondente**; in vero, riduzione (appunto, obbligatoria e) solo c.d. **nominale**, da **limitare al riallineamento** dei valori in gioco, applicandosi, conseguentemente, la relativa disciplina⁴³⁸.

Emerge, segnatamente rispetto all’operazione di mercato c.d. primario⁴³⁹, la **plausibilità o non di una applicazione** della disciplina in esame **solo parziale**, allora la partecipazione del socio inadempiente riducendosi solo per il *quantum* corrispondente al *quantum* di debito non adempiuto: il che, a ben vedere e da parte la questione sulla divisibilità o non della partecipazione sociale nella s.r.l.⁴⁴⁰, se parrebbe **giustificarsi** in caso di **aumento a pagamento del capitale sociale**, dove in fondo si colpisce una (possibile) “eccedenza” di partecipazione sociale

è commisurato, come detto, ad un diverso criterio. Per ZANARONE, *op. ult. cit.*, 413, della differenza risponde solo il socio «moroso».

⁴³¹ V. nt. che precede.

⁴³² Un preventivo invito ad offrire introdotto come «diritto di preferenza» dall’art. 2477, comma 2, c.c. testo pre-vigente per «mantenere il carattere della società» fondato sulla persona dei soci: Relazione, *op. loc. ult. cit.* Contro la “tenuta” di una tale giustificazione nel diritto vigente, v. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 410 ss.

⁴³³ Sul tema, VALZER, *op. cit.*, 226 ss.

⁴³⁴ Art. 2466, comma 3, c.c., ove anche i virgolettati che nel testo seguono (enfasi aggiunta).

⁴³⁵ V., per l’immediata esclusione del socio, *supra* nt. 425.

⁴³⁶ E diversamente dalla simmetrica disciplina della s.p.a, l’art. 2344 c.c., al secondo comma, espressamente facendo quel diritto «salvo».

⁴³⁷ E v. infatti VALZER, *op. cit.*, 231 ss.

⁴³⁸ Così, tra i vari, VALZER, *op. cit.*, 233 ss., anche per l’applicazione dell’art. 2482-bis, comma 4, c.c.

⁴³⁹ Interrogativo, in realtà, che permea ogni conseguenza normativa sulla partecipazione sociale del socio inadempiente: PASQUARIELLO F., *op. cit.*, 57. E, per qualche passaggio specifico, v. *supra* par. 3.1.1.

⁴⁴⁰ Della «natura unitaria» della partecipazione sociale, si da impedire l’esecuzione dell’esclusione su una parte soltanto di essa, è convinto Trib. Roma 26/09/2018, in *DeJure*; viceversa, App. Palermo 05/04/2011, cit., secondo cui il principio di infrazionabilità della partecipazione sociale sarebbe assente «nelle disposizioni legali» e pure nel caso controverso. Aperture, salvo il caso di partecipazione «acquisita nell’ambito di un unico momento genetico», si leggono nella Massima n. 55, cit., 111 ss.

(quella sottoscritta ma senza adempiere, in tutto o in parte, al corrispettivo debito di conferimento)⁴⁴¹, **difficilmente** potrebbe ammettersi quando il debito è titolato nella (partecipazione alla) **costituzione della società**⁴⁴².

La **reazione** del socio inadempiente alla decisione di esclusione è riconosciuta nella legittimazione alla impugnazione di questa in applicazione analogica dell'art. 2388 c.c. e secondo lo schema di tutela dell'art. 2378 c.c.⁴⁴³. In caso di operazione di mercato c.d. secondario: (i) il termine per detta impugnazione decorre, «in assenza di specifica comunicazione, [...] dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese del trasferimento della» partecipazione sociale⁴⁴⁴; ed (ii) i **vizi** del “procedimento speciale” dovrebbero rendere quella circolazione, comunque, non opponibile alla società, salvaguardando la posizione del socio inadempiente ma illegittimamente escluso⁴⁴⁵.

Ancora due battute.

La prima. Si propende per l'ammissibilità di avvio del “procedimento speciale” da parte dei **creditori sociali in via surrogatoria**⁴⁴⁶.

In caso di **fallimento** (e, in futuro, di **liquidazione giudiziale**⁴⁴⁷) della società, ed ecco la seconda: (i) i «versamenti ancora dovuti», indipendentemente dalla eventuale scadenza del termine, sono ingiunti (indifferentemente⁴⁴⁸) al socio o al cedente (se ancora obbligato⁴⁴⁹) dal giudice delegato su proposta del curatore⁴⁵⁰; e (ii) negli stessi sensi, le “garanzie” di cui all'art. 2464, comma 4 e 6, c.c. sono escusse, al «ricorso dei presupposti», dal curatore purché autorizzato dal giudice delegato⁴⁵¹.

⁴⁴¹ E v. infatti Cass. civ. n. 1185/2020, cit.

⁴⁴² Lo stato del dibattito si legge in VALZER, *op. cit.*, 227 ss.

⁴⁴³ Trib. Palermo 09/06/2015, in *DeJure*. Propende per l'applicazione degli artt. 2287 e 2533 c.c. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 433.

⁴⁴⁴ Trib. Catania 10/04/2013, in *DeJure*. Dubbi in BERTELOTTI G., *op. ult. cit.*, 260.

⁴⁴⁵ BERTELOTTI G., *op. loc. ult. cit.*

⁴⁴⁶ Confezionando la diffida: BERTELOTTI G., *op. ult. cit.*, 258. ZANARONE, *op. ult. cit.*, 396 ss. ove anche il riferimento ai liquidatori (art. 2491, comma 1, c.c.). In giurisprudenza, cfr. Trib. Ascoli Piceno n. 424/2020, in *DeJure*. Sull'utilizzabilità per il “richiamo” del pignoramento presso terzi ancorché il relativo credito non sia ancora esigibile, v. Trib. Treviso 12/11/2013, in *www.ildiritto degli affari.it*.

⁴⁴⁷ Quando entrerà in vigore il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: D.Lgs. n. 14/2019.

⁴⁴⁸ Trib. Torino 26/09/2006, in *DeJure*; e, ivi, Trib. Genova 04/04/1989.

⁴⁴⁹ Entro i tre anni dalla circolazione: v. *supra* nt. 360.

⁴⁵⁰ Art. 150 l. fall. e art. 260 D.Lgs. n. 14/2019.

⁴⁵¹ Art. 151 l. fall. e art. 261 D.Lgs. n. 14/2019.

3.2. Anomalie

La “vicenda dispositiva del patrimonio” che si realizza con il conferimento⁴⁵² evoca una “stabilità” della destinazione⁴⁵³ alla società (e quindi dell’acquisizione del valore dell’utilità destinata) da apprezzare (anche) sulla scorta delle possibili «irregolarità»⁴⁵⁴ o “anomalie” di quel trasferimento vagliandone i riflessi sul rapporto sociale.

A) Da parte l’ipotesi di **simulazione dell’atto costitutivo della società** (e dei relativi conferimenti)⁴⁵⁵, una possibile “anomalia” si riscontra nel conferimento del diritto di **proprietà su un bene da parte di un socio che non ne è titolare** (c.d. conferimento *a non domino*⁴⁵⁶): prospettiva pertinente in caso di **beni mobili non registrati**⁴⁵⁷ e rilevando, ai fini della “stabilità”⁴⁵⁸ dell’utilità destinata, la **buona fede** della società⁴⁵⁹. *Status* soggettivo il cui accertamento è, poi, profilo discusso, incerta essendo la necessità della relativa valutazione: (i) su **tutti gli intervenuti in sede di costituzione** (soci fondatori, notaio e redattore della relazione di stima)⁴⁶⁰; (ii) sui soli **soci fondatori**; o, addirittura (iii) su **uno solo di essi**⁴⁶¹.

B) Ulteriore ipotesi di “anomalia” si rinviene nell’eventuale **revocatoria** (ordinaria o fallimentare) **del bene conferito**, in quanto atto dispositivo idoneo a pregiudicare le **ragioni dei creditori cc.dd. personali** del socio conferente. Revocatoria oramai reputata **ammissibile**, il conferimento essendo negozio disposi-

⁴⁵² Rinvenibile nel conferimento in moneta, di beni in natura e di crediti ma non, probabilmente, nel conferimento d’opera e servizi.

⁴⁵³ *Supra* par. 1.1.

⁴⁵⁴ L’espressione è di PORTALE, *La mancata attuazione del conferimento in natura*, cit., 633 ss., ove l’indicazione di diverse ipotesi di “irregolarità”.

⁴⁵⁵ Cfr. Cass. civ. n. 30020/2011, in *DeJure*, per la quale «la simulazione dell’atto costitutivo, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi tassative di nullità della società, non [è] mai invocabile, dal momento che le esigenze di tutela dei terzi, attraverso la pubblicità, divengono preminenti rispetto all’effettiva intenzione delle parti»; negli stessi termini, Cass. civ. n. 22560/2015, in *DeJure*. Diversa prospettiva, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, si legge in Cass. civ. n. 17467/2013, in *Giur. comm.*, 2014, II, 198 ss., con nota di FOTTICCHIA, *Simulazione e conferimento in natura nelle società di capitali*, ivi, 204 ss., non escludendo la simulazione del conferimento purché «l’accordo simulatorio [...] invest[a], al tempo stesso, il conferimento e l’aumento di capitale sociale, nella quota attribuita al conferente».

⁴⁵⁶ Ciò potendo condurre al successo dell’azione di rivendicazione da parte del terzo proprietario con conseguente evizione (totale o parziale) del bene conferito.

⁴⁵⁷ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 411.

⁴⁵⁸ Locuzione di SALAMONE, *op. ult. cit.*, 409 ss.

⁴⁵⁹ V. art. 1153 c.c.

⁴⁶⁰ SALAMONE, *op. ult. cit.*, 409 ss.

⁴⁶¹ V. PORTALE, *op. ult. cit.*, 667 ss., Autore che respinge l’argomentazione sulla sufficienza della buona fede di un solo socio, piuttosto proponendo di vagliare caso per caso la meritevolezza della tutela.

tivo⁴⁶² **oneroso**⁴⁶³ e, quindi, **potenzialmente idoneo** a provocare quel pregiudizio⁴⁶⁴.

Quanto all'accertamento, da potersi compiere pure in via presuntiva⁴⁶⁵, della *scientia damni*⁴⁶⁶, del *consilium fraudis* e della *scientia decoctionis* si ripropongono le medesime incertezze un attimo fa esaminate sul c.d. conferimento *a non domino*⁴⁶⁷. Nelle pronunce giudiziarie si tende a distinguere tra società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, quell'accertamento coinvolgendo i soci, e dopo l'iscrizione, dirigendosi in tal caso sugli amministratori⁴⁶⁸.

Sulle conseguenze delle anomalie sulla "stabilità" del(le utilità oggetto di) conferimento, i rimedi di diritto comune non sembrano del tutto appropriati: ne seguono ricostruzioni volte ad applicare la disciplina della «mancata esecuzione dei conferimenti»⁴⁶⁹.

BIBLIOGRAFIA

Oltre alle opere indicate in ONZA, *L'apporto d'opera e servizi nelle società di capitali*. Strutture e funzioni, Padova, 2008, v.: ABRIANI, *I conferimenti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, vol. IV, *Le società per azioni*, Padova, 2010; ABRIANI-BUTTIGNON, *Legge di bilancio 2021 e patrimonio netto di bilancio nelle società di capitali in Italia: spunti per il superamento di un paradigma*, in *IlSocietario.it* (17/02/2021); ACCETTELLA, *L'assegnazione non proporzionale delle azioni*, Milano, 2018; ANGELICI, *I conferimenti*, in *Tratt. Rescigno*, vol. XVI, tomo 2, Torino, 1985; ARIANI, *Disciplina della riduzione del capitale per perdite in caso di presentazione di domanda di concordato preventivo*, in *Fall.*, 2013, 112 ss.; ATLANTE, *Prime questioni operative in tema di nuove norme sui conferimenti in danaro in sede di costituzione di s.r.l. ordinarie*, in *Studi e Materiali*, Milano, 2013; BARENGHI, *Conferimenti in natura e immediata liberazione delle quote*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011; BARTOLACELLI, *Nuove esperienze europee in tema di costituzione "semplificata" e a "basso" costo di società con responsabilità limitata*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 382 ss.; BERTOLOTTI G., in *Delle società. Della azienda. Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, in *Comm. del codice civile*, diretto da Gabrielli, Torino, 2015, sub art. 2466; ID., *Società con prestazioni accessorie*, Milano, 2008; BOGGIALI-RUOTOLO, *Le nuove s.r.l.*, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, Studio n. 892-2013/I; CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di di-*

⁴⁶² Tra le varie, Cass. civ. n. 2536/2016, in *DeJure*; criticamente, PORTALE, *op. ult. cit.*, 642.

⁴⁶³ Ciò escludendo la possibilità di applicare lo strumento rimediabile della diretta espropriabilità regolato dall'art. 2929-bis c.c.

⁴⁶⁴ Sulla revocabilità in caso di "dimensionamento" pattizio della partecipazione sociale, v. ONZA-SALAMONE, *loc. op. ult. cit.*

⁴⁶⁵ Cfr. Trib. Pavia 23/08/2021, n. 1108, in *DeJure* e Trib. Bologna 22/02/2019, n. 501, in *DeJure*.

⁴⁶⁶ V. PORTALE, *op. ult. cit.*, 651, per una critica all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sostituzione "immobile/partecipazione sociale" pregiudicherebbe in ogni caso i creditori i creditori cc.dd. personali del socio conferente.

⁴⁶⁷ V., per una rassegna delle diverse soluzioni, MARTORANO F.S., *L'individuazione degli stati soggettivi nella revocatoria del conferimento in società*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, I, 593 ss.

⁴⁶⁸ V. Cass. civ. n. 23891/2013, in *DeJure*.

⁴⁶⁹ V. *supra* par. 3.1.1. e 3.1.2.

ritto commerciale, diretto da Cottino, vol. V, Padova, 2007; CALANDRA BONAURA, *L'amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale*, in *Trattato di diritto commerciale*, fondato da Bonocore, diretto da Costi, Torino, 2019; CAMPAGNA, *Criptomone e obbligazioni pecuniarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, I, 183 ss.; CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale. 2. Diritto delle Società*¹⁰, a cura di Campobasso M., Milano, 2020; CAMPOBASSO M., *La riduzione del capitale "epidemic" e doveri degli amministratori*, in *Nuove leggi civ.*, 2021, 531 ss.; ID., *Aumento del capitale e compensazione con crediti postergati*, in *Patrimonio sociale e governo dell'impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo*, a cura di Rescio-Speranzin, Torino, 2020; ID., in *Le Società per Azioni*, diretto da Abbadessa-Portale, vol. I, Milano, 2016, sub art. 2344; CASINI, *Crisi pandemica, crisi simmetrica e crisi d'impresa*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, I (Supplemento); CASSOTTANA-POLLIO, *I conferimenti di servizi*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2003, II, 369 ss.; CIAN M., *S.r.l., s.r.l. semplificata, s.r.l. a capitale ridotto. Una nuova geometria del sistema o un sistema di-sarticolato?*, in *Riv. società*, 2012, 1101 ss.; CINCOTTI, *Estinzione per compensazione del debito da conferimento e conferimenti di crediti. Un nuovo révément della Cassazione*, in *Giur. comm.*, 2007, II, 592 ss.; ID., *I conferimenti*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di Farina-Ibba-Racugno-Serra, Milano, 2004; Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, in www.notaitriveneto.it, Massime I.A.2, I.A.4, I.A.5, I.A.9, I.A.10, I.A.13, I.A.14, I.B.24, I.G.23, I.K.1, I.K.2, R.A.6 e T.A.11; Comitato Notarile della Regione Campania, in www.notaicampania.it, Massime nn. 21 e 23; Consiglio Nazionale del Notariato, *Quesito di Impresa n. 286-2015/I, Conferimento in s.r.l. di partecipazioni in società dello stato della California*, in *CNN Notizie* (12/02/2016); ID., *Quesito di Impresa n. 354-2014/I, Conferimento in denaro, conferimento in natura e versamento del 25%*, in *CNN Notizie* (11/03/2015); ID., *Quesito di Impresa n. 1003-2013/I, Costituzione di s.r.l. e modalità del versamento del residuo 75%*, in *CNN Notizie* (11/03/2015); ID., *Quesito di Impresa n. 982-2013/I, Aumento di capitale con conferimento in natura di immobile da parte di società estera e menzioni urbanistiche*, in *CNN Notizie* (7/02/2014); ID., *Quesito di Impresa n. 12-2008, Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni contenute nella legge Finanziaria 2008*, in *CNN Notizie* (21/02/2008); Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in www.consiglionotarilefirenze.it, Massime nn. 35 e 55; Consiglio Notarile di Milano, in www.consiglionotarilemilano.it, Massime nn. 9, 76, 117, 125, 130, 131, 148 e 196; CORSI, *Le nuove società di capitali*, Milano, 2003; COSSU, *Nuovi modelli di s.r.l. nella legislazione italiana recente*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, I, 448 ss.; D'ALESSANDRO, *Efficienza e giustizia distributiva nelle procedure concorsuali*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, 375 ss.; DE ANGELIS, *Il bilancio di esercizio. Artt. 2423-2435-ter*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, Milano, 2018, sub 2424; ID., *Alcune questioni sul capitale assicurato nella s.r.l.*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2004, I, 329 ss.; DE LUCA, *Conferimenti e creazione di valore. Note sui conferimenti di opere e servizi nelle società di capitali*, in *Riv. società*, 2014, 723 ss.; ID., *Fiducia "trasparente" e debito d'apporto non apparente, secondo atto*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2013, II, 651 ss.; DE STASIO, *Le Monete virtuali: natura giuridica e disciplina dei prestatori di servizi connessi*, in *Diritto del Fintech*, a cura di Cian M.-Sandeì, Padova, 2020; DE STASIO-NUZZO, in *Le Società per Azioni*, a cura di Abbadessa-Portale, vol. I, Milano, 2016, sub art. 2342; DE VITO, *I requisiti prudenziali degli intermediari finanziari al vaglio del giudice amministrativo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2005, II, 343 ss.; DELL'ATTI, *La disciplina dei conferimenti nella s.r.l.: la prestazione d'opera da parte del socio*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di Di Cagno, Bari, 2004, 187; DENOZZA, *Le funzioni distributive del capitale*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 489 ss.; ID., *A che serve il capitale?*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 585 ss.; ENRIQUES, *Capitale*

sociale, informazione contabile e sistema del netto: una risposta a Francesco Denozza, in *Giur. comm.*, 2005, I, 607 ss.; ENRIQUES-MACEY, *Raccolta del capitale di rischio e tutela dei creditori: una critica radicale alle regole europee sul capitale sociale*, in *Riv. società*, 2002, 78 ss.; FERRARA JR.-CORSI, *Gli imprenditori e le società*¹⁵, Milano, 2011; FERRI JR., *La sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite tra passato prossimo e futuro remoto*, in *Riv. notariato*, 2021, 3 ss.; ID., *L'incapienza dei fondi comuni d'investimento tra responsabilità patrimoniale e responsabilità per danni*, in *Riv. dir. comm.*, 2016, I, 383 ss.; ID., *Investimento e conferimento*, Milano, 2001; FOTTICCHIA, *Simulazione e conferimento in natura nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2014, II, 204 ss.; GAMBINO-SANTOSUOSSO, *Società di capitali*, Torino, 2018; GARELIO, *La semplificazione dei conferimenti in natura: un obiettivo raggiunto nella s.r.l.?*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso*, Torino, 2020; GINEVRA, *Il capitale e i conferimenti*, in *Diritto Commerciale, III. Diritto delle Società*, a cura di Cian M., Torino, 2020; ID., *Conferimenti e formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l.*, in *Riv. società*, 2007, 147 ss.; ID., *Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a.*, Milano, 2001; GITTI GI., *Le garanzie del conferimento nella s.r.l. e la procedura di vendita in danno «parziale»*, in *Riv. dott. comm.*, 2019, 513 ss.; IBBA, *La s.r.l. unipersonale*, in *Le Società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba-Marasà, vol. I, Milano, 2020; LO SARDO, *Ancora sulla costituzione per testamento di una società unipersonale di capitali*, in *Riv. notariato*, 2020, 799 ss.; JAEGER-DENOZZA-TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale*⁸, Milano, 2019; MALTONI-SPADA, *Patrimonio minimo e capitale nominale minimo*, in *Riv. dir. comm.*, 2021, I, 1 ss.; ID., *L'impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità limitata*, in *Riv. notariato*, 2013, I, 1113 ss.; MARTORANO F.S., *L'individuazione degli stati soggettivi nella revocatoria del conferimento in società*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, I, 593 ss.; MARTORANO F., *Compensazione del debito per conferimento*, in *Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, I, Torino, 2006; MASI D., *Le criptoattività: proposte di qualificazione giuridica e primi approcci regolatori*, in *Banca Impresa Società*, 2021, 241 ss.; MAUGERI M., *Sulle competenze "implicite" dell'assemblea nella società per azioni*, in *Riv. dir. soc.*, 2007, II, 86 ss.; MENTI, *Socio d'opera e conferimento del valore nella s.r.l.*, Milano, 2006; MIOLA, *La stima dei conferimenti in natura e di crediti*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 192 ss.; ID., *Capitale sociale e conferimento nella "nuova" società a responsabilità limitata*, in *Riv. società*, 2004, 657 ss.; ID., *I conferimenti in natura*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. I, tomo 2, 2004; MONTAGNANI, *Riflessioni in tema di conferimenti in natura nelle s.r.l.*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, 127 ss.; MORINI, *Conferimenti d'opera e di servizi*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011, 183 ss.; MUCCIARELLI G., *Il sopraprezzo delle azioni*, Milano, 1997; MURINO, *Conferimento di criptomoneta in società*, in *Criptoattività, criptovalute e bitcoin*, a cura di Capaccioli, Milano, 2021; NIEDDU ARRICA, *Il conferimento di attività di ricerca e sviluppo nella società a responsabilità limitata*, in *AIDA*, 2018, 499 ss.; ID., *Il conferimento di prestazione d'opera e servizi nella s.r.l.*, Milano, 2009; NOBILI-SPOLIDORO, *La riduzione del capitale*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. VI, tomo I, Torino, 1993; NUZZO, in *Le Società per Azioni*, a cura di Abbadessa-Portale, vol. I, Milano, 2016, sub art. 2343; OLIVIERI, *Investimenti e finanziamenti nelle società di capitali*, Milano, 2008; ID., *Conferimenti «assicurati» e capitale di rischio nelle società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto societario. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, diretto da Abbadessa-Portale, vol. III, Torino, 2007; ONZA, *Gli "adeguati assetti" organizzativi: tra impresa, azienda e società (Appunti per uno studio)*, in www.ristrutturazionaziendali.il-caso.it (11/10/2021); ID., *"Partecipare": significati e ipotesi nel diritto delle società azionarie (note*

preliminari sulla “partecipazione del non socio”), in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, 635 ss.; ONZA-SALAMONE, *La revocatoria di destinazioni (dell’assegnazione “dimensionata” della partecipazione sociale, della fusione e della scissione)*, destinato agli Studi in onore di Paolo Montalenti, in corso di pubblicazione; PACILEO, *Continuità aziendale*, in *Digesto IV. Disc. priv. sez. comm.*, Agg. IX, Torino, 2022, 71 ss.; ID., *Continuità e solvenza nella crisi di impresa*, Milano, 2017; PAOLINI, *La nuova sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale nella legislazione di emergenza Covid-19*, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, Studio n. 88-2021/I; PASQUARIELLO F., *I conferimenti*, in *La nuova società a responsabilità limitata*, a cura di Bione-Guidotti-Pederzini, in *Tratt. Galgano*, vol. LXV, Padova, 2012; PATRIARCA C., *La distribuzione degli utili in natura*, Napoli, 2008; PISANI MAS-SAMORMILE, *I conferimenti nelle società di capitali. Trent’anni dopo*, Torino, 2021; PORTALE, *Società a responsabilità limitata senza capitale sociale e imprenditore individuale con “capitale destinato” (Capitale sociale quo vadis?)*, in *Riv. società*, 2010, 1237 ss.; ID., *La mancata attuazione del conferimento in natura*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. I, tomo 3, Torino, 2004; ID., *Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali*, in *Corr. giur.*, 2003, 1663 ss.; ID., *I conferimenti in natura “atipici”*, Milano, 1974; PORTALE-GINEVRA, *Intestazione a società fiduciaria di azioni non interamente liberate e responsabilità per i conferimenti residui*, in *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, 2011, 415 ss.; PRESTI-RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale*¹⁰, Bologna, 2021; RACUGNO, *Il capitale sociale nelle s.r.l.*, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso*, Torino, 2020; RANUCCI, *In tema di fallimento di società di capitali e accertamento della nullità di un conferimento in natura*, in *Foro it.*, 2019, I, 1069 ss.; RESCIGNO M., *Osservazioni sulla riforma del diritto societario in tema di società a responsabilità limitata*, in *La riforma del diritto societario. Atti del Convegno di Courmayeur*, Milano, 2003; RIVOLTA, *La società a responsabilità limitata*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, continuato da Mengoni, vol. XXX, tomo 1, Milano, 1982; ROMAGNOLI, *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, Milano, 1967; ROMANO ROS., *Le entità conferibili*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011; ROSAPEPE, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli-Santoro, vol. III, Torino, 2003, sub art. 2464; ID., in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli-Santoro, vol. III, Torino, 2003, sub art. 2465; RUBINO DE RITIS, *Gli apporti “spontanei” in società di capitali*, Torino, 2001; RULLI, *Incorporazione senza res e dematerializzazione senza accentratore: appunti sui token*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2019, 131 ss.; SACCHI, *Sul così detto diritto societario della crisi: una categoria concettuale inutile o dannosa?*, in *Nuove leggi civ.*, 2018, 1280 ss.; SALAFIA, *Conferimenti di beni in natura e crediti di valore superiore a quello nominale della quota di capitale sottoscritta*, in *Società*, 2007, 129 ss.; SALAMONE, *Crisi patrimoniali e finanziarie nella legislazione emergenziale del Paese di Acchiappacitrulli. Note sugli articoli 5-10 d.l. n. 23/2020 in materia di diritto delle società di capitali e procedure concorsuali*, in *www.dirittifondamentali.it*, 2020; ID., *Il capitale e i conferimenti*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba-Marasà, vol. I, Milano, 2020; ID., *Costituzione: atto costitutivo; procedimento*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011; SANTINI, *Società a responsabilità limitata. Art. 2472-2497*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1964, sub art. 2477; SCIUTO, *Quote di partecipazione*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba-Marasà, vol. I, Milano, 2020; ID., *L’atto costitutivo della società a responsabilità limitata*, in *Riv. società*, 2009, 659 ss.; SILVA, *L’art. 20 comma 7 bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile*, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, Studio n. 198-2018/I; SIMONETTO, *Responsabilità e garanzia nel diritto delle società*, Padova, 1959; SODI, *L’assegnazione delle partecipazioni*

non proporzionale ai conferimenti nelle società di capitali, in *Consiglio Nazionale del Notariato*, Studio n. 148-2008/I; SPADA, *Un numero che detta regole – ovvero il ruolo del capitale sociale nel diritto azionario italiano*, in *Riv. notariato*, 2014, 437 ss.; ID., *La provvista finanziaria tra destinazione e attribuzione*, in *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, diretto da Benazzo-Cera-Patriarca S., Torino, 2011; ID., voce *Capitale sociale e valore nominale dell'azione*, in *Glossario, Diritto Commerciale. II. Elementi*, Padova², 2009, 209 ss.; ID., *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti per un antico dibattito*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 837 ss.; SPERANZIN, in *Delle società. Della azienda. Della concorrenza*, a cura di Santosuosso, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, Torino, 2015, sub art. 2472; SPIOTTA, *Anche il socio d'opera può essere considerato moroso*, in *Società*, 2021, 52 ss.; SPOLIDORO, *La s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ribassato*, in *Le società a responsabilità limitata*, a cura di Ibba-Marasà, vol. I, Milano, 2020; ID., *Una società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?)*, in *Riv. società*, 2013, 1085 ss.; ID., *I conferimenti in denaro*, in *Tratt. Colombo-Portale*, vol. I, tomo 2, Torino, 2004; STRAMPELLI, *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*, in *Riv. società*, 2012, 605 ss.; TASSINARI, *I conferimenti e la tutela dell'integrità del capitale sociale*, in *La riforma della società a responsabilità limitata*, a cura di Caccavalle-Magliulo-Maltoni-Tassinari, Milano, 2007; TOMBARI, *Principi e problemi di "diritto societario della crisi"*, in *Riv. società*, 2013, 1138 ss.; ID., *"Apporti spontanei" e "prestiti" dei soci nelle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*, diretto da Abbadessa-Portale, vol. I, Torino, 2006; VALZER, *La mancata esecuzione dei conferimenti*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a Giuseppe B. Portale*, Milano, 2011; VANONI, *I conferimenti in denaro*, in *Commentario s.r.l. – dedicato a G.B. Portale*, Milano, 2011; VENTURI, *La disciplina dei conferimenti e dei finanziamenti dei soci nella nuova società a responsabilità limitata*, in *www.tuttocamere.it* (26/10/2005); VIGGIANI, in *Le Società per Azioni*, a cura di Abbadessa-Portale, vol. I, Milano, 2016, sub art. 2330; VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, vol. II, Milano, 1907; ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, vol. I, Milano, 2010, sub art. 2464; ID., *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, vol. I, Milano, 2010, sub art. 2465; ID., *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, vol. I, Milano, 2010, sub art. 2466; ID., *Della società a responsabilità limitata*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, vol. I, Milano, 2010, sub art. 2467.

Consultabile anche su lamiabiblioteca.com



€ 175,00 I.V.A. INCLUSA